



**ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE**  
per lo Studio del Diritto dell'impresa



Il riferimento online per le sentenze sul mondo delle imprese

## **IL DIRITTO SOCIETARIO NELLA GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE**

**Edizione luglio 2025**



© Copyright Associazione Disiano Preite – luglio 2025

Edizione luglio 2025

Pubblicazione fuori commercio

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica sono riservati per tutti i Paesi.

Per segnalare eventuali errori si prega di scrivere a [redazione@giurisprudenzadelleimprese.it](mailto:redazione@giurisprudenzadelleimprese.it) **Con le modalità indicate sul sito [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it) è possibile supportare il progetto di Giurisprudenza delle Imprese con una donazione anche di modesta entità**

ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE  
per lo Studio del Diritto dell'impresa



GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

# **IL DIRITTO SOCIETARIO NELLA GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE**

**Rassegna dei provvedimenti  
giudiziari delle Sezioni  
Specializzate in materia societaria**

A cura di PAOLO FLAVIO MONDINI

# Introduzione

Avviato nel 2013, il progetto di Giurisprudenza delle Imprese si poneva (come si pone ancor oggi) l'ambizioso obiettivo di offrire uno strumento di diffusione della cultura giuridica attraverso la messa a disposizione su un portale telematico, ad accesso libero e gratuito, di una banca dati il più possibile esaustiva e organizzata dei provvedimenti pronunciati dalle c.d. Sezioni Specializzate in materia di impresa, le cui competenze oltretutto erano di recente state estese anche alla materia societaria rispetto a quelle originarie limitate al diritto industriale.

L'iniziativa muoveva dalla considerazione che in un mondo tecnologico e di elevata specializzazione la conoscenza dei precedenti da parte degli operatori non poteva essere affidata al solo canale tradizionale della pubblicazione su riviste specializzate, tanto più con riferimento al settore del diritto dell'economia, ove la prevedibilità delle decisioni costituisce un cruciale fattore di efficienza.

In attesa di un intervento dello Stato che, in coerenza con il principio costituzionale di trasparenza dell'Amministrazione, mettesse finalmente a disposizione dei cittadini (come in altri Paesi non solo di *common*, ma anche di *civil law*) una banca dati nazionale dei provvedimenti giudiziari, nasceva l'idea di una cooperazione spontanea tra accademia e Tribunali delle Imprese per realizzare questo strumento almeno in queste materie di elezione.

Ci sembra di poter esprimere che il positivo apprezzamento ricevuto dagli operatori e le crescenti dimensioni del progetto in questi anni costituiscono sicura conferma della bontà dell'intuizione e della sua realizzazione: i Tribunali e le Corti di Appello convenzionate coprono ormai quasi tutto il territorio nazionale, le pagine visitate dagli utenti del servizio hanno superato la significativa soglia di quindici milioni e il numero dei followers sui social networks (parametro che di questi tempi è diventato ossessivamente importante anche in settori culturali) ha ampiamente superato il numero di 50.000 affezionati visitatori.

Al di là di questi, pur emblematici, dati quantitativi, rappresenta un vanto ben più importante la sempre più frequente circostanza che l'archivio di Giurisprudenza delle Imprese venga menzionato non solo nelle opere di dottrina, ma citato nelle stesse decisioni dei magistrati che ai precedenti pubblicati sul sito internet fanno rinvio nelle proprie motivazioni.

Il progetto non gode allo stato di alcun finanziamento pubblico e, inevitabilmente, l'aumento dei costi operativi connesso all'incremento delle sedi convenzionate e alla complessa articolazione tecnica del sito ha posto il problema di finanziarne la sopravvivenza e lo sviluppo.

La risposta degli utenti all'invito dell'Associazione ad effettuare donazioni per sostenere l'iniziativa è stata sempre generosa. Come forma di ringraziamento alle prime donazioni si decise negli anni scorsi di realizzare una prima e poi una seconda raccolta dei provvedimenti di diritto societario in un unico file pdf., e poi un'analoga raccolta anche in materia industriale.

A distanza di qualche anno, visto il successo di queste raccolte, si è ritenuto di ripetere l'iniziativa, e di realizzare sia una rassegna in materia societaria, sia una in materia industriale. Come consueto i testi sono organizzati tematicamente e, in questo caso, raccolgono tutti i provvedimenti pubblicati sul sito.

Poiché il progetto non potrebbe esistere senza il lavoro costante e generoso dei nostri numerosi collaboratori, desidero in questa sede, ancora una volta, esprimere il mio personale e vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alla redazione delle massime o le hanno attentamente revisionate.

Come in passato, i libri non sono in vendita, ma sono file fuori commercio che verranno resi disponibili per il download come concreto ringraziamento a tutti coloro che vorranno sostenerci con una donazione di almeno duecento euro.

Il responsabile scientifico del progetto  
Prof. Paolo Flavio Mondini.

# **Diritto Societario**

## **01. Le società in generale**

01.01. Aspetti sostanziali

01.02. Aspetti processuali

01.02.1. Competenza del Tribunale delle imprese

01.02.2. Arbitrabilità delle questioni societarie

01.02.3. Sequestri

01.02.4. Questioni connesse all'intestazione fiduciaria di quote o azioni

01.02.5. Altre questioni processuali

## 01.01. Aspetti sostanziali

Tribunale di Milano – RG/7308/2016

### Deposito di bilancio d'esercizio e cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d'esercizio, la prima contenente errori materiali (nella specie "errate battiture") e la seconda redatta in forma corretta, non può chiedersi al conservatore del registro la cancellazione della pratica concernente il deposito del primo bilancio in quanto: (i) tutti i dati risultanti dal Registro delle Imprese corrispondono alle vicende storiche di approvazione del bilancio in discussione e rispettano i requisiti di legge; (ii) non è possibile ingenerare alcuna confusione nei terzi che consultino il registro in presenza di una certificazione del conservatore dalla quale risulti che il primo bilancio è poi stato "riapprovato", *id est* modificato da successiva assemblea dei soci.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/37220/2014

### Rappresentanza legale e autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali

L'identità soggettiva del rappresentante legale di diverse società di capitali non è idonea di per sé a determinare l'insorgenza di un obbligo a carico di uno dei soggetti rappresentati, che non sia stato parte del contratto o che non abbia manifestato con altro atto la propria volontà di obbligarsi.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/17418/2010

### Divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c.: società di capitali e patti tra soci extrastatutari

Il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. - la cui *ratio* è riconducibile alla stessa struttura del contratto di società, in quanto la eliminazione assoluta e costante del rischio d'impresa in capo a uno dei soci ne altera radicalmente la struttura, in particolare incidendo sulla correlazione rischio/potere tipico della posizione di socio - viene in rilievo anche nel settore delle società di capitali e anche in relazione a patti tra soci estranei allo statuto sociale ma comunque destinati a produrre il medesimo effetto leonino, alterante il meccanismo di svolgimento in comune di attività economica, salvo che lo specifico contenuto di tali patti risulti funzionale ad ulteriori interessi meritevoli di tutela *ex art.* 1322 c.c. e comunque connessi al buon esito dell'andamento dell'impresa sociale (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità dell'accordo stipulato tra le parti per violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c. nonché per insussistenza di alcuna specifica funzione meritevole di tutela, risolvendosi lo stesso in una illimitata garanzia rilasciata dalla convenuta a favore dell'attrice circa il deprezzamento dell'apporto di capitale da quest'ultima eseguito nella partecipata, assicurando pertanto una posizione analoga a quella di un finanziatore, pur essendo socia).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Impresa familiare e società di fatto

A mente del terzo comma dell'art. 230 *bis* c.c., costituisce impresa familiare quella nella quale collaborano, anche attraverso il lavoro nella famiglia, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, allorquando l'attività lavorativa e di collaborazione da essi svolta nell'impresa di pertinenza del coniunto non sia stata specificamente regolamentata dalle stesse parti secondo un diverso "schema tipico".

La tutela approntata dal legislatore in favore dei membri della famiglia nucleare che prestino in modo continuativo la propria attività nell'impresa di pertinenza del coniunto si articola nel riconoscimento di specifici diritti patrimoniali ed amministrativi.

Con specifico riferimento al diritto di partecipazione agli utili, in assenza di un patto di distribuzione periodica, gli utili realizzati dall'impresa familiare non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti, bensì al reimpiego nell'azienda o in acquisto di beni. Va, tuttavia, evidenziato che nella pratica è diffusa la stipulazione espressa, fra i membri della famiglia, di negozi volti a regolare i reciproci rapporti nell'ambito dell'impresa familiare, con espressa individuazione della misura della partecipazione di ciascuno agli utili; e ciò anche al fine di avvalersi della possibilità di frazionare il reddito d'impresa a fini tributari.

L'art. 230 *bis* c.c. non regolamenta in maniera espressa le modalità di esercizio dei "diritti amministrativi"; tuttavia, la rilevanza meramente interna delle decisioni dei familiari induce a propendere per il carattere assolutamente informale del procedimento di adozione delle stesse.

E' ormai prevalente – sia in dottrina che in giurisprudenza – la tesi che l'art. 230 *bis* c.c., avendo la mera funzione di approntare una tutela minima e residuale del lavoro prestato dai familiari all'interno dell'impresa del coniunto, non dia vita ad un'impresa a base associativa; al contrario la disciplina dettata da tale norma, avendo carattere meramente obbligatorio, non altera la struttura individuale dell'impresa e non incide sulla titolarità dei beni aziendali, che restano di proprietà esclusiva dell'imprenditore – datore di lavoro. In tale prospettiva, dunque, i diritti patrimoniali dei partecipanti all'impresa familiare vanno riguardati come semplici diritti di credito nei confronti del familiare dell'imprenditore; in particolare, anche con riferimento ai beni acquistati con gli utili d'impresa ed agli incrementi dell'azienda, ai singoli familiari che partecipano all'impresa nella titolarità del coniunto compete non un diritto reale bensì un mero diritto di credito nei confronti dell'imprenditore (che è e resta l'unico proprietario del complesso aziendale)

Dalla ricostruzione dell'istituto di cui all'art. 230 *bis* c.c. come impresa individuale discende, inoltre, che il relativo titolare agisce nei confronti dei terzi in proprio e non come rappresentante di una struttura associativa; pertanto solo al titolare dell'impresa familiare sono imputabili gli effetti degli atti posti in essere nell'esercizio dell'impresa e solo allo stesso fa capo la responsabilità, nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte.

Dall'indicata "natura individuale" dell'istituto contemplato dall'art. 230 *bis* c.c. discende, peraltro, che, alla morte del relativo titolare, l'impresa familiare cessa ed il complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività produttiva viene ad essere ricompreso nell'asse ereditario dell'imprenditore deceduto.

La società di fatto nasce quando tra due o più soggetti, in mancanza della formalizzazione dell'accordo, si costituisce il vincolo sociale, manifestato attraverso un comportamento concludente consistente nell'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili e con l'assunzione delle responsabilità inerenti.

L'esistenza di una qualunque società, e, quindi, anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è, dunque, la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; esso infatti può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società .

Alla società di fatto sono applicabili le norme sulla società semplice. Perché si costituisca la società, non è necessario che le parti abbiano disciplinato ogni aspetto della vita sociale, in quanto, nel silenzio delle parti, la legge stessa integra la carente disciplina pattizia, indicando la società in nome collettivo il tipo sociale di riferimento, così che l'amministrazione appartiene disgiuntamente a ciascun socio.

Tribunale di Milano – RG/33829/2015

## **Rapporto di lavoro subordinato e rapporto di natura societaria: non provata la simulazione**

L'esistenza di una società in nome collettivo irregolare dissimulata sotto lo "schermo" di un rapporto di lavoro subordinato è da negarsi, ove manchi una qualsiasi sia pur minima partecipazione del lavoratore all'investimento iniziale, al rischio d'impresa e agli utili.

Tribunale di Roma – RG/27275/2015

## **Differenza fra intestazione fiduciaria e simulazione di cessione di quote**

L'intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale di società integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità della quota, pur essendo tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria, a ritrasferire al fiduciante la quota stessa secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto (cfr. Cass. 9402/05). Nella simulazione, invece, l'interposto figura soltanto come parte formale del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente (cfr. Cass. 5457/06).

Tribunale di Milano – RG/75078/2015

## **L'opzione di vendita non viola il divieto di patto leonino: manca l'esenzione assoluta e totale dalle perdite**

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di nullità di un accordo avente ad oggetto una opzione di vendita per il presunto aggiramento del divieto di patto leonino, poiché nel caso concreto il riacquisto a prezzo prefissato di una minima percentuale del capitale sociale non poteva aver avuto l'effetto di esentare la società opzionaria - proprietaria di un numero di azioni ben superiore a quelle per le quali le era stata concessa l'opzione *put* - in via assoluta e totale dalle perdite.

## Il divieto di patto leonino si applica anche ai patti parasociali se finalizzati a realizzare l'effetto vietato dalla legge

Il divieto di patto leonino *ex art. 2265 c.c.* si applica a tutti i tipi di società ed anche in relazione a quei patti parasociali che comportino l'esclusione totale e costante di uno o più soci dal rischio d'impresa o dalla partecipazione agli utili. A ben vedere, infatti, nel contemplare la nullità del patto leonino, la disposizione di legge non distingue fra patto inserito nel contratto di società e patto autonomo. Inoltre, sebbene il patto parasociale assuma valenza meramente obbligatoria fra coloro che l'hanno sottoscritto (senza vincolare la società), nondimeno, lo stesso si presenta collegato al contratto di società poiché tendente a realizzare un risultato economico unitario, il che vale a ricondurre il patto formalmente estraneo al contratto di società all'interno dell'operazione societaria ed a sottoporlo alla relativa disciplina. Di conseguenza, il patto parasociale utilizzato dalle parti come strumento elusivo del divieto previsto all'*art. 2265 c.c.* è nullo allorquando sia finalizzato alla realizzazione dell'effetto vietato dalla legge e non tuteli un interesse meritevole ai sensi dell'*art. 1322 c.c.*

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Viola il divieto di patto leonino un accordo di investimento che consenta al socio di sottrarsi ad ogni forma di perdita

Un accordo di investimento e patto parasociale che preveda l'inserimento di una c.d. opzione put a prezzo convenzionalmente stabilito può considerarsi concluso in violazione del divieto di patto leonino *ex art. 2265 c.c.* solo se dall'esame dell'intero e complessivo sistema di clausole dell'accordo in cui l'opzione è inserita emerge la realizzazione di una forma di finanziamento elusivo della causa *societatis*, idoneo ad escludere il socio in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita del capitale sociale. In tal senso non è meritevole di tutela *ex art. 1322 c.c.* per difetto o illiceità della causa concreta un accordo di investimento e patto parasociale con cui viene attribuito ad un socio un diritto di opzione put a prezzo convenzionalmente stabilito, esercitabile anche nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in quanto il caso contrario gli consentirebbe di sottrarsi illegittimamente e in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita, potendo egli sempre ottenere senza la sopportazione di alcun rischio il rimborso del proprio credito mediante la mera retrocessione della partecipazione sociale al prezzo prestabilito (nel caso di specie ciò era possibile anche nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Nullità delle delibere assembleari che impongono obbligazioni patrimoniali aggiuntive**

È affetta da nullità per impossibilità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c., la delibera assembleare che imponga ai soci delle obbligazioni patrimoniali aggiuntive non previste dallo statuto, in mancanza del consenso dei soci stessi. La struttura degli enti societari è caratterizzata da un rigoroso regime di tipicità, secondo cui vi è una separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei soci, che non può essere superata, per non vulnerare l'autonomia patrimoniale dei soci. L'unica deroga è prevista dall'art. 2345 c.c., il quale prevede che lo statuto possa essere "la sede in cui i soci promettono alla società prestazioni ulteriori": tuttavia, anche in presenza di tale previsione, l'assemblea societaria non è titolata a determinare, secondo la propria volontà, il venir in essere di una nuova pretesa avverso i soci, ma delinea solamente la possibilità che emerga un rapporto contrattuale autonomo tra la società ed i soci, al verificarsi dei presupposti determinati dalla previsione statutaria specifica.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Atti interruttivi della prescrizione. Competenza del Tribunale fallimentare.

In forza dell'art. 2943, quarto comma, c.c., per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, dal lato soggettivo, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dal lato oggettivo, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione di adempimento in forma scritta, idonea a manifestare, anche senza l'uso di formule solenni, l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Ai sensi degli artt. 92 e ss. l.f. per poter partecipare al concorso, mediante insinuazione al passivo, i creditori devono essere titolari di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento, ossia fondati su un titolo o su una causa o comunque su una situazione giuridica anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Per azioni derivanti dal fallimento, ex art. 24 l.f., che radicano la competenza del Tribunale fallimentare, devono intendersi tutte quelle azioni che incidono sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono presupposto logico-giuridico di una successiva sentenza di condanna o comunque di una pretesa nei confronti della massa.

A fronte di tali principi ormai consolidati, si pongono invece questioni per quanto riguarda le eccezioni di compensazione: l'art. 56, primo comma, l.f., infatti, prevede che "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento".

Secondo un orientamento la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare riguarderebbe anche l'eccezione di compensazione, in quanto la stessa presupporrebbe pur sempre l'accertamento di un debito del fallito; nel caso, invece, di domanda riconvenzionale la questione pacificamente non si pone ed alcun dubbio è ipotizzabile sulla inammissibilità o improcedibilità di una tale domanda.

Secondo altro orientamento non sarebbe invece operante il suddetto regime speciale per l'accertamento del passivo nel caso appunto di mera eccezione riconvenzionale, ossia di eccezione diretta esclusivamente a paralizzare la domanda attrice e ad ottenere il rigetto totale o parziale della domanda; pertanto, se l'accertamento del controcredito viene richiesto non ai fini della partecipazione al concorso, ma soltanto per contrastare la pretesa del soggetto poi fallito, non appare necessario -secondo detto orientamento- alcun tipo di accertamento in sede concorsuale.

Nel caso in cui, tuttavia, vi sia già stato un accertamento giudiziale in sede fallimentare sull'inesistenza del credito eccepito in compensazione (dal soggetto convenuto in giudizio dalla curatela per l'adempimento di un suo debito verso il Fallimento), non si deve procedere alla verifica della necessità o meno della sospensione del giudizio ordinario ovvero alla riunione a quello pendente dinanzi al Tribunale fallimentare.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto di fideiussione solo ove sia data prova dell'inscindibile correlazione con il resto del contratto**

In tema di invalidità delle clausole mutuate dal modello ABI 2003, seguendo un rilevante orientamento di legittimità (Cass. Civ. n. 29810/2017 e n. 4175/2020), il Giudice è legittimato a valutare autonomamente la nullità ex art. 1418, co. 1, c.c., in relazione all'art. 2 Legge Antitrust, del contratto a valle dell'intesa anticoncorrenziale stipulato anteriormente al provvedimento di censura dell'autorità amministrativa indipendente tenendo in ogni caso in considerazione quanto da questa – successivamente – accertato in punto di violazione della Legge Antitrust. Ciò, sempre che l'intesa sia stata materialmente posta in essere prima della conclusione del contratto indiziato di nullità.

Inoltre, la nullità parziale della clausola pedissequa ad altra clausola di cui all'intesa ABI non importa la nullità dell'intero contratto di fideiussione in quanto non è stata fornita specifica allegazione del valore della clausola invalida all'interno del regolamento negoziale (cfr. Cass. Civ. n. 24044/2019, Tribunale di Milano n. 7093/2020, Corte appello Venezia, n. 1063/2021).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Attività economica e attività di godimento: differenze ai fini della configurabilità di una struttura societaria di natura commerciale**

Per scopo sociale, ai sensi dell'art. 2247 c.c., deve necessariamente intendersi l'esercizio in comune di un'attività economica, ossia un'attività produttiva, creatrice di ricchezza finalizzata alla formazione, all'esito del processo produttivo, di beni e servizi per lo scambio, mediante offerta sul mercato, ovvero allo scambio di beni o servizi prodotti da altri. Tale ultimo requisito non ricorre nel caso in cui un'attività consista nel semplice godimento, da parte dei soci, di un complesso immobiliare il cui diritto di proprietà è intestato alla società, configurandosi in ipotesi del genere una comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose e che, ai sensi dell'art. 2248 c.c., è disciplinata dagli articoli riguardanti la comproprietà, con l'esclusione della configurabilità di una società di qualsiasi tipo. Inoltre, la mera intestazione della proprietà dei beni in capo alla società non rappresenta alcuna attività e, anche qualora i soci abbiano inteso utilizzare personalmente i beni intestati alla società, l'attività di godimento di tali beni rappresenta un'attività intrinsecamente inidonea a produrre un qualche lucro e non si presta neppure ad essere definita come attività esercitata in comune.

Alla luce di tali principi, non è possibile ritenere che la S.n.c. costituita al solo scopo di consentire ai soci il godimento delle porzioni di un terreno, abbia natura di società commerciale/produttiva. Peraltro, dalla difformità tra l'accordo trasfuso nell'atto costitutivo della società in questione e quanto voluto dalle parti conseguono, da un lato, l'inesistenza della S.n.c. per simulazione del contratto sociale e, dall'altro, l'applicazione ex tunc delle norme dettate in tema di comunione, essendo tra le parti intercorso esclusivamente un rapporto di comunione (di godimento del citato terreno).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La decisione di distribuire gli utili è rimessa alla maggioranza dei soci

Non è ravvisabile alcuna violazione di legge né di statuto, nell'ipotesi di distribuzione di utili in difformità rispetto a una disposizione statutaria, ma comunque approvata dall'assemblea (e prima di questa dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale). Va in proposito sottolineato che nelle società per azioni, a norma dell'art. 2433 c.c. anche nel testo pre-riforma, la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all'assemblea dei soci, che decide secondo le maggioranze di legge e di statuto; analoga previsione è contenuta nell'art. 2478 bis, comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata. La decisione di distribuire utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci, che potrebbe anche legittimamente deliberare di accantonarli o di destinarli ad aumento di capitale; rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Legittimità dell'assunzione della carica di amministratore provvisorio ex art. 2323 secondo comma c.c. da parte del socio accomandante

Non sussistono motivi ostativi all'assunzione, da parte del socio accomandante, della qualifica di amministratore provvisorio ex art. 2323 secondo comma c.c. Non appare, infatti, meritevole di seguito quell'orientamento giurisprudenziale negativo che fa leva sulla (assoluta) incompatibilità tra qualifica di accomandante e assunzione di funzioni gestorie nell'ambito della società, atteso che proprio l'art. 2323 c.c. introduce una parziale deroga al divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c., ammessa nella sola eccezionale ipotesi in cui la società sia rimasta senza accomandatari e con le limitazioni (temporali e contenutistiche) previste dal medesimo articolo. D'altro canto la stessa affermazione secondo cui *“l'amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario”* ha un senso soltanto con riferimento all'accomandante che è nominato a tale carica. Ad opinare diversamente, occorrerebbe concludere che la norma imponga, di necessità, la nomina ad amministratore provvisorio di un soggetto estraneo alla compagine sociale: soluzione che non appare convincente, avuto riguardo alla natura personalistica della società in accomandita semplice ove *l'intuitus personae* assume primario rilievo. Va da sé che, ove l'accomandante-amministratore provvisorio non dovesse rispettare le limitazioni di cui sopra, tornerebbe ad applicarsi la norma generale ex art. 2320 c.c.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Requisiti dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.

Differentemente dall’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 c.c., l’azione surrogatoria prevista all’art. 2900 c.c. costituisce un rimedio eccezionale, derogatorio della regola di cui all’art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui ed è pertanto applicabile nei soli casi e alle condizioni previste dalla legge, senza possibilità di applicazione estensiva. Conseguentemente, poiché l’art. 2900 c.c. prevede quale presupposto essenziale dell’azione in parola la sussistenza, in capo a chi agisce, della qualità di creditore, e dunque la sussistenza di un credito certo, non può ritenersi legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché contestato nell’*an* e oggetto di accertamento giudiziale, il quale costituisce una mera aspettativa di fatto (e non di diritto) che si risolve nella speranza dell’accoglimento dell’azione proposta e perciò non consente di ritenere sussistente in capo a chi la vanta la attualità della qualità di creditore necessaria per agire in via surrogatoria.

Inoltre, il presupposto che legittima l’azione ex art. 2900 c.c. consiste nell’inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni che gli spettano verso i terzi. Ne deriva che l’esperibilità dell’azione in surrogazione deve ritenersi esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore che, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, costituisca una manifestazione di volontà di gestione e non, invece, un indice di trascuratezza del proprio diritto. Conseguentemente, in assenza di allegazioni a supporto della lamentata inerzia, la mera intestazione fiduciaria di quote sociali non consente di fondare un giudizio di trascuranza in capo al fiduciario e, per l’effetto, non è di per sé idonea ad integrare il requisito dell’inerzia richiesto per l’ammissibilità dell’azione di surrogazione nei suoi confronti.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Intestazione fiduciaria di quote e nullità delle delibere assunte dal fiduciario

L’esistenza di un *pactum fiduciae* contemplante l’apparente intestazione dell’intera partecipazione sociale in capo al fiduciario con impegno da parte di quest’ultimo a retrocedere al fiduciante le predette quote al mero valore nominale, assurge a motivo di nullità, rilevabile d’ufficio, delle delibere adottate dal fiduciario in assenza di una formale e rituale convocazione e costituzione dell’organo competente, e dal medesimo poi inserite nel libro dei verbali delle assemblee, anziché della loro più radicale inesistenza. Tale vizio, benché non dedotto attraverso un formale atto di impugnazione delle delibere nulle è suscettibile di rilievo d’ufficio da parte del giudice a norma dell’art. 2379, co. 2, c.c.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La qualità di socio occulto può essere desunta da elementi probatori, gravi, precisi e concordanti

Se, da un lato, è vero che la mera prestazione di garanzie non possa essere, di per sé, considerata quale chiaro sintomo di una partecipazione *de facto* alla società garantita, dall’altro, è pur vero che tale incontestata ed incontrovertibile circostanza, ove sia corroborata da altrettanto validi apporti probatori, gravi, precisi e concordanti, può essere valutata dal Giudice, *ex art.* 2729 c.c., quale indice rivelatore in capo al garante della qualità di socio occulto, e, in ogni caso, dell’opacità dei rapporti intercorsi tra quest’ultimo e l’amministratore di diritto.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Divieto di esercizio in forma societaria dell'attività professionale ingegneristica e conseguenze della violazione dello stesso**

Le disposizioni degli artt. 13 della legge 183/1976, 1 della legge 92/1979 e 11 della legge 17/1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria, hanno parzialmente abrogato il divieto (di cui all'art 2 della legge 1815/1939) di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso, ma non per quella in cui l'attività oggetto del contratto tra committente e società consista in un'opera di progettazione interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto (e non in un'attività preparatoria e accessoria rispetto all'indicata progettazione). Di conseguenza, è nullo il contratto che affida ad una società l'esecuzione di incarichi rientranti totalmente nell'ordinaria attività del libero professionista.

La violazione del divieto posto dall'art. 2 della legge 1815/1939 priva la parte attrice del diritto al compenso pattuito, nonché di agire per ottenere l'equo indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. L'art. 2231 c.c. stabilisce infatti che, quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Violazione del divieto di patto leonino**

Non è integrata la fattispecie vietata dall'art. 2265 c.c. ove sia prevista una diversa distribuzione di utili o perdite rispetto alle quote di partecipazione; sussiste, invece, violazione del divieto di patto leonino ove sia prevista l'esclusione totale e costante dalla partecipazione agli utili o alle perdite [nella specie, una clausola statutaria assicurava a un socio spettanze economiche fisse, costanti e immutabili, che non avrebbero avuto significato laddove non si fosse esclusa la partecipazione alle perdite].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Simulazione del contratto di società e in materia di nomine gestorie**

Non è configurabile la simulazione dell'atto costitutivo di società di capitali. La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Parimenti, non è configurabile la simulazione in materia di nomine gestorie, dato il rapporto organico che tali nomine istituiscono tra la società e l'amministratore, nonché considerato il relativo sistema pubblicitario.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Il caso Carige: l'influenza notevole sulla Banca di cui all'art. 19 TUB, interpretazione giurisprudenziale e quadro normativo**

L'art. 2359 cc contiene una presunzione di influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. La percentuale indicata costituisce una presunzione di influenza, declinata in termini di collegamento. Secondo la previsione dell'articolo 2359 terzo comma codice civile, infatti, sono collegate le società sulle quali un'altra società esercita una influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentari.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Requisiti per la sussistenza di una società di fatto e scioglimento della stessa per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale**

L'accertamento dell'esistenza del vincolo sociale, ai fini della configurabilità di una società anche di fatto, si ottiene verificando la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 2247 cod. civ. ovvero provando: il conferimento di beni o servizi per la formazione di un patrimonio o fondo comune; la partecipazione agli utili ed alle perdite; l'intenzione di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali attraverso lo svolgimento in comune di un'attività economica (c.d. affectio societatis).

A seguito del mancato conferimento di un bene immobile, la società di fatto non potrà operare né tanto meno l'oggetto sociale potrà dirsi raggiunto; ciò determina lo scioglimento della società di fatto per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Non configurabilità della figura di socio di fatto di una società di capitali; la società di fatto

Non sono giuridicamente configurabili le figure del socio co-fondatore di fatto e del socio di fatto in relazione ad una società di capitali regolarmente iscritta al registro delle imprese e costituita in base ad un formale contratto di società, in cui lo *status* di socio è stato legittimamente e pubblicamente acquisito da altri soggetti, al pari della formazione ed assunzione degli organi e cariche sociali, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge. Non può trovare spazio la figura del co-fondatore di fatto e del socio di fatto all'interno di una società regolare di capitali in cui la valida e legittima acquisizione di tali qualità soggettive è subordinata a formalità e attività non surrogabili con *facta concludentia*. Diverso è il caso in cui si ipotizzi la costituzione di un terzo soggetto giuridico collettivo di fatto e, quindi, non regolare, costituito tra due o più persone fisiche o tra una persona fisica e una società regolarmente costituita, fenomeno, quest'ultimo, la cui ammissibilità è riconosciuta.

Costituisce una società di fatto quella società il cui contratto non è formato da una manifestazione di volontà espressa, ma da una manifestazione tacita di volontà, che si desume dal comportamento concludente delle parti. La prova della sussistenza di una società di fatto può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici. Il giudice deve valutare l'esteriorizzazione del vincolo sociale, cioè se i comportamenti posti in essere creino il ragionevole affidamento nei terzi dell'esistenza di una società. La sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette, concorrenti i requisiti di cui all'art. 2247 c.c. (ossia gli apporti dei soci finalizzati all'esercizio congiunto dell'attività economica, l'esistenza di un fondo comune, la partecipazione ai profitti e alle perdite, l'*affectio societatis*), anche da manifestazioni esteriori dell'attività dei soci, quali reiterati finanziamenti o concessione di fideiussioni, comune contabilità, pubblicità con nomi congiunti, spendita del nome sociale e così via. Nell'ipotesi di società di fatto tra consanguinei, la prova diviene più rigorosa, dovendosi escludere che l'intervento del familiare nella vita aziendale possa essere motivato dalla c.d. *affectio familiaris*, bensì conseguente alla sola volontà di partecipare all'attività commerciale secondo la c.d. *affectio societatis*.

Ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto occorre dimostrare l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti la funzione di amministratore. In particolare, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. Tale prova implica, dunque, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (tali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa; la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; la costante assenza dell'amministratore di diritto; la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti; il conferimento di una procura generale *ad negotia*).

L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire; ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fatispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. L'interesse ad agire sussiste quando dall'ipotetico accoglimento delle istanze possa conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'istante. In presenza di domanda di mero accertamento delle qualità di socio e/o di amministratore di fatto difetta l'interesse ad agire nel caso in cui vi sia stata estinzione, per sopravvenuta prescrizione, di qualsiasi ragione di credito o economico-patrimoniale in riferimento alle predette qualifiche sociali.

La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum e causa petendi*), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. In particolare, in base al principio della c.d. teleologica complanarità, il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di *petitum* mediato, dell'utilità finale già avuta di mira

dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare compatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio. [In applicazione di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che ove l'attore che ha agito per il mero accertamento delle sue qualità di socio co-fondatore di fatto e di co-amministratore di fatto e/o socio di fatto proponga nel corso del giudizio domanda di condanna al pagamento di somme dovute in ragione del dedotto rapporto societario, tale ultima domanda è inammissibile in quanto non configura una mera *emendatio libelli* bensì una domanda nuova, ulteriore, diversa e aggiuntiva rispetto a quella inizialmente proposta in citazione. Ha ritenuto, infatti, che tali domande introducono temi di indagine e di decisione inediti e più ampi rispetto a quelli inizialmente prospettati, dilatando oltre misura la primigenia materia del contendere, con significativa compressione dei diritti di difesa delle controparti].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Bologna – RG/12650/2018

## **Prova dell'esistenza di una società di fatto. Responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta**

**Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407**

La società di fatto è una società avente tutti i requisiti previsti dall'art. 2247 c.c., senza che i partecipanti all'esercizio in comune dell'attività economica esprimano necessariamente una volizione, tesa all'adozione delle regole organizzative tipiche del fenomeno societario. Sotto il profilo sostanziale, la prova dell'esistenza di una società di fatto deve passare attraverso la dimostrazione della sussistenza, in concreto, di tre elementi fondamentali: il fondo comune, la partecipazione comune dei soci di fatto agli utili e alle perdite dell'attività e, in un'ottica prettamente soggettiva, l'*affectio societatis*. Sotto il profilo processuale, nell'ambito del giudizio di merito l'esistenza di una società di fatto vada provata, in difetto di un contratto scritto, attraverso il ricorso a qualunque mezzo probatorio contemplato dall'ordinamento giuridico, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., purché l'accertamento dei tre requisiti sostanziali su cui si fonda la società di fatto avvenga in maniera rigorosa.

Costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno degli elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate). L'art. 2112, co. 2, c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salvo in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## I requisiti di validità della promessa unilaterale ex art. 1987 c.c.

La promessa unilaterale di una prestazione è nulla, ai sensi dell'art. 1987 c.c., nel caso in cui sia carente degli elementi essenziali e tassativamente previsti dalla norma: ad esempio, se la promessa non prevede alcuna contropartita ovvero se non è finalizzata a raggiungere interessi meritevoli di tutela. Inoltre, la promessa priva degli elementi costitutivi, in ragione dell'insussistenza di alcun tipo di interesse per le parti, non rientra nemmeno all'interno della fattispecie del contratto a favore di terzo. Se l'obbligazione scaturisce da un contratto, il soggetto obbligato non può liberarsi dall'impegno assunto attraverso il recesso unilaterale: all'ingiunto sarà concesso lo scioglimento del vincolo, ai sensi dell'art. 1372 c.c., solo in virtù di mutuo consenso ovvero per le ulteriori cause previste dalla legge. [Nel caso di specie, l'obbligazione oggetto della causa poteva essere definita come obbligazione perpetua, in quanto sostenuta da ragioni e valutazioni di tipo economico-finanziarie.]

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale

Secondo quanto previsto dall'art. 1375 c.c. il contratto sociale deve essere eseguito in buona fede e, pertanto, tutte le determinazioni e decisioni dei soci devono essere valutate nell'ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale, dovendosi, perciò, considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti come espressione dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale.

Ai fini dell'accertamento della condotta del socio contraria ai principi di cui all'art. 1375 c.c. è necessario provare in concreto il pregiudizio patrimoniale effettivamente patito dalla società e la correlazione eziologica tra la condotta inadempiente del socio ed il danno patrimoniale sociale che viene ritenuto imputabile a tale condotta.

Il disposto dell'art. 2697 c.c. si applica anche al giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione *ex art. 645 ss. c.p.c.* e, pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa – cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base della pretesa avversa o gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Dal disposto dell'art. 2697 c.c. si desume il principio della presunzione della persistenza del credito, in forza del quale, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, perciò, onere del debitore provare di aver provveduto alla relativa estinzione o dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito vantato da parte avversa.

La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella *condictio indebiti*, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'*acciopiens* non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Della richiesta di risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni di valuta**

Il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può, limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Gli elementi costitutivi della società di fatto**

Il contratto di società di persone è un contratto a forma libera, di conseguenza, il consenso delle parti può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo e, quindi, anche per *facta concludentia*. Non costituendo un particolare tipo di società ma una semplice qualificazione, la società di fatto è soggetta alla disciplina della società semplice o della s.n.c. irregolare, nell'ipotesi in cui eserciti attività d'impresa.

Gli elementi costitutivi della società di fatto sono quelli menzionati dall'art. 2247 c.c. e quindi:

- (i) il conferimento di beni e servizi;
- (ii) l'esercizio in comune di attività economica;
- (iii) l'intesa di divisione degli utili e delle perdite derivanti dall'esercizio dell'attività comune.

Tali requisiti possono essere dimostrati anche in via presuntiva.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Principi in materia di contratto sociale e responsabilità ex art. 1218 c.c. del socio per inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto societario

Il contratto sociale di cui all'art. 2247 c.c. è un contratto di natura associativa, caratterizzato dalla comunione di scopo e soggetto alla più generale disciplina codicistica in materia di obbligazioni e contratti, salvo laddove il legislatore abbia dettato una disciplina speciale, di carattere derogatorio, volta a regolare taluni aspetti più specifici del rapporto societario (come, ad esempio, in punto di domanda di risoluzione del contratto). Al contratto di società si applica l'ordinaria disciplina in tema di adempimento, il quale deve essere perciò valutato alla stregua del parametro della diligenza di cui all'art. 1176 c.c. In particolare, con la conclusione del contratto di società nascono, in capo al socio e nei confronti della controparte contrattuale, una serie di obblighi di fedeltà, lealtà, ma soprattutto, di diligenza e correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario.

Costituiscono gravi inadempienze al contratto sociale e, pertanto, fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c., sia le condotte del socio che risultano idonee ad impedire il raggiungimento dello scopo sociale, sia quelle che abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere anche solo meno agevole il conseguimento delle finalità sociali. Ad esempio, costituiscono gravi inadempimenti l'omissione di ogni collaborazione nella conduzione dell'esercizio sociale, il compimento di atti ostruzionistici alla normale gestione societaria e il porre in essere atti di concorrenza sleale nei confronti della società.

Il comportamento del socio che ponga in essere atti di concorrenza sleale e storno di dipendenti, oltre a costituire grave inadempimento al contratto sociale (e, quindi, assumere rilevanza sotto il profilo contrattuale), integra anche gli estremi, oggettivi e soggettivi, della responsabilità extracontrattuale, sia per violazione del generale principio del *neminem laedere*, sia a titolo di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c.

Le regole speciali dettate dal codice civile in materia di contratto di società precludono la possibilità di pronunciare, con riguardo a tale tipologia contrattuale, la risoluzione di cui agli artt. 1453 ss. c.c. in quanto le norme sull'esclusione del socio per gravi inadempienze, di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento previsto dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest'ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo. Pertanto, in caso di inadempimento del socio al contratto sociale, il rimedio tipico è quello della esclusione del socio inadempiente.

Nei contratti consociativi, quali quello di società, caratterizzati non dalla biunivocità dei rapporti e dalla corrispettività delle prestazioni, bensì dalla circolarità dei rapporti e dalla destinazione delle prestazioni al perseguitamento dello scopo comune, non risultano utilizzabili i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (in particolare, risoluzione del contratto ed *exceptio inadimulti contractus*) ma solo i diversi rimedi del recesso e dell'esclusione dei soci.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Divieto di patto leonino e di patto commissorio e strumenti finanziari partecipativi

Affinché il limite all'autonomia statutaria dell'art. 2265 c.c. sussista, è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e costante. Assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione "da ogni" partecipazione agli utili o alle perdite, per cui una partecipazione condizionata (ed alternativa rispetto all'esclusione in relazione al verificarsi, o non, della condizione) esulerebbe dalla fattispecie preclusiva. Costante, perché riflette la posizione, lo status del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società.

Sia il divieto di patto commissorio (artt. 1963 e 2744 c.c.) sia il divieto di usura postulano l'esistenza di un rapporto negoziale di natura (quantomeno) prevalentemente creditizio-finanziaria, pena l'impossibilità giuridica di applicare detti divieti.

E' lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria con il quale gli uni, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighino a manlevare un altro socio delle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato e il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.

Il tenore letterale dell'art. 2346, co. 6, c.c. recita che lo strumento finanziario partecipativo possa essere emesso "a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi": tale precisazione implica necessariamente che l'apporto del sottoscrittore non sia necessariamente limitato alla dazione di denaro o beni fungibili, ma si estenda anche allo svolgimento di una prestazione di facere, ipoteticamente contraddistinta da *intuitus personae*. Da ciò discende la possibilità di emettere strumenti partecipativi singoli e individualizzati e quindi non seriali.

E' ammissibile una deroga statutaria del principio secondo il quale le cariche sociali sono nominate in modo collegiale da tutte le azioni riunite in assemblea ordinaria. Lo statuto può diversamente allocare il potere di assumere la decisione nell'ambito della compagine sociale, mediante la configurazione di "diritti diversi" attribuiti a una o più categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Corte d' appello di Venezia – RG/1101/2020

## Accordo di separazione degli interessi patrimoniali dei soci ed eccessiva onerosità della penale

Ai fini dell'apprezzamento dell'eccessività dell'importo fissato con clausola penale inserita in un accordo di separazione di interessi patrimoniali di due soci, occorre valutare l'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito.

In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La promessa di pagamento non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione**

La promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Presupposti dell'abuso di dipendenza economica tra imprese**

Nell'ambito della fattispecie dell'abuso di dipendenza economica tra imprese si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, e non è decisivo, che tale fattispecie sia prevista dal legislatore espressamente con riguardo solo alla fattispecie della subfornitura nelle attività produttive, poiché, per giurisprudenza costante, esso rappresenta un principio generale.

Nell'applicazione dell'art. 9 della l. n. 192 del 1998 vietante l'abuso di dipendenza economica tra imprese aventi un rapporto contrattuale è necessario, quanto alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato; quanto invece all'abuso, è necessario indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Gli elementi distintivi di una fideiussione omnibus e una garanzia autonoma**

Un contratto è qualificabile quale fideiussione omnibus e non come garanzia autonoma in presenza di elementi quali, il fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fideiussione attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante (fideiussione passiva); b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia; c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Annnullamento del contratto per incapacità naturale

Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente (ai sensi dell'art. 428 c.c.) causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente: non risulta necessaria, infatti, la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto

da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e quindi il formarsi di una volontà cosciente. Inoltre, non assume rilevanza decisiva, ai fini dell'azione ex art. 428 c.c., la sottoposizione del disponente all'amministrazione di sostegno, successivamente alla stipula dell'atto, che è istituto ben compatibile con il possesso di capacità di intendere e di volere dell'amministrato.

L'onere di provare l'incapacità naturale ex art. 428 c.c. ricade sulla parte che agisce per l'annullamento: peraltro, in ragione del disposto del richiamato art. 428 c.c., se l'atto impugnato è un contratto, ai fini dell'annullamento, occorre provare, oltre allo stato di incapacità di uno dei contraenti al momento della stipula, anche la malafede dell'altro contraente, intesa come stato psicologico di conoscenza dell'altrui condizione di incapacità. Non è richiesto, invece, a differenza del caso di impugnazione di atto unilaterale, il grave pregiudizio per l'incapace che, tuttavia, ove in concreto verificatosi, ben può costituire un sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## L'impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. non può consistere in mere difficoltà economiche

In tema di inadempimento contrattuale, il contraente che non esegue esattamente la prestazione che si è obbligato ad eseguire, per liberarsi è tenuto a dimostrare una vera e propria sopravvenuta impossibilità della prestazione (oltre all'assenza di colpa).

Le difficoltà economiche o la mancanza di liquidità non sono cause che integrano, ai sensi dell'art. 1256 c.c., l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, posto che l'impossibilità di cui all'art. 1256 c.c. deve consistere in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso.

L'impossibilità assoluta della prestazione ex art. 1256 c.c. non è configurabile per le obbligazioni pecuniarie: ciò in quanto l'impossibilità che, ex art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento. Al contrario, alla stregua del principio secondo cui *genus numquam perit*, l'impossibilità può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Impugnazione di delibere assembleari e sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa**

Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima, comporta il venir meno dell'interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, quando l'istante non deduca argomenti e dimostri il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.

Una volta sopravvenuta la dichiarazione di liquidazione coatta della società, la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità spetta in via esclusiva al commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, venendo in essa assorbita quella già di spettanza dei soci.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Principi in tema di risoluzione per inadempimento e collegamento contrattuale**

In caso di domanda di risoluzione di un contratto di durata, in ipotesi di inadempimento parziale, l'indagine sulla gravità dell'inadempimento deve tener conto del valore (determinabile mediante il criterio della proporzionalità) dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto; è inoltre necessario considerare se - per effetto dell'inadempienza - si sia verificata una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale ai danni della controparte. In presenza di prestazioni contrattuali con carattere continuativo e periodico, ai fini della risoluzione totale o parziale per inadempimento, occorre verificare la natura dei singoli adempimenti già eseguiti, ossia se gli stessi costituiscano elementi essenziali per l'attuazione del programma negoziale, indissolubilmente rispetto a quelli inadempiti.

Il collegamento negoziale è uno strumento per mezzo del quale le parti persegono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i cui requisiti sono: (i) il nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario; (ii) il comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

Il contratto di agenzia si caratterizza per i requisiti della: i) stabilità, ii) collaborazione professionale autonoma, iii) promozione della conclusione di affari nell'ambito di una determinata zona, iv) carattere di prevalenza ed esclusiva, v) diritto alla provvigione dell'agente, vi) indennità di fine rapporto a favore dell'agente. Invece, il procacciamento d'affari ha carattere episodico, senza vincolo di stabilità con un preponente, è di natura occasionale ed è privo di attività promozionale sistematica.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il rapporto tra SGR e partecipanti del fondo comune di investimento; in particolare, la revoca della SGR

La sostituzione della SGR nella gestione di un fondo comune di investimento è un fenomeno assimilabile al mutamento delle persone degli amministratori; i partecipanti al fondo - nel deliberare la revoca del gestore e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi - assumono una posizione analoga a quella dei soci di società di capitali. Ne discende che la volontà di revoca espressa in sede assembleare non può che essere imputata al fondo medesimo, il quale - sotto il profilo della responsabilità e nella sua autonomia patrimoniale "bilaterale" perfetta ex art. 36, co. 4, t.u.f., ovvero sia rispetto al patrimonio del gestore, sia rispetto a quello dei partecipanti - può senz'altro legittimamente costituire un centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive attive e passive.

Deve escludersi che il rapporto intercorrente tra la società di gestione e i partecipanti al fondo sia propriamente riconducibile alle figure del mandato e della rappresentanza. Infatti, la volontà del mandante e quella del rappresentato sono rilevanti per il mandatario (art. 1711 c.c.) e per il rappresentante (art. 1388 c.c.), mentre la SGR è indipendente dai partecipanti al fondo. Inoltre, sia nel mandato, sia nella rappresentanza, la legittimazione sostanziale a disporre attribuita al gestore non sostituisce, ma si aggiunge a quella del dominus, che, pur con le dovute cautele, può continuare a compiere atti di disposizione del diritto (artt. 1716, co. 2, e 1729 c.c.). Il potere di disposizione non spetta invece ai partecipanti, ma, ex artt. 1, lett. k), e 36, co. 3, t.u.f., alla sola SGR in via esclusiva.

Né depone in senso contrario l'espressa attribuzione legislativa alla SGR dei doveri e delle responsabilità del mandatario (art. 36, co. 3, t.u.f.): trattasi, infatti, di situazioni giuridiche che non esauriscono il rapporto di mandato. E così la gestione nell'interesse dei partecipanti non è concepibile senza un riferimento unificante, che, come tale, esclude la loro rilevanza uti singuli. Peraltro, se si può ammettere che i partecipanti al fondo possano agire in responsabilità verso la SGR, l'oggetto di tale azione è la mala gestio del fondo ed il risarcimento è dovuto al fondo e non ai partecipanti agenti, analogamente a quanto accade per le società di capitali ex artt. 2393 bis e 2476, co. 3, c.c. Per quanto riguarda il fondo, non è dubbio che da esso non possano promanare istruzioni di gestione, sicché è escluso che la SGR possa esser soggetta ad esse, pur essendo le scelte di investimento del gestore limitate dal regolamento, rimanendone così esclusa la assimilabilità al mandato fiduciario. Il rapporto tra SGR e fondo è dunque specialmente regolato dalla legge e sono proprio la perfetta autonomia patrimoniale che lo caratterizza ex lege ed il potere gestorio altrettanto stabilito ex lege in capo alla SGR, con la mediazione del regolamento, che ben giustificano l'affermazione di una imputazione diretta in capo al fondo delle posizioni giuridiche attive e passive che di quella gestione sono il risultato effettuale, senza che uno sdoppiamento della proprietà tra "formale" e "sostanziale" – sostituita alla più tradizionale dicotomia proprietà / gestione – possa particolarmente giovare alla chiarezza e certezza del traffico giuridico.

La legittimazione attiva con riferimento alle azioni con le quali si facciano valere diritti inclusi in un fondo comune di investimento spetta alla SGR e non ai partecipanti.

L'assenza di una disciplina ad hoc prevista per il funzionamento dell'assemblea dei partecipanti al fondo comune di investimento e dei rimedi di impugnazione delle relative delibere (sebbene il suo oggetto sia normativamente limitato alla sola revoca della SGR ed all'esperimento dell'eventuale azione di responsabilità), conduce a individuare l'assetto societario più logicamente ricollegabile al funzionamento e alla struttura di un fondo nelle disposizioni specificamente rivolte alle società per azioni.

Nel diritto societario, le deliberazioni degli organi sociali soggette per legge all'obbligo di motivazione costituiscono un numero limitato (artt. 2391, 2391 bis, 2441, co. 5, 2497 ter c.c.). Accanto alle ipotesi in cui le deliberazioni societarie debbono essere motivate per esplicito dettato normativo, ve ne sono altre che possono essere individuate in via interpretativa. Tra di esse vi sono, sia pure con connotati fra loro parzialmente diversi, le deliberazioni di interruzione del rapporto sociale (artt. 2287, 2473 bis e 2533 c.c.), gestorio (artt. 2259, 2383 e 2409 duodecies c.c.) o sindacale (art. 2400 c.c.), dove la necessità di verificare la sussistenza della giusta causa, o della fattispecie statutaria, impone di motivare la deliberazione al momento in cui essa viene assunta. A tale riguardo, se è vero che il legislatore ha previsto un potere di recesso ex lege in capo alla società, tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell'atto, la condizione della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno.

Le ragioni di revoca, che devono presentare i caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, debbono essere enunciate espressamente nella deliberazione e non restare meramente implicite; la

deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione.

Qualora, nel corso del processo in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscano da una società di gestione all'altra - ai sensi dell'art. 36, co. 1, t.u.f. - i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 111, co. 3 e 4, c.p.c., la società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/54378/2019

## **Forma dell'accordo tra soci della holding di fatto**

L'accordo intercorso fra una pluralità di soggetti volto alla gestione "in comune" di una società già esistente solo fra alcuni di essi va qualificato come "*holding* di fatto". A riguardo, non è prescritta la forma scritta per la conclusione dell'accordo sociale, essendo gli accordi in cui esso si sostanzia destinati ad operare solo sul piano obbligatorio tra i soci, così come fra fiduciante e fiduciario, impegnando quest'ultimo a determinati comportamenti, relativi alla gestione ed eventualmente al trasferimento della quota sociale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Palermo – RG/15124/2016

## **Sequestro preventivo dell'azienda e responsabilità del custode giudiziario**

**Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407**

In caso di sequestro preventivo dell'azienda, la peculiare natura del bene sequestrato incide sul tipo di gestione affidata al custode, che non assume una dimensione meramente statica e conservativa, come per la generalità delle cose assoggettate alla misura cautelare reale, ma dinamica e funzionale. L'amministratore giudiziario dell'azienda sociale si sostituisce infatti all'imprenditore (e dunque agli amministratori, i cui poteri sono sospesi in costanza di sequestro) e, pur non assumendo la formale qualifica di imprenditore, è comunque tenuto a orientare la gestione aziendale nella prospettiva di garantire la prosecuzione dell'attività sociale, a salvaguardia della utilità economica dell'impresa, dei livelli occupazionali e nell'ottica di incremento della redditività del bene sottoposto alla misura cautelare reale. In questa prospettiva, gli obblighi gravanti sull'amministratore giudiziario ricalcano, quanto a contenuto, quelli incombenti sull'amministratore della società, che è spogliato di ogni funzione per il periodo della custodia.

In ogni caso di sequestro di azienda, sia essa gestita sotto forma di ditta individuale, di società di persone o di capitali, ovvero in diversa forma di ente collettivo, grava sul custode/amministratore giudiziario nominato, l'onere della continuazione dell'attività dell'azienda. La violazione dell'obbligo di continuazione dell'impresa o la non corretta attività di gestione dell'azienda sociale espongono il custode a responsabilità nei confronti della società per i danni che abbia eventualmente causato. In particolare, pur non essendo soggetto all'azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c. (non rivestendo questi la veste di amministratore in senso stretto), sarà comunque tenuto al risarcimento dei pregiudizi che con comportamento doloso o colposo, operando in contrasto con gli obblighi sullo stesso gravanti nello svolgimento dell'attività aziendale, abbia arrecato alla società.

I bilanci registrano gli accadimenti economici che interessano l'attività di impresa, non li determinano; di talché, dalla loro irregolare redazione o da ritardi nella relativa presentazione non può discendere ex se un danno in capo alla società idoneo a dar luogo a responsabilità risarcitoria, potendo ascriversi rilievo solo a quegli atti di mala gestio legati sotto il profilo della causalità giuridica al pregiudizio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Il socio di fatto nelle società di capitali. L'atto costitutivo non è interpretabile secondo l'intenzione dei contraenti**

La società di fatto si ha quando la costituzione del rapporto non risulta da una prova scritta e questa non sia richiesta dalla legge ai fini della validità del rapporto sociale. Se è così, non è predicabile l'esistenza della figura del socio cofondatore o del socio di fatto all'interno di una società si capitali, giacché il legislatore richiede per la costituzione di questa tipologia di enti e per l'acquisto della qualità di socio delle formalità e delle attività che non sono surrogabili per fatti concludenti.

Le formalità imposte per la costituzione della società e per l'acquisto della qualità di socio sono richieste per ragioni di certezza del traffico giuridico e di tutela dei terzi. Tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, sono quelle che emergono dal sistema di pubblicità, con la conseguenza che l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi: le esigenze di tutela di questi ultimi assumono dunque prevalenza e rendono irrilevante la fase negoziale che ha dato luogo alla nascita del nuovo soggetto giuridico, che vive di vita propria, agisce e risponde dei propri atti in via autonoma, quale che sia stata la volontà dei soci sottostante alla formazione del contratto.

L'amministratore di fatto è un istituto concepito al fine di estendere il regime di responsabilità civile e penale previsto per gli illeciti gestori degli amministratori di diritto al soggetto che, pur senza rivestire formalmente tale qualità, si ingerisce con una certa stabilità e continuità nella gestione della società. L'amministratore di fatto non ha alcuna aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione della sua carica, in quanto è privo di una formale investitura proveniente dall'assemblea e, in assenza di tale adempimento, non è nemmeno logicamente configurabile una revoca ai sensi dell'art. 2383 c.c.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il socio tiranno. Simulazione relativa nella cessione di partecipazioni

La figura del socio tiranno costituisce una tipizzazione giurisprudenziale e dottrinale che si inserisce nella più generale categoria dell'abuso del diritto. Il socio tiranno utilizza, infatti, la personalità giuridica della (o delle) società da lui controllate come un mero schermo allo scopo di beneficiare impropriamente della responsabilità limitata, a fini diversi da quelli per cui è prevista dall'ordinamento e in danno dei creditori. A sua volta, la tutela accordata ai creditori della società danneggiati dall'abuso si ispira al modello della *exceptio doli*, negando al socio tiranno il beneficio della limitazione della responsabilità e disconoscendo l'esistenza dello schermo societario abusato. Il socio tiranno è tale quando si serve della struttura sociale come schermo al fine di gestire i propri affari con responsabilità patrimoniale limitata e allorché alla forma societaria corrisponda una gestione in tutto e per tutto individuale. Più nel dettaglio, la figura del socio tiranno è riferita alla fattispecie in cui un socio non titolare dell'intero pacchetto di quote o di azioni, spesso occulto, gestisce o fa gestire la società di capitali come un proprio strumento, perseguitando finalità egoistiche e personali, abusando della distinta soggettività giuridica della società stessa, con conseguente disprezzo delle norme fondamentali del diritto societario e con confusione del patrimonio personale con il patrimonio della società tiranneggiata, dimostrando che la società è stata costituita o proseguita al solo scopo di frapporre tra sé e i terzi lo schermo di un soggetto di diritto per sottrarsi alle pretese dei creditori e per fruire indebitamente del beneficio della responsabilità limitata.

In tema di simulazione, la cosiddetta controdichiarazione costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Il contratto di cessione di quote di s.r.l. non soggiace tra le parti a particolari requisiti di forma, con la conseguenza che la prova della controdichiarazione non incontra, in via generale, limiti diversi e ulteriori da quelli inerenti alla prova testimoniale e per presunzioni ai sensi degli artt. 1417 e 2722 c.c. Peraltro, allorché la simulazione relativa riguardi un contratto a forma libera, non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Principi in tema di rapporti tra coobbligati

Costituisce ius receptum che le domande possono essere sinanco mutate – nei limiti descritti nella ben nota giurisprudenza di legittimità formatasi in materia – fino alla memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ma anche che, purché non ne muti la sostanza comunicativa (editio actionis: allegazione di petitum e causa petendi), esse possono ben essere lessicalmente riformulate anche in sede di precisazione delle conclusioni, salve limitazioni e riduzioni sempre ammesse in attuazione del principio dispositivo.

Il credito risarcitorio è un diritto soggettivo relativo, che può predicarsi esistente solo verso un debitore determinato (o più debitori determinati). Tradotta tale situazione sul piano processuale, ne deriva che chi si dica terzo rispetto ai rapporti di credito / debito che afferma esistenti solo tra altri non può far accettare l'esistenza del credito soltanto nei confronti dell'altro diverso presunto debitore senza la partecipazione dei titolari del diritto di credito, perché gli sarebbe consentito di agire esercitando un diritto altrui o incidendo su di esso senza la partecipazione al processo del suo titolare, in violazione dell'art. 81 c.p.c. In particolare provocherebbe, da terzo e senza la partecipazione del creditore, l'accertamento su chi è l'unico debitore di questi. Rispetto a questo accertamento, che si concreta nell'esercizio processuale di un diritto altrui, l'attore è privo di legittimazione attiva, talché il processo può svolgersi solo con la necessaria partecipazione del creditore. Se poi si ritenesse che quella sentenza non sarebbe opponibile al creditore per la sua mancata partecipazione al giudizio, allora l'attore sarebbe privo di interesse ad ottenerla. Invero quell'attore, quando condannato a pagare il creditore in separato processo, non potrebbe poi rivolgersi al (presunto) "terzo unico responsabile" né in via di regresso contro il condebitore solidale – poiché, in tal caso, i due alternativi debitori non si trovano in rapporto di solidarietà (art. 2055 c.c.) -, né a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché la sentenza che lo individua come debitore costituisce giusta causa del suo pagamento al creditore.

La domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore. Il condebitore è privo di interesse a far accettare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transatto ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transatto. Ma l'accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile.

La quota interna di responsabilità di un terzo chiamato può essere stabilita nel simultaneus processus perché, in quella sede, viene accertata anche la responsabilità (o no) dei convenuti/debitori verso l'attore/creditore, sicché è concesso, anche per motivi di economia processuale, accettare anche se ed in quale misura un soggetto pur non convenuto ma partecipante al processo a seguito di chiamata di terzo risponda ed in che misura del debito di cui si discute, accertandosi in questo modo la solidarietà del terzo chiamato nel debito. Nel processo autonomo, tuttavia, è ovviamente necessario che sussista un titolo in forza del quale il debitore/attore agisce verso il preteso debitore/convenuto. La domanda non può essere limitata al mero accertamento delle rispettive quote di responsabilità, accertamento rispetto al quale il debitore/attore non ha interesse, sia perché deve comunque l'intero al creditore, sia perché non sussiste un suo diritto che sia oggetto di turbativa da parte del debitore/convenuto.

Per agire in regresso contro altro debitore, il condebitore solidale deve avere pagato l'intero dovuto al creditore, o, quanto meno, una somma superiore a quella commisurata alla sua quota interna di responsabilità.

## **L'applicazione del criterio della competenza nel bilancio di esercizio di società di capitali**

Il bilancio è redatto secondo il criterio della competenza, per il quale l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano - *Rel. Nicola Fascilla – RG/13874/2021*

## **Sulla ripetizione dell'indebito**

**Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407**  
L'art. 2033 c.c. riconosce in capo a chi abbia effettuato un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi, decorrenti, rispettivamente, dal giorno del pagamento, se chi ha ricevuto l'indebito era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se era in buona fede. Tale norma rinviene la propria *ratio* nel principio per cui, nel nostro ordinamento, ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da giusta causa. Ne consegue che l'inesistenza originaria del titolo del pagamento ovvero il suo venir meno consentono la ripetizione di quanto corrisposto, poiché, diversamente, l'*accipiens* otterrebbe un arricchimento ingiustificato. Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., abbia per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Genova – RG/789/2025

## **Efficacia dei patti parasociali**

I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge). In applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## 01.02.1. Competenza del Tribunale delle imprese

Tribunale di Torino

### Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di società Cooperative per le cause relative a rapporti societari, nonché per le cause connesse con le prime

Ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012, le Sezioni Specializzate sono competenti con riferimento alle società cooperative per le cause ed i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'estinzione di un rapporto societario, nonché per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le prime (nella specie si è ritenuto che il giudizio fosse relativo ai rapporti societari tra la Cooperativa e il socio, in quanto una Cooperativa edilizia chiedeva di accertare l'avvenuta legittima esclusione del socio e la conseguente decadenza del medesimo dall'assegnazione in godimento dell'alloggio. Le altre domande della Cooperativa di rilascio dell'immobile, di pagamento dei canoni e dell'indennità per occupazione sine titulo sono state ritenute connesse alle prime).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Torino – RG/9135/2015

### Versamento a titolo di finanziamento, mancato ingresso nella compagine sociale e incompetenza del Tribunale delle imprese sull'azione restitutoria

L'erogazione di somme di danaro a titolo di finanziamento di una società, con la quale si prefiguri il successivo ingresso nella compagine sociale da parte del finanziatore, senza però che questo avvenga, basta ad inquadrare il negozio di finanziamento con i caratteri del mutuo, tale che il negozio giuridico stipulato tra le parti, configurandosi solo potenzialmente quale trasferimento di una quota sociale, non basta a collocare quel negozio nella materia attribuita alla competenza della sezione specializzata.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società controllata da una società pubblica a seguito di gara e danno conseguente a carenze informative sulle reali condizioni della società emittente**

Il giudice ordinario ha giurisdizione in relazione a un'azione promossa a titolo di responsabilità precontrattuale, o comunque aquiliana, dal socio privato che, dopo aver sottoscritto a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica un aumento di capitale di una società partecipata da una società pubblica, lamenti una carenza informativa in merito alle reali condizioni della società emittente suscettibile di configurare, a giudizio dell'attore, non già una mera anomalia della gara, bensì una attività, da parte della controllante pubblica, di dolosa induzione all'investimento (nella specie, il bando di gara, relativo ad una società concessionaria della gestione del servizio idrico, non avrebbe informato circa il mancato ottenimento di autorizzazioni ambientali e sull'esistenza di specifici impegni per investimenti assunti con la municipalità del luogo).

Il termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sofferto dal socio a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di informazioni incomplete e fuorvianti circa le condizioni della società emittente decorre dal momento dell'effettiva conoscibilità del pregiudizio da parte del sottoscrittore, tenuto conto delle circostanze del caso e dei tempi tecnici di reazione e di approfondimento delle effettive condizioni della società (nella specie, è stata valorizzata la circostanza che il socio entrante, a seguito della sottoscrizione, avesse acquisito la maggioranza del capitale e nominato la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Incompetenza del giudice civile a conoscere le richieste di sequestro conservativo formulate dalla parte civile costituita in un procedimento penale**

Spetta alla competenza esclusiva del giudice penale la pronuncia sul sequestro conservativo proposto da chi si sia già costituito parte civile nel processo penale, rientrando tale ipotesi nell'eccezione espressamente prevista dall'ultimo periodo dell'art. 669-quater, co. 6, c.p.c. (nel caso di specie il Tribunale, decidendo sul reclamo avverso l'ordinanza di rigetto di un ricorso per sequestro conservativo avente per oggetto quote di s.r.l., ha declinato la propria competenza a conoscere la domanda cautelare, perché formulata da un soggetto già costituitosi parte civile nell'ambito del procedimento penale).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compenso del sindaco per l'attività prestata: cognizione della sezione specializzata in materia di impresa

E' applicabile anche al rapporto tra società e sindaci l'orientamento di legittimità per il quale "va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso." (così, da ultimo, Cass. n. 2759/2016 nonché Cass. n. 14369/2015).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Vessatorietà delle clausole di foro esclusivo contenute in contratti commerciali e natura delle clausole di "patronage"

Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407

Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cd. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto da parte dell'oblato – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Al contrario, tale ipotesi non ricorre quando risulti che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. Di conseguenza, è infondata l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale individuato in una clausola negoziale frutto di contrattazione "individuale" (e non "seriale") tra le parti qualora sia basata sull'inopponibilità della clausola ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.

La clausola inserita nel capo «integrazioni e garanzie» di un contratto di finanziamento e collaborazione commerciale, in virtù della quale – in ossequio a una logica di *patronage* – la capogruppo della parte finanziata si sia obbligata a rifondere alla controparte una quota delle somme erogate ai fini della realizzazione del progetto commerciale se «per qualsiasi motivo» questo non venga terminato entro una certa data o se, in alternativa, la società controllata e finanziata rinunci all'iniziativa, non è una clausola penale ex art. 1382 c.c., trattandosi non di predeterminazione forfettaria di un danno da inadempimento, bensì di garanzia offerta alla finanziatrice di rientrare nella maggior parte degli importi erogati ove i lavori si siano protratti nel tempo.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Alcune questioni sulla “competenza” della sezione specializzata in materia di imprese e sull’applicabilità analogica dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a.

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza ma attiene alla mera ripartizione – amministrativa ed interna – degli affari, poiché ai sensi dell’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche la trattazione di processi non rientranti nelle materie attribuite alle medesime, con la conseguente inammissibilità del regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il giudice abbia declinato la propria c.d. “competenza” in favore della sezione specializzata (cfr. Cass, Ord. n. 7227 del 22/03/2017, Ord. n. 21774 del 27/10/2016). Di tale principio bisogna tener conto nell’ipotesi in cui un procedimento ordinario di cognizione concernente la restituzione di finanziamenti effettuati da un socio a favore della propria società (nel caso di specie una s.p.a.) venga instaurato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (di restituzione della somma finanziata) avanti la Sez. Spec. Imprese del medesimo Tribunale che ha designato il giudice competente in fase monitoria, piuttosto che avanti il Tribunale competente sulla base dei criteri di collegamento costituiti dalla causa del credito, dalla sede della società e dal *locus* di realizzazione del progetto per il quale è avvenuto il finanziamento.

D’altra parte, l’individuazione della Sez. Spec. Imprese competente alla risoluzione di una controversia di diritto societario tra più sezioni istituite presso distinti Tribunali solleva problemi attinenti alla competenza territoriale. In merito a quest’ultima, in difetto di eccezionale divieto fondato sull’inderogabilità *in subiecta materia* della competenza territoriale e quindi su di una sua natura funzionale (quale sussiste invece per l’opposizione), è rimessa alla parte che agisce in opposizione la scelta tra i fori facoltativi alternativamente previsti dalle regole generali di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c..

È dato acquisito che la fattispecie di cui all’art. 2467 c.c. vada riferita non a tutti gli apporti che i soci effettuino alla s.r.l. *durante societate* a titolo di finanziamento, ma solo a quelli che risultino erogati in una situazione di sproporzione dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in cui comunque, dato lo squilibrio finanziario della società, era ragionevole attendersi un conferimento in conto capitale. Soltanto per questa tipologia di finanziamenti, invero, vige la regola della postergazione e, ove rimborsati nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, dell’obbligo di restituzione. Ciò posto, si ritiene errata la tesi che rinviene la *ratio* della regola di cui all’art. 2467 c.c. nel mero obiettivo di contrasto dei fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Secondo la tesi criticata, accolta dalla Cass., Sez. I civ., n. 14056/2015, sarebbe consentito (oltreché opportuno) verificare, caso per caso, se una determinata società esprima un assetto dei rapporti sociali idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2467 c.c., il che, con specifico riferimento a una s.p.a., ben può condurre ad una risposta affermativa ove quest’ultima abbia modeste dimensioni o sia caratterizzata da una compagine sociale familiare o, comunque, ristretta. Diversamente, occorre sottolineare che: (a) l’appartenenza a un tipo richiama con immediatezza la disciplina relativa e crea [nei terzi e nei soci stessi] un affidamento meritevole di protezione in misura incomparabilmente maggiore che negli ordinari rapporti negoziali, imponendo di vagliare la possibile estensione o addirittura l’applicazione analogica ad un tipo capitalistico di una norma dettata per altro tipo di società di capitali con rigorosa cautela ermeneutica; (b) l’art. 2467 c.c., *da un lato*, si colloca all’interno di una disciplina organica introdotta consapevolmente nell’ambito di un’unitaria riforma complessiva delle società di capitali, in cui è esplicita ed evidente la scelta legislativa di dare alle s.r.l. una struttura tipologica autonoma e, conseguentemente, una regolamentazione differenziata, sotto quasi tutti i profili qualificanti, rispetto a quella della società azionaria; (c) *dall’altro lato*, costituisce una specifica regola di carattere imperativo che comprime la (fondamentale) regola generale dell’autonomia dei privati di modellare liberamente il contenuto dei rapporti patrimoniali tipici (nella specie, il mutuo ex art. 1322 co. 1° c.c.), rappresentando una vera e propria “eccezione a regola” che ne impedisce, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., l’applicazione «oltre i casi e i tempi in ess[a] considerati»; (d) *infine*, l’attuale sistema delle fonti consente di ricorrere all’applicazione estensiva o addirittura analogica (art. 12 disp. prel. c.c.) di una disposizione di legge, in quanto non sia possibile applicare alla fattispecie in esame la regola palesata «dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», atteso che una norma di legge direttamente applicabile non vi sia, e che occorra, in ossequio al dogma della completezza dell’ordinamento giuridico statuale, rinvenirne una.

Non sarebbe corretto invertire tale percorso argomentativo, invocando la supposta finalità dell’art. 2467 c.c. per poi dedurne l’applicazione ogni qual volta sia in concreto ravvisabile una società anche azionaria avente le sostanziali caratteristiche di una s.r.l., ma senza tuttavia dimostrare prima la necessaria esistenza della lacuna normativa nella specifica *sedes materiae*. Orbene, una lacuna di tal sorta per definizione non sussiste, dal momento che ai finanziamenti effettuati dagli azionisti alle s.p.a. da essi partecipate si applica – ove di reali

prestiti si tratti, e non di apporti di patrimonio assoggettabili alla regola del capitale sociale – la disciplina generale del mutuo e quella particolare che le parti vi abbiano dato in sede di stipulazione del relativo contratto. Tutto ciò, del resto, è confermato dall'art. 2497-*quinquies* c.c., che pone un'esplicita eccezione alla regola generale (trasponendo la regola dell'art. 2467 c.c. a prescindere dal tipo normativo della società finanziata) nello specifico caso, altrettanto eccezionale, in cui il finanziamento provenga da chi eserciti su una società in concreto l'attività tipica di direzione e coordinamento.

In realtà, la *ratio* dell'art. 2467 c.c. non va colta solamente nell'esigenza di scongiurare l'allocazione del rischio di impresa in capo ai creditori "non soci" in ipotesi di sottocapitalizzazione nominale, ma altresì nella presenza, all'interno della disciplina della s.r.l., di strumenti che consentono al socio di valutare agevolmente (e più efficacemente di quanto avvenga negli altri tipi sociali) l'opportunità di effettuare finanziamenti "anomali" in spregio alle ragioni dei creditori stessi. In tal senso, sono paradigmatici i poteri di gestione e controllo riconosciuti ai sensi degli artt. 2475 e 2476 c.c., che consentono al socio di s.r.l. di valutare in anticipo gli indici sintomatici di uno stato di crisi aziendale che rendano loro più conveniente l'erogazione di nuova finanza tramite forme di mutuo soggetto a rimborso, piuttosto che con apporti di capitale di rischio; poteri di gestione e controllo normativamente assenti nelle società azionarie (cfr. artt. 2381 ss. e 2422 c.c.), salva l'ipotesi in cui si tratti di azionisti che per altra via, e segnatamente per esercitare in fatto un potere di direzione e coordinamento ovvero comunque un'influenza dominante sulla società e sui suoi amministratori, siano in possesso delle informazioni "sensibili" sugli affari sociali e in grado di indirizzare questi ultimi (art. 2497-*quinquies* c.c.).

Muovendo da tali rilievi parrebbe pertanto senz'altro da escludere sia un'indiscriminata estensione della portata della disposizione a qualunque società per azioni sia la diversa pretesa di restringere il campo di applicazione della norma alle sole ipotesi di s.p.a. che in fatto presentino caratteristiche simili alla s.r.l.: *da un lato*, è comunque da escludere la possibilità di ravvisare effettive analogie nei meccanismi "formali" di funzionamento di una qualunque spa; *dall'altro*, parrebbe francamente impercorribile la diversa ipotesi di affidare il giudizio sull'ambito di applicazione della fattispecie a una valutazione *ex post* del giudice, quale soluzione manifestamente incompatibile con elementari esigenze in generale di certezza delle situazioni giuridiche, più in particolare di *buon governo societario* (tenuto conto che la concreta applicazione della norma risulta pur sempre affidata in primo luogo alla responsabilità degli amministratori).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Bologna – RG/193/2014

## **Esclusione e licenziamento del socio-lavoratore di cooperativa: competenza della sezione specializzata in materia di impresa**

Rientra nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, e non nella competenza per materia del tribunale ordinario nella sezione lavoro, l'accertamento della violazione di una clausola statutaria di società cooperativa da parte di alcuni soci-lavoratori della medesima, per cui è prevista, tramite provvedimento dell'organo amministrativo, la possibilità di esclusione e licenziamento degli stessi.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Diritto dell'amministratore al compenso e cognizione della sezione specializzata in materia di imrpesa**

Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti "relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Rapporto fra amministratori e società e competenza della sezione specializzata in materia di impresa**

Le controversie tra una società di capitali ed un suo consigliere d'amministrazione, aventi per oggetto domande di condanna della società al pagamento di somme *in thesi* dovute per l'esercizio delle funzioni d'ufficio, non sono da considerarsi soggette al rito processuale del lavoro ai sensi dell'articolo 409, comma terzo, del codice di rito civile in quanto (erroneamente) vertenti su un rapporto di lavoro bensì a quello ordinario e – integrando il rapporto fra amministratore e società un « rapporto societario » ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, lettera a), del decreto legislativo 168 del 2003 – nella ripartizione tra funzioni interne del Tribunale, è da considerarsi quale giudice da adire la sezione specializzata in materia di impresa, di cui al decreto medesimo.

Ciò anche in ragione del principio di immedesimazione organica dell'organo amministrativo che, in quanto funzionale alla vita della società, serve ad assicurarne l'efficiente agire sociale e non è pertanto assimilabile ad un contratto d'opera, di mandato né ad un rapporto connotato da (para)subordinazione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Invalidità di atti societari per falsità della firma e ambito della competenza del Tribuna del Registro delle Imprese**

Nel caso di ricorso avanti il Tribunale del Registro delle Imprese avverso l'iscrizione di un determinato atto societario presso il Registro stesso, al Giudice adito compete la verifica (i) della regolarità formale degli atti da iscrivere nonché (ii) della loro rispondenza – per quanto risulta dagli stessi documenti allegati alla richiesta di iscrizione – alle prescrizioni di legge, ai sensi dell'art. 2191 c.c.

Al Tribunale del Registro è precluso ogni accertamento concernente l'invalidità di tali atti derivante da circostanze non ricavabili dal documento presentato per l'iscrizione ovvero concernente la non autografia delle firme che vi figurano, il quale è demandato alla competente sede civile contenziosa (es. in via di impugnazione della delibera depositata e di connessa richiesta di sospensione cautelare ovvero in via di cognizione cautelare d'urgenza, ove ne sussistano i presupposti) ovvero alla sede penale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Esclusione socio da società cooperativa edilizia, rilascio, pagamento canoni e indennità di occupazione**

Qualora sia richiesto, in via pregiudiziale, l'accertamento della legittimità della delibera di esclusione (della parte convenuta) da una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, la competenza in ordine a eventuali domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell'indennità per occupazione *sine titulo* relative agli immobili di proprietà della cooperativa, sono di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa. La richiesta di accertamento della legittimità dell'esclusione è infatti una domanda che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, nonché una domanda riguardante una questione pregiudiziale ossia una "domanda connessa" ai sensi dell'art. 3, 3° comma, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (connessione oggettiva propria).

L'importo dovuto dal (l'ex) socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa per occupazione *sine titulo* degli immobili di proprietà della prima è determinato attraverso l'applicazione, in via analogica, del criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna"), e comunque con modalità corrispondente a quanto la cooperativa avrebbe percepito dall'assegnazione ad altro socio, qualora l'occupante avesse rilasciato tempestivamente l'immobile.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza delle sezioni impresa e finanziamento infragruppo**

Con riferimento alla lite avente ad oggetto una fattispecie di finanziamento della controllata da parte dei soci della controllante e del relativo diritto di regresso fra soci, è competente per materia, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. a) del d. lgs n. 168/2003, la sezione specializzata delle imprese del Tribunale competente per territorio, e ciò in quanto la fattispecie in oggetto è relativa a vicende inerenti a rapporti societari.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Morosità del socio di società cooperativa e decadenza dall'assegnazione in godimento dall'alloggio sociale**

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Esclusione del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa

La Sezione Specializzata in materia di Impresa è competente anche in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell'indennità per occupazione *sine titulo* nei confronti del socio di cooperative edilizia a proprietà indivisa, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione da socio con correlata decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale.

La delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa comporta la decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza del Tribunale delle Imprese in relazione all'esclusione del socio moroso di cooperativa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese è competente, tra l'altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, cosicché la controversia concernente l'esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia è di competenza del Tribunale delle Imprese.

L'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede che le Sezioni Specializzate *“sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”*. Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi della connessione impropria. Dunque, la Sezione Specializzata in materia di Impresa è competente anche in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell'indennità per occupazione *sine titulo*, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione da socio con correlata decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Esclusione del socio moroso di società cooperativa edilizia: competenza del tribunale delle imprese**

La domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia a causa della grave situazione di morosità deve essere proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.

Ciò sul presupposto che l'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), prevede espressamente che le Sezioni Specializzate siano competenti, tra l'altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto societario.

L'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede poi che le Sezioni Specializzate *"sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2"*. Sono pertanto rimesse alla cognizione del Tribunale delle Imprese - in quanto connesse sotto il profilo oggettivo alla domanda di esclusione - anche le domande finalizzate alla condanna del socio escluso (i) al rilascio immediato dell'immobile e (ii) al pagamento dell'importo dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Incompetenza per materia della sezione impresa**

L'incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa**

All'interno del tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all'assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari e non questione di competenza.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Prevalenza della sostanza sulla forma nella declaratoria di incompetenza e riassunzione della causa davanti alla Sezione Specializzata in materia di impresa**

La riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c dinanzi al giudice della Sezione Specializzata in materia di impresa, funzionalmente competente [nella specie, per un giudizio in materia di revoca senza giusta causa del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società], determina la prosecuzione del processo originario, con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali già verificatisi. Pertanto ai fini dell'individuazione della pendenza della controversia deve farsi riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio.

Seppure il giudice inizialmente adito, anziché dichiararsi incompetente, abbia formalmente pronunciato l'inammissibilità della domanda, la natura sostanziale di declaratoria di incompetenza può essere ricavata dal contenuto del provvedimento. A nulla rileva, in tal caso, la mancata fissazione del termine per la riassunzione, trovando applicazione il termine di legge ex art. 50 c.p.c.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza del Tribunale delle Imprese sulla azione di responsabilità ex art. 146 comma 2 l.f. e sulla domanda di pagamento del compenso di un ex amministratore di una società**

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è quindi di competenza del Tribunale delle Imprese.

E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva allorquando l'autorizzazione del Giudice Delegato sia sopraggiunta nel corso del giudizio in quanto, per costante giurisprudenza del S.C., la mancanza iniziale di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore è suscettibile di sanatoria, con effetto "ex tunc" (sempre - però - che l'inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice).

La richiesta di liquidazione del compenso da parte di un ex amministratore di una società di capitali (nella specie: società a responsabilità limitata) rientra tra le materie che l'art.3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art.2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, assegna alla competenza ingerogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Atti interruttivi della prescrizione. Competenza del Tribunale fallimentare.

In forza dell'art. 2943, quarto comma, c.c., per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, dal lato soggettivo, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dal lato oggettivo, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione di adempimento in forma scritta, idonea a manifestare, anche senza l'uso di formule solenni, l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Ai sensi degli artt. 92 e ss. l.f. per poter partecipare al concorso, mediante insinuazione al passivo, i creditori devono essere titolari di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento, ossia fondati su un titolo o su una causa o comunque su una situazione giuridica anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Per azioni derivanti dal fallimento, ex art. 24 l.f., che radicano la competenza del Tribunale fallimentare, devono intendersi tutte quelle azioni che incidono sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono presupposto logico-giuridico di una successiva sentenza di condanna o comunque di una pretesa nei confronti della massa.

A fronte di tali principi ormai consolidati, si pongono invece questioni per quanto riguarda le eccezioni di compensazione: l'art. 56, primo comma, l.f., infatti, prevede che "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento".

Secondo un orientamento la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare riguarderebbe anche l'eccezione di compensazione, in quanto la stessa presupporrebbe pur sempre l'accertamento di un debito del fallito; nel caso, invece, di domanda riconvenzionale la questione pacificamente non si pone ed alcun dubbio è ipotizzabile sulla inammissibilità o improcedibilità di una tale domanda.

Secondo altro orientamento non sarebbe invece operante il suddetto regime speciale per l'accertamento del passivo nel caso appunto di mera eccezione riconvenzionale, ossia di eccezione diretta esclusivamente a paralizzare la domanda attrice e ad ottenere il rigetto totale o parziale della domanda; pertanto, se l'accertamento del controcredito viene richiesto non ai fini della partecipazione al concorso, ma soltanto per contrastare la pretesa del soggetto poi fallito, non appare necessario -secondo detto orientamento- alcun tipo di accertamento in sede concorsuale.

Nel caso in cui, tuttavia, vi sia già stato un accertamento giudiziale in sede fallimentare sull'inesistenza del credito eccepito in compensazione (dal soggetto convenuto in giudizio dalla curatela per l'adempimento di un suo debito verso il Fallimento), non si deve procedere alla verifica della necessità o meno della sospensione del giudizio ordinario ovvero alla riunione a quello pendente dinanzi al Tribunale fallimentare.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali: competenza territoriale e presupposti

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. per le domande risarcitorie da fatto illecito extracontrattuale, il luogo in cui sorge l'obbligazione, cd. "forum *delicti*", deve essere identificato nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica. Poiché nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum *delicti*", previsto dall'art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento. Dunque, nel giudizio promosso da una società, avente personalità giuridica, per il risarcimento dei danni da fatto illecito nei confronti degli amministratori di una diversa società, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui hanno sede (cfr. art. 19 c.p.c.). Tale individuazione corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute pregiudizievoli della condotta illecita e soddisfa pienamente le esigenze di certezza implicate dal principio di precostituzione del giudice naturale.

Gli artt. 2394 e 2486 c.c. prevedono una responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali per danno indiretto o riflesso causato dall'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione e l'integrità del patrimonio sociale costituente la garanzia generica per il soddisfacimento del credito ai sensi dell'art. 2740 c.c., in quanto il danno ai creditori costituisce effetto del depauperamento del patrimonio sociale della società debitrice, la quale è il soggetto direttamente danneggiato dalla *mala gestio* degli amministratori.

Nell'esercizio del corrispondente rimedio risarcitorio il creditore/attore deve allegare e provare, oltre al presupposto dell'insufficienza patrimoniale, quali siano le condotte inadempienti compiute dagli amministratori rispetto al patrimonio sociale e il danno, elemento questo costituito dalla differenza tra quanto la società debitrice avrebbe pagato se l'atto lesivo del suo patrimonio non fosse stato compiuto e quanto la società debitrice è in grado di pagare a seguito dell'atto lesivo. Siffatto criterio di individuazione del danno è reso cogente dalla circostanza che il presupposto dell'azione – cioè l'insufficienza patrimoniale della società – innesca di necessità il concorso dei creditori sul patrimonio sociale, proprio in quanto insufficiente. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all'introduzione del terzo comma dell'art. 2486 c.c., disposta dall'art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sull'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale

All'interno del Tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all'assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari dell'ufficio giudiziario e non questione di competenza.

L'eccezione di incompetenza per territorio derogabile nelle cause relative a obbligazioni deve essere svolta dal convenuto contestando, entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 38 c.p.c., la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali, posti dall'art. 18 e 19 c.p.c., sia speciali previsti nell'art. 20 c.p.c., dovendo altrimenti la competenza del giudice adito ritenersi radicata con riferimento ad uno dei fori non contestati.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Causa di garanzia contro società estera e competenza territoriale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa**

La competenza territoriale per le cause di garanzia proposte contro società con sede all'estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, che ricadono nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, non è regolata dall'art. 4, comma 1 bis, bensì dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003. Infatti, l'art. 4, comma 1 bis, D. Lgs. n. 168/2003 menziona unicamente l'art. 33 c.p.c., omettendo qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall'art. 32 c.p.c. Tale omissione non può essere considerata frutto di mera dimenticanza, essendo piuttosto indicativa dell'intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici Sezioni specializzate al di là dell'ipotesi di cumulo soggettivo; ed invero, nelle materie devolute alle Sezioni specializzate la connessione (sussistente in particolare tra la causa di garanzia, sia propria che impropria, e la causa principale) è espressamente e separatamente regolata dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 168/2003. [Il Tribunale di Bologna ha così ritenuto che la causa di garanzia proposta nei confronti di una società estera, appartenesse alla propria competenza e non a quella del Tribunale di Genova, in applicazione dell'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza della sezione specializzata in materia di impresa**

L'art. 3 comma 2 del d.lgs. 168/2003 prevede che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, mentre rientra nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

Nel caso di specie il tribunale ha risolto la questione in termini di difetto di competenza del tribunale delle imprese a favore di quella del tribunale civile ordinario per una controversia avente ad oggetto la debenza a un consorzio volontario con attività esterna, costituito in forza e ai sensi dell'art. 2602 e seguenti c.c. e non in forma di società (e che trova quindi la sua disciplina nel libro V, titolo X, capo II del codice civile) di somme ad esso dovute a vario titolo (nello specifico si trattava di crediti per "contributi"; "costi di gestione", "imposte"), e per la quale ha ritenuto sussistere il difetto di competenza del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Impresa, essendo competente il Tribunale di Modena (8 marzo 2021).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza del Tribunale delle Imprese per violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA**

Una controversia avente ad oggetto la violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA deve ritenersi di competenza delle Sezioni Specializzate, dovendo rientrare tra quelle relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, che l’art. 3 comma 1 lett. b) del d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 rimette alla competenza delle sezioni specializzate.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza del Tribunale delle Imprese per l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito da compenso dell’ex amministratore di S.r.l**

Il credito azionato dall’ex amministratore nei confronti della società, relativo al pagamento del compenso attribuitogli, trova il proprio titolo nel rapporto societario *inter partes*, che non rientra fra quelli ricompresi nell’art. 409 n.3 c.p.c., per cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente tali rapporti deve svolgersi secondo il rito ordinario collegiale, avanti alla sezione specializzata imprese competente per territorio, con la conseguenza che non trovano applicazione né il rito del lavoro né la mancata sospensione dei termini feriali.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza del Tribunale delle Imprese in relazione all’esclusione del socio moroso di cooperativa**

Qualora sia richiesto, in via pregiudiziale, l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione (della parte convenuta) da una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, la competenza in ordine a eventuali domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione *sine titulo* relative agli immobili di proprietà della cooperativa, sono di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa. La richiesta di accertamento della legittimità dell’esclusione è infatti una domanda che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, nonché una domanda riguardante una questione pregiudiziale ossia una "domanda connessa" ai sensi dell’art. 3, 3° comma, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (connessione oggettiva propria).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza della sezione impresa per controversie connesse a trasferimento di partecipazioni sociali

Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.

La competenza del Tribunale delle Imprese non dà luogo a una questione di competenza in senso stretto, ma di mera ripartizione interna della controversia all’interno del Tribunale.

Secondo il preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale, infatti, “la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate del medesimo tribunale — ivi comprese quelle del cd. tribunale delle imprese — non implica insorgenza di una questione di competenza per materia, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio giudiziario, insuscettibile di dar luogo al regolamento di competenza: pertanto, laddove il tribunale affermi essere la sola controversia relativa alle domande riconvenzionali da trattare nella sezione lavoro, e quella relativa alle domande principali da trattenere, invece, presso lo stesso tribunale delle imprese, non si dà luogo ad una questione di competenza per materia. Infatti, la ripartizione, all’interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate — impresa, lavoro, fallimento — non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, a differenza di quanto avviene per le controversie agrarie devolute alle sezioni specializzate agrarie” (Cass.civ., sez. VI, 24/05/2017, n. 13138).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Azione revocatoria di un contratto di permuta di partecipazioni in società

L’azione revocatoria di un contratto di permuta di partecipazioni in società di capitali rientra nella competenza dell’intestata Sezione specializzata in materia d’impresa.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Affitto di azienda, azione di responsabilità e competenza della Sezione Imprese

La preliminare eccezione di incompetenza deve ritenersi infondata perché nel caso di specie sul criterio territoriale ha valenza assorbente il criterio funzionale di attribuzione alla sezione specializzata, vertendo la controversia sulle azioni di responsabilità promosse contro i componenti dell’organo amministrativo e risultando quindi attratte le cause e i procedimenti quando tra le domande proposte sia ravvisabile un rapporto di connessione oggettiva e soggettiva.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Annnullamento della transazione, competenza della Sezione specializzata, negoziazione assistita, rappresentanza processuale e litisconsorzio necessario**

La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che la controversia ha ad oggetto le garanzie prestate dalla parte venditrice a tutela della parte acquirente in ordine alla reale consistenza patrimoniale della società al momento della vendita e che queste rientrano nella definizione di “diritti inerenti” alle partecipazioni sociali, ha confermato la competenza della sezione specializzata).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese consiste in una distribuzione interna degli affari dell’Ufficio Giudiziario**

L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale *ex art. 3 del d.lgs. 168/2003* ha valenza meramente tabellare nella distribuzione interna degli affari, quindi la trattazione della materia da parte di una sezione ordinaria del medesimo Tribunale non può costituire una ipotesi di incompetenza funzionale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza**

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che una sezione ordinaria del tribunale non è incompetente a trattare una causa che andrebbe assegnata alla sezione dello stesso tribunale specializzata in materia di impresa .

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Tribunale delle imprese e inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.**

Il Tribunale delle imprese decide sempre in composizione collegiale le controversie rimesse alla sua cognizione ed è quindi inammissibile, innanzi ad esso, il ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*

In tale contesto non sarebbe neanche possibile ipotizzare la trasformazione della causa da procedura a cognizione sommaria a procedura a cognizione piena, in quanto tale modifica attiene alla fase della trattazione e dell'istruttoria, ma presuppone pur sempre che la causa sia stata introdotta correttamente, come del resto si desume dall'art. 702 *ter*, 2° comma, c.p.c., che è chiaro nel prevedere *tout court* la dichiarazione di inammissibilità in caso di domanda non rientrante fra quelle previste dal precedente art. 702 *bis* c.p.c.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza del Tribunale delle Imprese per le cause di responsabilità della banca per abusiva concessione del credito**

La domanda giudiziale con cui si chiede di accertare la responsabilità di un istituto bancario per aver concesso abusivamente credito ad una società e aggravato così lo stato di dissesto della stessa, integrando un'ipotesi di concorso del terzo negli atti di *mala gestio* degli amministratori, deve essere attribuita alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, così come previsto dall'art. 3 co. 2 let. a) del d.lgs. n. 168 del 27 giugno 2003. La fattispecie, infatti, pur riguardando soggetti estranei alla compagine sociale, inerisce pur sempre a "rapporti societari", in quanto la soluzione circa la responsabilità dell'istituto di credito implica necessariamente il vaglio della condotta degli amministratori e della loro responsabilità nei confronti della società per gli atti di *mala gestio*.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza del Tribunale delle Imprese in merito alle azioni di regresso nei confronti di esponenti societari sanzionati per violazioni della disciplina del TUF**

Rientrano nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di regresso esercitate (ai sensi dell'art. 195 t.u.f. *ratione temporis* applicabile) nei confronti dei cessati amministratori dalla società quotata che ha effettuato, quale responsabile solidale, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di questi ultimi per violazione delle disposizioni del TUF, dovendo essere ricondotte, al pari di tutte le liti che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, all'ambito dei "rapporti societari" di cui all'art. 3 d. lgs n.168/2003.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Controversia tra società cooperativa e socio escluso relativa a rapporto di locazione: non vi è connessione con la materia societaria**

La controversia tra la società cooperativa edilizia e l'ex-socio assegnatario di un immobile in godimento per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione e per sentirlo, conseguentemente, condannare al rilascio dell'immobile nonché al pagamento dei corrispettivi rimasti insoluti e accessori di legge è devoluta alla cognizione del giudice del lavoro lavoro e non delle Sezioni Specializzate in materia di Imprese [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il contratto di assegnazione dell'immobile fosse qualificabile come un contratto di locazione e che non fosse stata proposta alcuna domanda o questione connessa alla materia societaria, poiché risultava tra le parti pacifica la sorte del rapporto sociale e di quello accessorio di assegnazione].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Incompetenza del Tribunale delle Imprese per le cause aventi ad oggetto una cessione d'azienda**

Una controversia avente ad oggetto una cessione di azienda non rientra nelle materie di competenza ex lege della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, così come previsto dal D.Lgs 168/2003, come risultante a seguito delle innovazioni introdotte con D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2012.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa a conoscere di contratto preliminare di società

Ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, le Sezioni Specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto societario. Ciò posto, si deve notare che l'*incipit* dell'art. 3, co. 2 cit., attribuisce alle SSI competenza "relativamente alle società", dunque, e salvo eccezioni, alla condizione che le questioni societarie si riferiscano a società *già costituite*. Perciò l'eccezione data dall'essere la competenza delle Sezioni specializzate estesa a "le cause e i procedimenti [...] relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti [...] la costituzione [...] di un rapporto societario [...] ", se riferita alla stessa costituzione della società, non può che essere intesa letteralmente e, in particolare, a cause e procedimenti aventi ad oggetto "rapporti societari" immediatamente ricollegabili all'atto di costituzione od al procedimento di costituzione della società (artt. 2328 e s., 2333 e s., 2463 e s. c.c.).

Orbene, non rientrano nella sfera di competenza delineata dalle norme richiamate le controversie aventi ad oggetto obblighi contrattuali attuali relativi alla costituzione in futuro di una società, soprattutto ove nel concreto parte attrice chieda la risoluzione del contratto preliminare e non già la sua esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c., sicché ben si può constatare come tra le parti non sia mai sorto alcun rapporto societario. Né un contratto preliminare di costituzione di società può configurarsi come un patto parasociale, quest'ultimo presupponendo indefettibilmente che una società sia stata costituita, tanto vero che né il contratto preliminare di costituzione di società né le trattative volte a concluderlo sono regolati in alcun modo e per alcun aspetto da norme societarie ed invece solo da quelle che vigono in genere nella materia contrattuale.

Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, così come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012 n. 27), "ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della Corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa". Non è, pertanto, fondata l'assunzione circa l'esistenza di un automatico collegamento tra l'ambito delle attribuzioni delle sezioni specializzate in materia d'impresa e l'attribuzione della causa alla cognizione del tribunale collegiale, potendo accadere che i giudici delle Sezioni Specializzate in materia di impresa siano abilitati a conoscere in veste di Giudice Unico controversie estranee alla competenza di tali Sezioni.

[Nella specie, il Tribunale di Milano – dopo aver rilevato l'ammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introattivo del giudizio, vista l'incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia di Imprese a decidere la presente controversia – ha rigettato il ricorso, escludendo la sussistenza della responsabilità precontrattuale lamentata visto che i soggetti che avevano partecipato alle trattative erano privi di poteri rappresentativi. In particolare, il Tribunale di Milano ha rilevato che le relazioni familiari che legano determinati soggetti alle parti obbligate contrattualmente alla costituzione della società non sono giuridicamente rilevanti ai fini del riconoscimento in capo ai familiari di poteri di rappresentanza in nome e per conto delle parti stesse. Nemmeno può essere invocato il principio di apparenza a tutela dell'affidamento dei terzi qualora agli atti processuali vengano acquisiti elementi probatori univoci dai quali risulti pacificamente che a stipulare l'atto costitutivo di società siano autorizzati soltanto i legali rappresentanti delle parti del preliminare].

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Incompetenza funzionale del tribunale ordinario adito in sede monitoria in luogo della sezione speciale in materia di imprese**

È infondata l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza funzionale inderogabile del tribunale ordinario adito in sede monitoria anziché della competente sezione speciale in materia di imprese del medesimo tribunale in quanto, laddove entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, il rapporto tra le stesse non attiene alla competenza ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c., rientrando, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Giurisdizione del giudice italiano e del ricorso per sequestro conservativo in mancanza di prova circa l'inadeguatezza dei beni del debitore a garantire le ragioni creditorie del ricorrente**

A mente dell'art. 669quinquies c.p.c., in pendenza di giudizio arbitrale la domanda cautelare va proposta al "giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito".

La valutazione in tema di giurisdizione deve condursi, come si desume dal principio di cui all'art. 5 c.p.c., sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come '*ab initio*' formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito.

Non sussiste il periculum in mora necessario per concedere il sequestro conservativo quando la società resistente - più che realizzare operazioni in danno della ricorrente - risulta avviata su percorsi liquidatori di per sé leciti, portati a conoscenza della controparte e non connotati in senso svalutativo dei propri assets, nell'ambito dei quali permangono ancora beni la cui adeguatezza a garantire le ragioni di credito avversarie non viene smentita dalla ricorrente [con tale motivazione il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto da una società nei confronti di un'altra a tutela di un asserito credito derivante da una cessione di partecipazioni].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza territoriale, cumulo soggettivo e limiti all'applicazione dell'art. 33 c.p.c.

Qualora le domande proposte dall'attore siano equiordinate tra loro, potrà trovare applicazione l'art. 33 c.p.c., in forza del quale le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.

Un limite all'applicazione dell'art. 33 c.p.c. discende dall'applicazione del principio secondo cui la modifica della competenza non ha luogo nel caso di convenuto fittizio. Per attribuire alle parti la qualità di attore e convenuto e fondervi uno spostamento di competenza, è necessario che entrambi abbiano un reale interesse alla pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, qualora una delle domande appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine di derogare alla competenza territoriale.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Roma – dopo aver rilevato che l'attore aveva proposto domande equiordinate: una proposta anche nei confronti di P.A. con sede a Roma e l'altra proposta solo nei confronti di un Consorzio con sede a Messina – ha escluso l'applicabilità dell'art. 33 c.p.c. perché ha ritenuto che la prima domanda fosse artificiosa (finalizzata esclusivamente a spostare la competenza davanti al Foro di Roma), sicché la competenza doveva essere valutata solo con riferimento alla seconda domanda. Per tale domanda i soli Giudici competenti erano il Tribunale di Palermo o, in alternativa, il Tribunale di Catania; pertanto, davanti a tali Giudici (e non davanti al Tribunale di Roma) avrebbe dovuto essere radicata la controversia].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Poteri del conservatore e del giudice del Registro delle Imprese

Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione).

Il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto di cui la legge prevede l'iscrizione.

Il conservatore ha la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. La verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (*recte*: può implicare) anche una attività d'interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere.

All'ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nelle s.r.l., si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l'intenzione di recedere, accetti, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge, e quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione sia acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggettivo, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell'eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito *ex art. 2473 c.c.*

È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.

L'inadempimento, da parte del socio di s.r.l. recedente, dell'obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa trasferendo la quota ai soci o ai terzi individuati *ex art. 2473 c.c.* legittima gli altri soci all'esperimento dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c..

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza ed esclusione del socio moroso dalla cooperativa e condanna del medesimo al rilascio dell'alloggio sociale, al pagamento dei canoni dovuti e all'indennità di occupazione sine titulo

In forza di quanto statuito dall'art. 3 del D.Lgs. 27/06/2003 n. 168, come modificato dall'art. 2 del D.L. 24/01/2012 convertito in L. 24/03/2012 n. 27, sussiste la competenza funzionale del Tribunale specializzato in materia di Impresa a decidere in merito alle controversie che riguardano l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto societario relativo alle Società Cooperative (Titolo VI c.c.).

Appare corretta la previsione del regolamento delle espulsioni dei soci che, conformemente a quanto disposto dall'art. 1591 c.c., calcola l'indennità di occupazione *sine titulo* dell'immobile sociale, da parte dell'ex socio moroso, nella misura corrispondente al canone di godimento, comprensivo delle spese. Al riguardo, la Cassazione ha osservato infatti che: *"La disposizione sancita dall'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo (...), per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno"* (Cfr. Cass. n. 15301/2000).

L'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c. di pagare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale (Cfr. Cass. n. 7670/1993).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## L'eventuale fondatezza dell'eccezione di incompetenza nel merito non paralizza la pronuncia cautelare

Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter c.p.c.) ma nell'attuale pendenza della lite davanti al giudice (art. 669-quater c.p.c.). Pertanto, il giudice cautelare, davanti al quale pende la causa, ha il potere di pronunciare su istanze cautelari, anche se competente a decidere nel merito sia altro giudice ordinario oppure l'arbitro. Un'eventuale eccezione di incompetenza, ancorché ritenuta fondata, non può paralizzare la pronuncia cautelare, dato che la sua ratio consiste nel fornire una risposta urgente a un pericolo di danno imminente.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Cessione di partecipazioni e donazione dissimulata: competenza e requisiti dell’animus donandi**

La domanda avente ad oggetto l'accertamento della simulazione di atti di cessione di partecipazioni in società a responsabilità limitata, è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) e comma 3 D.lgs. 168/03, anche qualora gli atti di cessione siano anteriori a tale normativa, posto che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

Nell'ipotesi di donazioni di partecipazioni societarie in favore di soggetti del tutto estranei alla sfera affettiva del *de cuius*, la sproporzione tra il valore del bene dichiarato nell'atto notarile e quello di mercato non è un indizio grave dello spirito di liberalità, in quanto è possibile e, anzi, più probabile che una parte del prezzo sia stata versata “in nero”.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Contratto di cessione delle partecipazioni sociali e competenza della sezione specializzata in Materia d’Impresa**

Le controversie inerenti al contratto di cessione delle partecipazioni sociali radicano la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo ed esclusivamente se il detto contratto costituisce l’oggetto del giudizio, quindi, solo quando il *thema decidendum* è costituito dalla validità e/o dall’efficacia del contratto di cessione delle quote societarie. Nell’accezione di “rapporti societari” dunque non può esservi inclusa la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.

La competenza della Sezione specializzata imprese deve essere determinata in base all’oggetto della controversia, dovendo sussistere per la sua affermazione un legame diretto tra questo, le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Per petitum sostanziale si intende l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Pertanto, il Tribunale delle Imprese è competente quando la lite ha un fondamento endosocietario, ossia ha come oggetto vicende in grado di incidere e modificare concretamente la struttura della società, dei rapporti societari e quindi la vita sociale stessa [nella specie il Tribunale ha escluso la competenza della SS.II., le parti attrici non lamentando l’invalidità del contratto con cui le quote sono state trasferite, al contrario considerato regolarmente perfezionato, lamentando piuttosto il mancato pagamento di un credito collegato alla cessione delle quote].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie tra la società e gli amministratori o sindaci per il pagamento dei compensi**

Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in merito alle controversie tra la società e gli amministratori o i sindaci riguardanti le somme dovute in relazione all'attività dagli stessi esercitata quali organi della società; tale materia, infatti, è ricompresa nell'ambito dei rapporti societari di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) D.L.vo n. 168/2003, tenuto conto sia della formulazione letterale della norma, sia della sua *ratio* tendente a concentrare la materia societaria innanzi al giudice specializzato.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Catanzaro – RG/2215/2018

## **Incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa**

Non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa l'impugnazione del provvedimento di esclusione da una società di persone, così come quello da un consorzio che non sia costituito in forma di società di capitali.

La presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, nello statuto di una società, comporta l'improponibilità della domanda del socio per l'annullamento della delibera con cui è stato escluso dalla società.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Bologna – RG/12658/2019

## **Esclusione del socio da una società cooperativa**

Appartiene alla competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese la controversia promossa da una società cooperativa avente ad oggetto l'accertamento della perdita della qualità di socio del convenuto, nonché, per connessione, quelle inerenti le altre domande aventi ad oggetto il rilascio dell'alloggio sociale e il pagamento dei canoni.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Catanzaro – RG/1471/2021

## **Incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa**

Non è di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia relativa a un ente pubblico non economico che non esercita attività di impresa, quale l'organo istituito con Regolamento Regionale per l'autodisciplina e l'autogoverno di una professione il cui compito è custodire l'Albo professionale ed intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali (nella specie il Collegio Regionale dei maestri di sci della regione Calabria).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Esclusione del socio da società cooperativa, domanda di rilascio e di pagamenti dei canoni**

Le domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell'indennità per occupazione *sine titulo* di un alloggio sociale proposte nei confronti del socio di cooperativa assegnatario dell'immobile ed escluso dalla società per morosità nel pagamento dei canoni sono di competenza della sezione specializzata in materia di imprese, in quanto presuppongono il previo accertamento della legittimità dell'esclusione del socio con correlata decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza territoriale per le controversie relative a rapporti di agenzia**

La competenza territoriale inderogabile del Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, disposta per le controversie relative a rapporti di agenzia dagli artt. 409, n. 3 e 413, co. 4 c.p.c., comprende anche la domanda restitutoria del compenso provvigionale garantito anticipatamente e corrisposto all'agente in forza di un contratto accessorio al contratto principale di agenzia, considerati lo stretto collegamento volontario e funzionale, l'esplicita accessorietà, la configurazione provvigionale del compenso e l'opportunità di cognizione unitaria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza della sezione specializzata in materia di impresa**

È competente la Sezione Specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) e co. 3, d.lgs. n. 168/2003, a decidere sulla controversia avente ad oggetto il rapporto tra la cooperativa di abitazione ed il socio, relativa all'estinzione del rapporto societario (per effetto della delibera di esclusione) e alle questioni ad essa connesse (rilascio dell'immobile e pagamento dei canoni insoluti).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sull'indennità di fine mandato dell'amministratore**

La domanda giudiziale avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di fine mandato in favore dell'amministratore si inquadra nell'ambito delle controversie relative al compenso degli amministratori di società di capitali, le quali sono devolute alla competenza tabellare delle sezioni specializzate in materia di impresa, rientrando nel novero dei procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto societario.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Simulazione di compravendita di partecipazioni s.r.l.: competenza delle Sezioni Specializzate

La domanda di accertamento della simulazione della compravendita di partecipazioni sociali di s.r.l. rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa in quanto competenti a conoscere delle controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali di società di capitali e ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, ai sensi dell'art. 3 D.lgs 168/2003.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le società con sede all'estero: la disciplina di cui all'art. 4, co. 1 bis, del d.lgs. n. 168/2003 trova applicazione anche in caso di c.d. cumulo soggettivo

L'art. 4, co. 1 *bis*, d.lgs. n. 168/2003 disciplina la competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le controversie di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 168/2003 nelle quali è parte una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. Tale norma introduce una deroga normativa ai generali criteri di ripartizione territoriale delle controversie *in subiecta materia*, che non soffre eccezioni o distingue a seconda che la condizione extraterritoriale riguardi la parte attrice o la parte convenuta. Ciò in quanto, da un lato, la *ratio* sottesa alla norma *de qua* (concentrazione, specializzazione, accesso) opera pienamente in presenza di entrambe le predette situazioni soggettive e, dall'altro, il legislatore ha utilizzato, indistintamente, il termine "parte" riferibile tanto all'attore quanto al convenuto, facendo poi esplicito richiamo all'art. 33 c.p.c., peraltro significativamente preceduto dall'avverbio "anche", non per circoscrivere il perimetro soggettivo di efficacia della nuova disciplina (al solo convenuto), bensì unicamente al fine di meglio precisare, in modo dirimente e risolutivo, che la disciplina ivi stabilita debba trovare applicazione anche nel caso di c.d. cumulo soggettivo, ovvero di cause con più società convenute, alcuna delle quali di diritto nazionale e altre con sede principale all'estero e, dunque, per prevenire, a priori, la possibilità di fenomeni di c.d. *vis* attrattiva territoriale della prima (convenuta con sede in Italia) nei confronti delle seconde (con sede all'estero).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sulla competenza della Sezione Specializzata per ragioni di connessione

Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese nel caso in cui la domanda di simulazione o nullità del contratto sia esercitata congiuntamente, per ragioni di connessione, alla domanda di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore di società cooperativa.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa nelle controversie relative alle partecipazioni sociali**

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti a queste ultime, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questo con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi*, per intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Il mero accertamento negativo del credito inerente ad operazioni di finanziamento in ragione della nullità dei contratti di acquisto di azioni e dei collegati contratti di finanziamento per asserita violazione della disciplina di cui all’art. 2358 c.c., non avendo alcun legame con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali eventualmente discendenti dall’acquisto di azioni, non rientra nelle materie riservate *ope legis* alla competenza, funzionale e inderogabile, delle sezioni specializzate in materia di impresa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Bologna – RG/16730/2018

## **Sull’eccezione di difetto di giurisdizione**

Qualora il Tribunale, ab origine adito, abbia omesso di pronunciarsi espressamente sull’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarando però la propria incompetenza per materia e la suddetta pronuncia non sia stata impugnata con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., si ritiene che una siffatta decisione, incontrovertibile ex art. 44 c.p.c. in punto di competenza, contiene in sé, ancor prima, anche la parimenti non più contestabile positiva affermazione della giurisdizione del Giudice Nazionale indicato come competente a conoscere, *ratione materiae*, della controversia, essendo il tema della giurisdizione assolutamente prioritario e pregiudiziale anche rispetto a quello sulla competenza.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Bologna – RG/21290/2019

## **Incompetenza territoriale della Sezione Specializzata in materia di impresa**

A norma dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative a contratti è competente il Giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione. Poichè il contratto si considera concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.) , il foro competente è quello del luogo in cui tale accettazione è pervenuta a conoscenza del proponente. In mancanza di prova diversa, qualora il documento contrattuale risulti stipulato in un determinato luogo è ad esso che occorre far riferimento per determinare la competenza territoriale.

La competenza territoriale per le cause relative alla responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. si determina in base al *forum rei* (artt. 18-19 c.p.c.) e al *forum delicti* (art. 20 c.p.c.), attraendo a sé le cause connesse in forza dell’art. 3 D.Lgs. 168/2003.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Consorzi con attività esterna e competenza delle sezioni specializzate**

Rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare di un consorzio che (pur non avendo oggetto di lucro) non abbia svolto mera attività di coordinamento nei confronti dei consorziati, ma anche attività di interazione con i terzi.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Incompetenza territoriale ed estinzione per compensazione del credito ingiunto dalla società**

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Garanzia fideiussoria "a prima richiesta" e contratto di cessione di quote**

In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, non è il semplice fatto che il debito garantito derivi da un contratto di cessione di partecipazioni sociali che può valere a riservare alla cognizione della Sezione la causa promossa dal creditore per l'adempimento di un negozio di garanzia. Inoltre, nessuna questione di competenza può porsi all'interno dello stesso ufficio, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la riserva della trattazione delle materie previste dall'art. 3 d. lgs. 168/2003 attiene alla distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio e non alla competenza.

In caso di una garanzia fideiussoria "a prima richiesta e senza eccezioni", essa rafforza l'impegno fideiussorio, sganciandolo dalle sorti del debito principale proprio attraverso la previsione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale per sottrarsi al pagamento immediato. Si tratta di un contratto autonomo di garanzia, che la giurisprudenza di legittimità reputa sotteso alle garanzie "a prima richiesta" - connotate da deroghe alla disciplina tipica della fideiussione tali da escludere l'accessorietà della garanzia - meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto connotato dalla causa in concreto di traslare il rischio economico dell'inadempimento del debitore sul garante attraverso la previsione dell'obbligazione autonomia di una prestazione indennitaria sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza della sezione specializzata in materia di imprese e connessione “forte”

E' competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale di una società quando sussistano elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, con la causa di responsabilità dell'amministratore per atti di *mala gestio*, se la decisione in merito alla responsabilità extracontrattuale della società implica necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, della responsabilità dell'amministratore.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Responsabilità dell'intermediario e competenza della sezione specializzata in materia di imprese

L'azione avente ad oggetto i rapporti tra un cliente e la banca intermediaria per l'acquisto di azioni della banca stessa da un terzo non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata. Alla luce della natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni, per detta azione è esclusa la *vis attractiva* della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

La violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c.

In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Patti parasociali a fondamento di pretese monitorie

Le scritture private regolatorie dei rapporti fra i soci sono qualificate come patti parasociali e, a seconda del loro contenuto, possono costituire titoli negoziali su cui fondare una pretesa monitoria. La lite che trova titolo nel patto parasociale rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 27/6/2003, n. 168.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Pregiudizialità e connessione tra le azioni di responsabilità e di riduzione nei confronti dell'amministratore ed erede legittimario pretermesso

Ai sensi dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 la ragione di connessione della causa con le materie di cui all'art. 3, co. 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, in virtù della quale spetta alla Sezione specializzata in materia di impresa la cognizione sulla domanda connessa, sussiste nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica, la quale afferisce alla particolare relazione sostanziale tra i rapporti giuridici controversi contemplata dagli artt. 31 ss. c.p.c.

Tra l'azione di riduzione in surroga del legittimario pretermesso e l'azione di accertamento della responsabilità contro l'amministratore esercitata ai sensi dell'art. 146 l. fall. non si configura un rapporto di pregiudizialità tecnica tale da giustificare la loro prosecuzione simultanea, ma un rapporto di pregiudizialità meramente logica tra la ragione del credito, vantata dalla curatela nell'azione di riduzione in surroga *ex artt. 557 e 2900 c.c.*, e il rapporto giuridico complesso, da cui essa trae origine.

Ne discende che non è configurabile un'ipotesi di connessione qualificata tra le domande che fondi la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa sulla domanda di riduzione in surroga *ex artt. 557 e 2900 c.c.* per ragioni di connessione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese in merito alla domanda fondata su un patto parasociale

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza della sezione specializzata in tema di rapporti tra socio e società cooperativa edilizia

Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi del d. lgs. 168/2023 per dirimere le controversie insorte tra soci e società cooperative che derivino dal rapporto sociale. In tal senso, il credito della società cooperativa edilizia verso un socio assegnatario di un alloggio costruito dalla cooperativa, derivante dagli obblighi sociali per lo stesso socio di partecipare alle spese gravanti sulla società trova la propria causa nel rapporto sociale intercorso tra il socio e la società e, conseguentemente, la relativa controversia rientra tra quelle per le quali sussiste la competenza funzionale del tribunale delle imprese.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza e rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario. Rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Incompetenza della sezione specializzata imprese in materia di società di persone

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 168/2003, la competenza delle sezioni specializzate è limitata alle società di capitali. Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale espressa da parte attrice ai sensi dell'art. 38 c.p.c. comporta l'esclusione di ogni potere del tribunale ordinario adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sul difetto di competenza delle sezioni specializzate nelle cause aventi ad oggetto la declaratoria di nullità delle operazioni baciate

L'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari, con relativa elencazione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi*, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Così, la lettura della citata norma deve rispettarne lettera e *ratio*, concorrenti nell'indicarne la corretta interpretazione e che si concretano, da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali e, dall'altro, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Quando, di converso, nessuna questione la controversia coinvolga che sia relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia medesima al giudice non specializzato. La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori-investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrerebbero nel novero di quelle devolute al tribunale delle imprese.

Di converso, non sussiste la competenza della sezione specializzata qualora sia introdotta controversia non avente come precipuo oggetto, individuato in ragione del *petitum* e della *causa petendi*, un rapporto di natura societaria tra socio e società, benché si invochi la violazione dell'art. 2358 c.c., bensì la invalidità di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, ove cioè l'acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rileva quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell'impresa, così come non rileva come espressione di un ruolo anche semplicemente finanziario del socio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Incompetenza in relazione alla risoluzione di un contratto di cessione di quote di società estera

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003 rientrano nella competenza della sezione specializzata di impresa i procedimenti e le cause relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Gli anzidetti procedimenti giudiziari rientrano, però, nella competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa solo relativamente ai tipi di società espressamente contemplati dalla norma. Non è sufficiente il semplice fatto di aver tra le parti una delle predette società, ma tali società devono costituire l'oggetto, anche indiretto delle controversie rimesse alle sezioni specializzate di impresa. Il medesimo secondo comma dell'art. 3 contiene espresso riferimento alle società di capitali regolate dal codice civile, alle società europee e società cooperative europee, disciplinate dal diritto comunitario (di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003). Un'eccezione a quanto fin qui illustrato ricorre nei casi in cui la società costituita all'estero, le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, abbia in Italia una stabile organizzazione ovvero nei riguardi di società che esercitano la direzione ed il coordinamento o sono sottoposte alla direzione ed al coordinamento di tali società. Dal secondo comma dell'articolo 3 d.lgs. 168/2003 si evince, pertanto, che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società costituite all'estero per le cause e i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali. Per le società costituite all'estero ciò che radica la competenza delle sezioni specializzate è esclusivamente l'esercizio dell'attività economica compiuta nel territorio dello stato.

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali o quelle derivate e sostitutive, quali le domande restitutorie o di risarcimento del danno.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Incompetenza delle sezioni specializzate a decidere circa l'invalidità di contratti di finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c.

L'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi*, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

La lettera e *ratio* della citata disposizione si concretano, da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Quando, di converso, nessuna questione la controversia coinvolga che sia relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice non specializzato.

La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori-investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrerebbero nel novero di quelle devolute al tribunale delle imprese.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## L'irrilevanza della sezione di appartenenza del giudice ai fini del vaglio della competenza

Ai fini del vaglio della competenza ex art. 45 c.p.c. (cd. competenza funzionale), non rileva la sezione (ordinaria o di impresa) alla quale appartiene il giudicante, che attiene alla mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario (nella specie, ritiene il Tribunale che non assuma alcun rilievo la circostanza che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sia stato adottato o meno da un giudice appartenente alla sezione specializzata).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Incompetenza delle sezioni imprese per l'accertamento di un inadempimento contrattuale

L'azione volta ad accertare l'inadempimento di un contratto, anche se riferito ad attività di consulenza societaria [nel caso di specie, un mandato di consulenza in merito alla costituzione e quotazione di una società], non è soggetta alla competenza della sezione imprese, alla luce della previsione dell'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Diritto al compenso dell'amministratore e compromettibilità in arbitri

Il diritto dell'amministratore di società al compenso per la carica svolta è un diritto patrimoniale disponibile che spetta se riconosciuto dallo statuto o dall'assemblea dei soci. La contestazione circa l'esistenza del diritto sollevata dalla società non trasforma il diritto da disponibile in indisponibile; pertanto, esso resta assolutamente compromettibile.

La clausola di uno statuto va interpretata secondo i principi ermeneutici previsti per l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.) e, quindi, avuto riguardo al senso letterale delle parole, attribuendo a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Patti parasociali atipici e competenza delle sezioni specializzate

L'art. 3, co. 2, lett. c), del d.lgs. n 168/2003 contempla una nozione più ampia di patto parasociale di quella configurata dall'art. 2341 bis c.c., stabilendo che, al fine di radicare la competenza della sezione specializzata, rilevano anche i patti diversi da quelli regolati dall'articolo 2341 bis c.c. e, quindi, anche quelli atipici.

La causa identifica lo scopo pratico del negozio, ovvero la sintesi degli interessi divisati dalle parti, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. L'accertamento della causa in concreto non può, dunque, prescindere dall'apprezzamento degli interessi che il contratto è destinato a realizzare, quali emergono dalle circostanze obiettive pregresse, coeve e successive alla sua conclusione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Non è di competenza delle sezioni specializzate la controversia sull'inadempimento di un contratto stipulato tra socio e società**

Per dar luogo alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a, d.lgs. 168/2003, è necessario che la controversia inerisca al rapporto tra la società cooperativa e il socio, ovvero all'assetto societario interno, come accade, a titolo meramente esemplificativo, nelle ipotesi di estinzione del rapporto societario per effetto della delibera di esclusione. Pertanto, non rientrano nella competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa le controversie concernenti l'inadempimento contrattuale tra parti legate da rapporti societari. [Nel caso di specie, il giudizio era stato instaurato per far valere il diritto di credito derivante dal contratto di fornitura di merci e servizi stipulato tra socio e società cooperativa].

Argomentare diversamente e ritenere che qualsiasi inadempimento contrattuale tra parti legate da rapporti societari comporti lo spostamento della competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa porterebbe a tradire del tutto la ratio sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, concepito dal legislatore come un giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono essere, altresì, decise celermente.

Le questioni di competenza devono essere deliberate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/38559/2019

## **Competenza delle sezioni specializzate**

La causa avente ad oggetto la cessione di un credito sotteso a un contratto di compravendita immobiliare e alle relative obbligazioni accessorie, rispetto alle quali è estraneo ogni rapporto di diritto societario non è di competenza della sezione specializzata in materia d'impresa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Palermo – RG/21563/2019

## **Competenza per territorio della Sezione Imprese e derogabilità**

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Difetto di competenza delle sezioni specializzate nelle cause aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di operazioni bacciate**

Deve dichiararsi l'incompetenza funzionale/per materia della Sezione Specializzata in Materia di Impresa rispetto alla domanda rivolta ad ottenere la declaratoria della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario, promossa sull'assunto del suo collegamento teleologico all'acquisto di azioni quale *condicio sine qua non* sia per l'erogazione del mutuo, che per il mantenimento dei finanziamenti, poiché tale domanda non riguarda, in via diretta ed immediata, il rapporto societario con la banca emittente, né i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e dal loro trasferimento. Al fine di poter configurare la competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa è infatti necessario che, avuto riguardo al *petitum* ed alla *causa petendi* della domanda, la controversia attenga a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci. Le Sezioni Specializzate in Materia di Impresa non sono di contro competenti a pronunciarsi su una controversia che, sebbene traggia titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, non sia causalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezione ordinaria dello stesso tribunale**

Il rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezione ordinaria non dà luogo a questioni di competenza, ove le due sezioni appartengano allo stesso ufficio giudiziario, sicché il fatto che il decreto ingiuntivo non sia stato emesso da un giudice della sezione specializzata non comporta la nullità di tale provvedimento.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compenso all'amministratore: competenza della sezione specializzata in materia di impresa ed eccezione di inadempimento

La controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività espletata dal primo va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa, poiché la formulazione dell'art. 3, co. 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, facendo riferimento alle cause e ai procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario”, si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso.

In tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento; viceversa, il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nell'ipotesi in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## L'azione di responsabilità esercitata dal curatore è di competenza della sezione imprese

In tema di competenza per materia, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, co. 2, l. fall. (art. 255 CCII) cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall. (ora art. 32 CCII), restando soggetta a quella del tribunale delle imprese.

La prescrizione dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo, raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti che risulti da qualsiasi fatto possa essere conosciuta tale circostanza.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Rendita vitalizia come prezzo della cessione di partecipazioni e incompetenza delle sezioni specializzate**

Non sussiste la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa a decidere una controversia avente ad oggetto una domanda di pagamento della rendita vitalizia concordata a integrazione del prezzo di cessione di quote sociali a favore di un soggetto terzo rispetto al negozio di cessione. Infatti, la competenza delle sezioni specializzate relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003, si determina in relazione all'oggetto della controversia, qualora sussista un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Competenza della sezione specializzata e connessione**

Qualora un credito preteso unitariamente dal socio nei confronti della società sia in realtà composto da più crediti, sorti in tempi diversi, dai quali solo alcuni attinenti al rapporto sociale e gli altri derivanti da rapporti di scambio tra socio e società partecipata, sussiste la competenza della sezione specializzata solo per i primi crediti. Né può dar luogo a una connessione tale da determinare l'attrazione alla competenza specializzata l'identità soggettiva. Infatti, a nessuno dei criteri di cui agli artt. 31/36 c.p.c. basta la mera identità del soggetto passivo. Inoltre, la competenza specializzata, che implica l'impegno di un giudice specializzato e collegiale, si giustifica solo in ragione delle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie e allo status di socio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La prova dell'intesa illecita nel giudizio stand alone**

Nel giudizio c.d. stand alone l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nella c.d. follow on action – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore.

Qualora venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, come avviene nel caso relativo alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus, la controversia va deferita alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

La legge n. 130 del 1999, in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ha previsto, avuto riguardo alle società appositamente costituite (c.d. società veicolo o “special purpose vehicle”), per espressa disposizione di legge (art. 3, co. 2) che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Accedere a una ricostruzione diversa significherebbe annullare – quasi per “sublimazione” – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla legge n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 c.c. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Incompetenza della sezione imprese per cause aventi ad oggetto la validità dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari**

L'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Da ciò deriva l'incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di controversia che abbia come oggetto la presunta violazione dell'art. 2358 c.c. e la relativa validità o meno dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, in quanto l'oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria nella società e i diritti inerenti, ma unicamente la asserita insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali ad acquisti azionari.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## (In)competenza della sezione imprese e validità delle c.d. operazioni baciate

L'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. L'oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell'art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003, deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti, in quanto il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo.

Ai fini della competenza per materia, si deve avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della *causa petendi*, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il *petitum* sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario

(Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato la competenza del giudice ordinario in relazione a controversie derivanti dalle c.d. operazioni baciate, ossia operazioni in cui vi è un collegamento tra i negozi di finanziamento ed acquisto azionario, in quanto il *petitum* non involge un rapporto di natura società, non essendo sufficiente a fondare la competenza della sezione specializzata il richiamo all'art. 2358 cc e alla violazione del divieto di assistenza finanziaria, essendo piuttosto le domande attoree finalizzate ad una declaratoria di invalidità dei contratti di finanziamento, mentre rimane estranea al contendere la partecipazione effettiva del socio alle dinamiche societarie).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Assegnazione di quote di s.r.l. al creditore pignoratizio e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa**

Il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l'esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all'esecuzione "privata" prevista dall'art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale.

Il giudice competente a conoscere della domanda proposta dal creditore pignoratizio di assegnazione della cosa in pagamento fino alla concorrenza del debito (art 2798 cod. civ.) è il giudice competente in sede di cognizione ordinaria e non il giudice dell'esecuzione forzata.

Se il pegno ha ad oggetto quote di una s.r.l. ed è stato costituito in seno ad un accordo volto a determinare la cessione delle quote di una s.r.l., trova indubbia applicazione l'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce alla competenza delle Sezioni specializzate tutte le controversie relative "al trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" a queste ultime, per le quali il Tribunale decide in composizione collegiale.

L'opposizione all'esecuzione può essere proposta anche dal terzo con l'intento di sottrarre all'esecuzione il bene sul quale il terzo vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale. Mediante l'opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 c.c., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Divieto di assistenza finanziaria e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa**

Non sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ove la disciplina del divieto dell'assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc sia richiamata semplicemente come norma imperativa che, ove violata, comporterebbe la nullità dei negozi collegati di finanziamento ed acquisto azionario, ma non ne viene pretesa l'applicazione a tutela dei diritti del socio ovvero degli interessi della società a mantenere integro il proprio capitale, nel contesto di un rapporto societario.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Perimetro di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa

Deve escludersi la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nel caso in cui la controversia, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda attorea, non abbia ad oggetto un rapporto societario, poiché l'azione svolta non involge questioni inerenti la partecipazione sociale, che rileva solo in via mediata, ma attiene alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, rispetto ai quali l'acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rileva quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell'impresa ovvero ai benefici di essa.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Deve essere pertanto esclusa la speciale competenza delle sezioni specializzate per l'impresa allorchè non di rapporto societario in senso proprio si tratti, ma di mero e occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell'ente collettivo.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Genova – RG/5722/2024

## Competenza territoriale e sede effettiva della società

Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l'art. 19, co. 1, c.p.c. - nella parte in cui individua la competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha una sede effettiva - quando non sia stato dimostrato in giudizio che in questa stessa si esercita la prevalente attività concernente la vita societaria.

Nell'ordinamento interno vale il principio presuntivo secondo cui la sede effettiva della società coincide con la sua sede legale, salvo rigorosa prova contraria. Pertanto ove non sia provato che, nel luogo del giudice adito, la sede della convenuta è il reale centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa la presunzione non può dirsi superata, con l'effetto della conseguente pronuncia d'incompetenza territoriale dell'ufficio. Ai fini della prova dell'effettività della sede, nemmeno rileva la generica circostanza che l'attività d'impresa di cui all'oggetto sociale non si esplichi nel luogo della sede legale. Per superare l'anzidetta presunzione di coincidenza e radicare la competenza del giudice del luogo diverso da quello della sede legale, è necessario dimostrare che in quest'ultimo operano i dirigenti della società, vi è tenuta l'intera contabilità e si costituisce regolarmente l'assemblea dei soci. Sicché, in difetto di tali elementi, la sede dovrà ritenersi meramente operativa ed inidonea a giustificare la relativa competenza dell'autorità giudiziaria del luogo.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Controversie relative a contratti di cessione di partecipazioni sociali: competenza delle Sezioni Specializzate

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti "relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti". Inoltre, in base all'art. 3, co. 3, d.lgs. n. 168/2003, "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2". A tale riguardo, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque a oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché la controversia a esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.

In tema di cessione di partecipazioni sociali, qualora sia stata accertata in giudizio l'esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti relativamente al prezzo concordato e alle relative modalità di pagamento, alla quietanza espressa nell'atto notarile non può attribuirsi valore di confessione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Venezia – RG/1223/2022

## Contratto di investimento finanziario e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Nell'interpretazione della richiamata norma contenuta nell'art. 3 succitato si deve tenere conto, oltre che del dato letterale, anche della ratio ad essa sottesa, con cui il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbeverificarsi ove si operassero continui distinguo. Ai fini della competenza per materia, si deve allora avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi. Va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Ciò posto, tuttavia, esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Patti parasociali atipici e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa**

Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/41655/2022

## **Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa**

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/41661/2022

## **Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa**

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Tribunale competente per le cause tra soci post-fusione

Nelle cause tra soci, ai fini della determinazione della competenza occorre far riferimento all'art 23 c.p.c., norma che determina un foro speciale ed esclusivo – che pertanto esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex articolo 19 c.p.c. - per le cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente - direttamente o indirettamente - al rapporto sociale.

Nel caso di fusione che comporti il trasferimento della sede legale della società da una città all'altra, ai sensi dell'art 5 c.p.c., la competenza è del Tribunale sito nel luogo in cui ha sede la società al momento della notificazione della citazione.

La causa societaria rientra, inoltre, nell'ambito della competenza per materia delle sezioni specializzate delle imprese ex art 3 co 2 lett. b) D Lgs 169/2003 e ai sensi dell'art 4 del medesimo decreto legislativo, le controversie di cui al citato articolo 3 sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art 1.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## 01.02.2. Arbitrabilità delle questioni societarie

Tribunale di Milano – RG/16565/2016

### Competenza del Tribunale a dichiarare lo scioglimento della s.n.c. anche in presenza di clausola compromissoria

La questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l'interesse generale al mantenimento in vita della società, riferito anche ai terzi e pertanto indisponibile.

La giurisprudenza costante esclude dal novero delle controversie compromettibili in arbitri quelle che hanno ad oggetto interessi della società e che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci.

L'oggetto sociale non può più ragionevolmente essere conseguito quando la società si viene a trovare, in modo oggettivo, definitivo e irreversibile, nell'impossibilità di continuare a svolgere l'attività economica programmata dai soci come delineata nell'atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società.

Il dissidio insanabile tra soci può assurgere a causa di scioglimento del vincolo sociale ex artt. 2272 n. 2 c.c. solo a fronte della impossibilità di esperire nel caso concreto i diversi rimedi del recesso per giusta causa o dell'esclusione del socio inadempiente (ex art. 2285 e 2286 c.c.), i cui effetti non travolgono l'esistenza stessa del contratto sociale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Roma – RG/35074/2014

### Nullità della clausola compromissoria non conforme all'art. 34 del D. Lgs. 5/2003

E' nulla la clausola compromissoria - sia se introdotta *ex novo* dopo l'entrata in vigore della riforma, sia se preesistente e non adeguata alle nuove previsioni – che non sia conforme alle disposizioni inderogabili di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003.

I soci non sono infatti liberi di mantenere, o di introdurre, una clausola compromissoria di "diritto comune", dando vita ad un arbitrato regolato dalla sola disciplina codicistica perché in tal modo si permetterebbe ai soci di eludere l'inderogabilità delle nuove norme e la fondamentale ratio ad esse sottesa.

Va escluso che con riferimento ad una clausola compromissoria di tale guisa possa operare l'art. 1419, II co., c.c., essendo tale norma destinata a trovare applicazione solamente laddove vi sia un'espressa indicazione di legge che sancisca la sostituzione della clausola nulla con la norma inderogabile violata; indicazione che, nel caso di specie, non sussiste.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Ultrattività del patto compromissorio rispetto al contratto cui inerisce

Il patto processuale di devoluzione in arbitrato di una categoria di controversie deve ritenersi autonomo rispetto al contratto cui inerisce, onde può resistere non solo all'invalidazione del contratto che eventualmente sopraggiunga, ma anche all'eventuale cessazione fra le parti degli (altri) effetti di tale rapporto.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano

## La clausola arbitrale non esclude la previa sospensione cautelare della delibera da parte del Tribunale, ma preclude una pronuncia di merito

**Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407**

La clausola compromissoria valida a sensi di legge, pur non precludendo all'impugnante, in difetto di attuale costituzione dell'organo arbitrale, di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata secondo la norma generale dell'art. 669-*quinquies* c.p.c., esclude per la fase di merito la concorrenza della giurisdizione statuale e devolve la cognizione delle controversie fra soci e società al giudice arbitrale (nella specie il Tribunale, dopo aver giudicato sull'istanza di sospensiva, ha dichiarato nella fase di merito la propria incompetenza a favore del giudice arbitrale in relazione all'impugnazione di un delibera assembleare di determinazione del compenso dell'amministratore per asserita violazione dei *quorum* assembleari e abuso di potere del socio di maggioranza).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Roma – RG/1778/2015

## Clausola compromissoria e qualità di socio

La clausola compromissoria di uno statuto di società cooperativa che faccia riferimento a controversie anche aventi ad oggetto "la qualità di socio", rimane applicabile nel caso di controversia tra un ex socio e la società relativa al rimborso delle somme versate in pendenza del rapporto sociale e per la realizzazione di un progetto edilizio. L'ultrattività di tale clausola, infatti, deriva proprio dal contratto concluso, che ha forza di legge fra le parti in virtù del quale non può di certo una delle parti ritenersi unilateralmente svincolata da un contratto che, fra i tanti aspetti, preveda che ogni controversia, connessa al rapporto sociale ed in tema di diritti disponibili, sia devoluta al giudizio di un arbitro.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Clausola compromissoria

L'operatività della clausola compromissoria non viene meno a seguito della perdita della qualità di socio della parte, ma rimane opponibile all'ex-socio in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto.

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "*inaudita altera parte*"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Incompetenza del Tribunale a determinare il valore della quota sociale se esiste clausola arbitrale

La clausola statutaria concernente "le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci" trova applicazione anche una volta cessato il rapporto sociale a seguito dell'intervenuta esclusione del socio.

Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto e, quindi, tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti e purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali (cfr. Cass. 2177/1993; Cass. 565/99; Cass. 28485/2005; Trib. Milano 25.11.2011; Trib. Milano 9.01.2014; Trib. Milano 11.05.2017).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Validità della clausola compromissoria che rimette in arbitri l'accertamento della qualità di socio

È cogente e vincolante la clausola statutaria che rimette in arbitrato le controversie tra soci e società anche quando abbiano ad oggetto l'accertamento della qualità di socio. Una siffatta previsione deve essere interpretata secondo un criterio che ne estende la validità a tutte le controversie aventi la propria *causa petendi* nel contratto che contiene la clausola compromissoria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Impugnazione di deliberazione di approvazione del bilancio e compromettibilità in arbitri**

Le norme inderogabili dirette a garantire la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio di esercizio tutelano non solo l'interesse del singolo socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio ma anche il diritto di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della stessa e il risultato economico dell'esercizio.

La controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione delle norme inderogabili volte a garantire chiarezza e correttezza dello stesso attiene a diritti indisponibili, con la conseguenza che non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri.

---

[Link alla massima](#)   [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Chiamenti in materia di arbitrato irrituale e compromettibilità in arbitri di controversie relative al compenso dell'amministratore

Il diritto al compenso dell'amministratore per l'attività professionale prestata rientra fra i diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il rivendicato compenso sia strettamente correlato alle questioni di corretta redazione del bilancio relativo all'esercizio sociale.

Il riferimento alla equità della decisione arbitrale in una clausola compromissoria rende certo che le parti abbiano voluto concordare una ipotesi di arbitrato irrituale.

La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento (cfr. Cass. n. 4360/81).

La differenza tra arbitrato rituale e irrituale non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr. Cass. n. 7574/11). Ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli art. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il riconoscimento della sussistenza di una clausola di arbitrato libero non dà luogo ad una questione di competenza, ma integra una ipotesi di rinuncia alla proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 1909/87).

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. n. 8166/99).

## Compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di una società di capitali possono essere devolute a un collegio arbitrale anche qualora lo statuto della società si limiti a prevedere una generica attribuzione a un collegio di arbitri delle controversie che possano insorgere tra la società e ciascuno dei soci, ovvero tra singoli soci in dipendenza dell’attività sociale e queste vertano su diritti disponibili.

Deve escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari di una società di capitali quando con essa si alleghi l’illiceità delle deliberazioni per violazione di norme inderogabili poste a tutela di interessi indisponibili; i principi e i criteri che, a norma dell’art. 2423, secondo comma, c.c., sovraintendono alla formazione e redazione del bilancio rientrano senz’altro nel novero delle prescrizioni inderogabili, con la conseguenza che deve escludersi la compromettibilità in arbitri della controversia con la quale si lamenti che il bilancio sociale non è conforme ai cennati principi.

Ai fini di stabilire se una determinata controversia è soggetta alla competenza arbitrale ovvero a quella del giudice ordinario non bisogna avere riguardo all’oggetto della deliberazione medesima, ma ai motivi di impugnazione dedotti nell’atto di citazione dal socio. Ove detti motivi prendano in esame doglianze afferenti ai principi di redazione del bilancio (verità, chiarezza, precisione), la competenza spetterà necessariamente al giudice ordinario, non potendo operare la clausola compromissoria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Cessione di quote, clausola compromissoria e clausola di prelazione

Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.

La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Arbitrabilità delle controversie in materia societaria. In particolare, controversie riguardo l'illegittimità delle decisioni dei soci di s.r.l.**

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatte salve quelle riguardanti diritti indisponibili.

L'area dei diritti indisponibili e quindi dell'arbitrabilità delle relative controversie, è limitata a quegli interessi protetti da norme inderogabili ossia norme la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (i.e. controversie ove vi è l'obbligo dell'intervento del PM e/o la possibilità di intervento chiunque abbia interesse).

In materia di invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l., l'indisponibilità dei diritti oggetto di controversia e quindi l'arbitrabilità della stessa deve essere effettuata verificando, sulla base delle deduzioni della parte attrice, se si sia o meno in presenza di una causa di nullità poiché per essa l'ordinamento ammette la reazione di chiunque vi abbia interesse (art.2479 *ter*: decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e decisioni prese in assenza assoluta di informazione).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria statutaria ed arbitrabilità delle impugnazioni di delibere assembleari**

Risulta circoscritta ai diritti disponibili dell'attore - ed è pertanto arbitrabile in presenza di clausola compromissoria statutaria - l'impugnazione da parte di un socio di una delibera assembleare di una s.p.a. per presunti vizi di corretta costituzione dell'assemblea, asserite omissioni del presidente dell'assemblea, che non avrebbe raccolto le dichiarazioni relative all'esistenza e/o al contenuto dei patti parasociali stipulati dai presenti, distribuzione degli utili in misura illegittima con pretesa violazione del diritto del socio di minoranza, mancanza di verbalizzazione immediata seppure richiesta dal socio e, da ultimo, inerzia del presidente in ordine alle richieste dell'attore rivolte al presidente del collegio sindacale di dare riscontro alle numerose denunce relative a presunte incompatibilità di un sindaco.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Interpretazione di clausola compromissoria. Relazione fra decreto ingiuntivo e arbitrato.

La qualificazione di rapporti giuridici come "sociali" è perfettamente equivalente a quella di "societari", trattandosi di aggettivi indifferentemente utilizzati dal legislatore nell'ambito della regolamentazione del tipo società di capitali e nell'arbitrato statutario (così ad esempio: se "societario" è l'aggettivo utilizzato dal legislatore all'art. 3 co. 2° lett. a) del d. lgs. n. 168/2003, al rapporto "sociale" fa riferimento l'art. 34, co.4 del d. lgs. n. 5/2003). Quindi, qualora lo statuto di una società di capitali preveda (anche) la devoluzione ad un collegio arbitrale di tutte le controversie promosse dagli amministratori che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al "rapporto sociale", una controversia avente ad oggetto il compenso spettante all'amministratore sarà devoluta al collegio arbitrale essendo tale diritto compreso nel rapporto giuridico definibile, alternativamente e equivalentemente, come "sociale" o come "societario" (nonché un diritto disponibile in quanto patrimoniale, rinunciabile e transigibile).

Qualora sia presentato un ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo riguardante una materia oggetto di una clausola compromissoria, il giudice adito sarà tenuto, sussistenti i presupposti indicati dall'art.633 ss c.p.c., a emettere il decreto ingiuntivo, atteso che: a) la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*; b) il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri non è eccezione rilevabile d'ufficio. Tuttavia, qualora sia successivamente proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, il giudice adito, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, dovrà dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e potrà, ma non dovrà, rimettere la controversia al giudizio degli arbitri indicando alle parti il termine per la riassunzione della causa (al fine di conservare degli effetti processuali e sostanziali della domanda).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il curatore fallimentare è vincolato dalla clausola compromissoria statutaria

Il curatore fallimentare che esercita l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 l.f., propone al contempo sia l'azione sociale ex art. 2393 cc, sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 cc e nelle srl quella ex art. 2476 cc. Le azioni si cumulano inscindibilmente e tuttavia restano ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Da ciò discende che proponendo l'azione sociale di responsabilità, il Fallimento non fa altro che esercitare un diritto rinvenuto nel patrimonio della società fallita. Considerato dunque che il curatore faccia valere un diritto che già era presente nel patrimonio assoggettato al concorso, egli non riveste la qualità di terzo e rimane assoggettato a ogni eventuale patto che vincolava il fallito. La clausola compromissoria è dunque opponibile al curatore del Fallimento, sia pure limitatamente all'azione sociale di responsabilità.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La clausola compromissoria è opponibile al liquidatore che esercita l'azione sociale di responsabilità

La clausola compromissoria inserita nel contratto sociale è in ogni caso opponibile al liquidatore che esercita l'azione sociale di responsabilità. Infatti in riferimento all'art. 2476 cc il liquidatore svolge comunque una azione di responsabilità sociale, vale a dire una azione rivolta alla reintegrazione del patrimonio della società e che, in ogni caso, trae origine dal contratto sociale e resta quindi assoggettata alla clausola arbitrale ivi prevista. Tale clausola è dunque opponibile a chiunque agisca per la reintegrazione del patrimonio sociale e non a nome dei creditori.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Simulazione relativa nella stipulazione di atto costitutivo e nullità della clausola compromissoria

Nel caso in cui, per simulazione relativa nella stipulazione dell'atto costitutivo di una società di persone, divenga applicabile la disciplina civilistica della comunione dei beni in luogo di quella societaria – in astratto applicabile alla simulata società – non può più essere invocata la tipica causa di nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 34, c. 2, del d.lgs. 5 del 2003 in ragione dell'ambito soggettivo di applicazione del c.d. arbitrato societario e cioè, a mente del citato art. 34, c. 1, le "società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio".

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Clausola compromissoria relativa all'impugnazione delle delibere assembleari e competenza del giudice ordinario per la sospensione in via cautelare della delibera impugnata

Devolute in arbitrato le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c., agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell'efficacia delle delibere medesime; tuttavia, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d'arbitrato e la formazione dell'organo arbitrale, deve necessariamente riconoscersi la competenza del Giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera, e ciò fino al momento in cui l'organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia - concretamente - in grado di provvedere.

La locuzione *“esercizio da parte del socio di un’attività concorrente o in conflitto d’interesse”* è sufficientemente chiara nel suo significato prescrittivo, dal momento che l'avvio *ex novo* di una attività concorrente – a differenza dall'aggravamento di attività concorrenti considerato in altri precedenti giurisprudenziali – costituisce concetto chiaro e che non necessita di alcuna ulteriore specificazione.

Il mancato esercizio da parte dell'assemblea, ancorché protratto per anni, della facoltà di esclusione di un socio per il caso di svolgimento di attività concorrente o in conflitto di interesse, previsto statutariamente, non comporta di per sé la rinuncia ad avvalersi del diritto riconosciuto in tal senso dallo statuto sociale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Calusola compromissoria e diritti disponibili nelle società cooperative**

Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi in occasione di pretese azionabili in sede monitoria dalla cooperativa nei confronti del socio, qual è, ad esempio, il diritto di riscuotere da quest'ultimo le somme dovute a titolo di copertura di perdite sociali accertate sulla base di un bilancio d'esercizio validamente approvato dall'assemblea.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria inserita in un contratto di compravendita di quote di s.r.l.**

L'efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto non viene travolta dall'invocata nullità-invalidità dell'intero contratto, atteso che, in base al principio di autonomia (sancito dall'art. 808, co. 2, c.p.c.) la validità di tale clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.

L'art. 34 del decreto legislativo n. 5 del 2003 (che prevede che la clausola compromissoria deve conferire a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società) si applica esclusivamente alle convenzioni di arbitrato contenute nello statuto o nell'atto costitutivo di una società, mentre non trova applicazione nel caso in cui la medesima sia prevista in un contratto di cessione delle partecipazioni sociali. Tale contratto, infatti, non è assimilabile allo statuto o all'atto costitutivo di una società, essendo un mero contratto di scambio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio: non compromettibilità in arbitri e difetto di legittimazione attiva in capo all'ex socio

Deve essere esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione.

La legittimazione generale all'azione di nullità non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo (in caso di rilievo officioso o di contestazione ad opera della controparte) della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, ottenendo un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile se non con l'intervento del giudice stesso. L'applicazione di tali principi all'azione di nullità delle deliberazioni assembleari in genere, e di approvazione del bilancio delle società di capitali in specie, va condotta con particolare rigore, attesa la platea potenzialmente illimitata di soggetti che su tale fondamentale documento contabile hanno fatto legittimo affidamento e la circostanza che una eventuale pronuncia favorevole per sua natura non comporta la sostituzione della deliberazione con altra approvativa di un bilancio corretto, tale per cui l'interesse a sentir pronunciare la nullità non può in particolare identificarsi con l'interesse ad una diversa azione o eccezione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare - in altro e diverso giudizio - la pretesa dell'attore. Il generico richiamo all'interesse *"dei soci, del mercato e dei terzi in genere, a conoscere con esattezza la consistenza patrimoniale e finanziaria della società nonché la sua efficienza economica"* non è sufficiente a ritenere sussistente quel necessario interesse qualificato.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Clausola compromissoria e diritti disponibili nelle società cooperative

Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi in occasione di pretese azionabili in sede monitoria dalla cooperativa nei confronti del socio, qual è, ad esempio, il diritto di riscuotere da quest'ultimo le somme dovute a titolo di copertura di perdite sociali accertate sulla base di un bilancio d'esercizio validamente approvato dall'assemblea.

Attenendo gli obblighi per i quali si è agito in sede monitoria al rapporto sociale, vicende sopravvenute al sorgere del credito da riscossione, quali ad esempio il recesso, non modificano la natura “sociale” del credito medesimo, nonché le regole sostanziali e processuali allo stesso applicabili.

In tal senso, va ribadito che la clausola compromissoria è un contratto a effetti processuali, autonomo e distinto dal rapporto negoziale al quale è collegato: pertanto, nessun evento che investa quest'ultimo (incluse la sua modificazione, invalidazione o cessazione) è idoneo ad inficiare la scelta delle parti di devolvere in arbitrato le controversie su fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto stesso. La clausola compromissoria statutaria cristallizza (infatti) la giurisdizione arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti vi erano vincolate.

Quando viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed il debitore ingiunto eccepisce la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, che è tenuto a dichiarare la nullità del (ed a revocare il) decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Qualificazione dell'eccezione di arbitrato

L'eccezione relativa alla sussistenza di una clausola compromissoria va qualificata come eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri e non già come eccezione di improcedibilità. Non difetta, infatti, una condizione di procedibilità in senso tecnico; al contrario, è lo stesso legislatore che, con riferimento al rapporto tra arbitri e autorità giudiziaria, si esprime in termini di competenza (art. 819-ter c.p.c.). Tale eccezione integra una questione pregiudiziale di rito e non una questione preliminare di merito.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Clausola compromissoria per le controversie inerenti ai crediti del socio verso la società

La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'"*arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società*" laddove lo statuto della società riconosca - tramite clausola compromissoria - la competenza dell'arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili.

Il credito vantato dal socio rappresenta certamente un diritto disponibile, rinunciabile e transigibile e, pertanto, tra quelli che possono essere devoluti in arbitrato in virtù della clausola compromissoria statutaria. Il fatto che le somme siano state erogate quando il socio ricopra anche la carica di amministratore non è di per sé sufficiente a ricondurre i versamenti di denaro nell'ambito del rapporto di amministrazione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compenso dell'amministratore e competenza arbitrale

La domanda con cui l'amministratore di S.r.l. chiede la condanna della società al pagamento del compenso per l'incarico gestorio è di competenza arbitrale, se lo statuto della società prevede una clausola compromissoria che rimette agli arbitri tutte le controversie, aventi a oggetto rapporti sociali, promosse da o contro gli amministratori.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Invalidità della clausola arbitrale per incertezza sul soggetto cui è affidata la nomina

La carente indicazione del soggetto deputato alla nomina dell'arbitro non può essere integrato in via interpretativa, recando le clausole compromissorie per definizione una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statale (nella specie la clausola arbitrale indicava la "Camera Arbitrale promossa da Concooperative – Unione Provinciale di Milano", soggetto non esistente, essendo invece esistente un diverso soggetto denominato "Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione", Camera promossa dalla CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE e avente sede in Roma).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Roma – RG/18988/2019

## Rigetto della richiesta di nomina di collegio arbitrale per l'azione del curatore ex art. 146 l.fall.

Non può procedersi alla nomina di un collegio arbitrale richiesta dal curatore fallimentare di una società in relazione alla instaurazione di un procedimento arbitrale per lo svolgimento dell'azione di responsabilità *ex art. 146 l.fall.* nei confronti degli ex amministratori della società fallita, poiché essa riunisce inscindibilmente sia l'azione sociale sia l'azione dei creditori sociali, quest'ultima tuttavia necessariamente sottratta all'ambito di operatività di qualsiasi clausola compromissoria statutaria

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Roma – RG/35400/2016

## Violazione dei principi di redazione del bilancio e compromettibilità in arbitri delle controversie inerenti la validità di delibere assembleari

Le controversie che involgono diritti indisponibili non possono costituire oggetto di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. nr. 5/2003, analogamente a quanto previsto dall'art. 806 c.p.c. Le norme dirette a garantire i principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio dettate dall'art. 2423 c.c. sono imperative e inderogabili e attengono a diritti indisponibili in quanto trascendono l'interesse del singolo tutelando anche l'affidamento di ogni soggetto che entra in rapporto con la società del cui bilancio si tratta.

Un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, II co. c.c. è da ritenersi nullo *ex art. 2379 c.c.* poiché illecito e dunque è da ritenersi illecita la deliberazione assembleare che lo ha approvato.

E' ammessa la capitalizzazione degli oneri pluriennali (tra cui costi di sviluppo, di impianto e ampliamento) e la loro iscrizione in bilancio come immobilizzazioni immateriali purché nel rispetto degli articoli 2426 e 2427 c.c.: rispettivamente solo previo consenso, motivato seppur sintetico, del Collegio Sindacale, espresso nella relazione dei sindaci *ex art. 2429 c.c.* e a condizione che nella nota integrativa siano illustrate le voci di costo capitalizzati, le ragioni della loro iscrizione, le modalità di ammortamento prescelte e sia indicata l'esistenza dei presupposti che legittimano l'operazione e la sua effettiva utilità pluriennale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sussistenza della titolarità della partecipazione al fine della proponibilità di una domanda arbitrale**

Qualora lo statuto di una società preveda una clausola compromissoria per la devoluzione a un collegio arbitrale di qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, è irrilevante che alla data della proposizione dell'azione monitoria l'attore abbia ceduto la propria partecipazione, poiché ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Responsabilità extracontrattuale e clausola compromissoria**

Le questioni relative alla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito e la domanda al risarcimento dei danni per dolo incidente ex art. 1440 c.c. rientrano nell'ambito di applicazione e di operatività di una clausola compromissoria se il tenore letterale di tale clausola arbitrale – non facendo espresso richiamo al relativo contratto – è così ampio da ricoprendere qualsiasi controversia, disputa o disaccordo che riguardi il rapporto tra le parti e la conseguente situazione di squilibrio prodotta sul piano contrattuale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Tutela cautelare suppletiva del tribunale nelle more della instaurazione del procedimento arbitrale**

Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407

La sospensione cautelare dell'efficacia della deliberazione assembleare - rispetto alla quale il giudizio di merito in ordine alla illegittimità della stessa sia devoluto dallo statuto ad un organo arbitrale - può essere richiesta al tribunale secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ai sensi dell'art. 24 Cost. (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Operatività della clausola arbitrale anche dopo il recesso del socio

In presenza di una clausola statutaria che non solo escluda l'applicabilità della giurisdizione ordinaria relativamente a ogni controversia tra il socio e la società, ma preveda espressamente il vincolo arbitrale in merito al recesso del socio, tale copertura si estende anche alle ipotesi in cui ad agire sia un socio già receduto dalla compagine sociale. La clausola compromissoria è infatti un contratto a effetti processuali autonomo e distinto dal rapporto al quale è collegato e pertanto, nessun rapporto che investa quest'ultimo (incluse la sua modifica, invalidazione o cessazione) è idoneo a inficiare la scelta delle parti di devolvere in arbitrato le controversie su fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto stesso.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compromettibilità all'arbitro della controversia sorta dopo l'assegnazione ai soci di beni della cooperativa

Ricade nell'ambito della previsione statutaria che riservi agli arbitri "qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci e la società" – ed è dunque compromettibile all'arbitro – anche la questione sorta per omesso pagamento dei contributi dovuti dopo l'assegnazione ai soci di beni della cooperativa e conseguenti alle condanne in favore di terzi subite dalla cooperativa in relazione a giudizi pendenti, laddove i soci si siano accordati per la prosecuzione del rapporto sociale fino alla definizione dei medesimi giudizi in cui la cooperativa era parte convenuta, avendo altresì pattuito l'obbligo di versare, unitamente alle quote sociali, un contributo per far fronte agli oneri derivanti dalle condanne riportate.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Opponibilità al fallimento della clausola statutaria compromissoria per arbitrato irrituale

L'esercizio unitario *ex art 146 l.f.* da parte del curatore, a ciò espressamente legittimato dall'art 2394 *bis* c.c., delle azioni di responsabilità *ex artt 2393 e 2394 c.c.* non esclude l'autonomia delle azioni che rimangono, per quanto *uno actu* esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti, nei loro elementi costitutivi, nella loro qualificazione, nella loro disciplina probatoria, seppure entrambe finalizzate all'unitario obiettivo della curatela di recuperare all'attivo fallimentare tutto quanto "sottratto" o "perduto" per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci. L'autonomia e indipendenza delle due azioni esercitate dal curatore *ex art 146 l.f.* trova una esplicita conferma nel codice della crisi di impresa che all'art 255, prevede, con una significativa modifica rispetto al testo dell'art 146 comma 2 l.f., che il curatore possa promuovere o proseguire, anche separatamente l'azione di responsabilità sociale, l'azione dei creditori sociali prevista dall'art 2394 c.c. e dall'art 2476 comma 6 c.c., l'azione prevista dall'art 2476 comma 7 c.c., l'azione prevista dall'art. 2497 quarto comma c.c. e tutte le azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Ove lo statuto sociale devolva ad un arbitro la risoluzione, *inter alia*, delle controversie promosse nei confronti di amministratori aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tale clausola opera con riferimento all'azione di responsabilità sociale degli amministratori *ex art. 2393 c.c.* ma non all'azione *ex art. 2394 c.c.* proposta dai creditori sociali, i quali sono soggetti terzi rispetto alla società e al suo statuto. In conseguenza di ciò, la clausola arbitrale contenuta nello statuto sociale è opponibile al curatore che agisca *ex art. 146 l.f.* con riferimento all'azione *ex art. 2393 c.c.*, dal momento che quest'ultima colloca il curatore nella medesima posizione della società verso gli amministratori.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Nullità del decreto ingiuntivo emesso dall'autorità giudiziaria in presenza di clausola compromissoria

Deve essere revocato in quanto nullo il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria nonostante la presenza di una clausola di arbitrato nel contratto dal quale il credito trae origine.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La nullità della clausola compromissoria ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003 ed il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità**

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che preveda la nomina dell'arbitro unico ad opera dei soci, e solo nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile *ex officio*. Ciò in ragione della prescrizione di cui al dettato normativo previsto ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003, il quale stabilisce che la clausola compromissoria debba prevedere il conferimento del potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità.

Quanto al decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità - esperita a norma dell'art. 2476 c.c. - esercitata direttamente dalla società asseritamente danneggiata, esso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2949 c.1 e 2941 n.7 c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dell'amministratore infedele e/o inadempiente, fatti sempre salvi eventuali atti interruttivi idonei ed intervenuti nel quinquennio posteriore alla cessazione dell'amministratore dalla carica ovvero di allegazioni di ulteriori cause di sospensione/interruzione.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Corte d'appello di Milano – RG/4850/2018

## **Prestito erogato da un socio e clausola compromissoria statutaria**

E' soggetta alla clausola compromissoria statutaria la controversia che verte sulla domanda di restituzione di un prestito erogato da un socio, anche se tale domanda viene formulata dall'erede del socio a seguito del decesso dell'originario titolare della posizione. Il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell'originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa l'autonomia della clausola compromissoria.

Il solo fatto che il finanziamento provenga da un socio implica – soprattutto quando si tratta di valutare se sussistono, o meno, i presupposti per pretenderne il rimborso – valutazioni che si ricollegano al rapporto societario.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Diritti disponibili e diritti indisponibili ai fini della devoluzione della controversia ad arbitri

Al fine di verificare la devolvibilità ad arbitri di una controversia relativa ad una delle materie indicate dall'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 è necessario verificare se la controversia stessa verta su diritti disponibili o indisponibili. Il criterio distintivo tra le due tipologie di diritti si fonda sull'incidenza, o meno, della controversia sui diritti dei soci, e in tal caso l'interesse coinvolto è meramente privatistico, ovvero sui diritti di terzi estranei alla compagine sociale, anche in ragione di violazione di norme imperative, dovendosi in tal ultimo caso parlare di diritti indisponibili il cui interesse coinvolto è di tipo pubblicistico.

Ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 2003 n. 5, non sono compromettibili in arbitri le controversie relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio, in relazione all'oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, nonché la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., essendo tali norme strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

In presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., le controversie concernenti i vizi relativi al contenuto del verbale di assemblea dei soci aventi oggetto illecito o impossibile, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Sono compromettibili in arbitri le controversie attinenti all'irregolare convocazione e allo svolgimento dell'assemblea.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La clausola compromissoria statutaria va interpretata estensivamente

La clausola statutaria compromissoria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione dal momento che entrambe le tipologie di delibere, in mancanza di clausola compromissoria, sono impugnabili dal socio davanti alla autorità giudiziaria. Una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.

E' valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che prevede che il collegio arbitrale sia composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede la cooperativa.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Eccezione di compromesso: differenza tra clausola di arbitrato rituale ed irrituale**

L'eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all'attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, alla stregua della disciplina introdotta nell'ordinamento dal d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40. Di contro, l'eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale ed il compromesso si configura come patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l'arbitrato rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c.

Secondo l'orientamento consolidato della suprema corte, infatti, l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che la questione deve essere decisa con sentenza di rigetto nel merito.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Soppressione della clausola statutaria compromissoria: l'esercizio tempestivo del diritto di recesso rende inopponibile al socio la modifica statutaria**

L'esercizio tempestivo della facoltà di recesso ex art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, esclude che si possa qualificare l'omessa impugnazione della delibera di modifica dello statuto da parte del socio receduto come acquiescenza alla modifica medesima.

Dunque, se il socio esercita il recesso a fronte della delibera che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio, anche per quanto riguarda le controversie relative alla carica di amministratore, se il socio rivestiva tale carica, e la società resta regolato dallo Statuto non modificato quanto alla clausola compromissoria atteso che la modifica non gli è opponibile.

Il recesso esercitato ai sensi dell'art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, rende inopponibile al socio le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Giurisdizione cautelare suppletiva del giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria statutaria ed onere di instaurazione del procedimento arbitrale**

In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la sospensione cautelare della delibera impugnata può essere richiesta al Tribunale, secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio del potere cautelare, loro conferito dall'art. 35 del D.Lgs 5/2003, ad esempio a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo.

La sussistenza della giurisdizione cautelare del Tribunale ordinario, in presenza di clausola compromissoria statutaria, pur avente ruolo vicario e suppletivo, è volta a garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio *ex art. 24 della Costituzione* (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

Il Tribunale è privo di giurisdizione, anche ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare, laddove l'istante non abbia attivato il procedimento arbitrale previsto dallo Statuto della società; in tal caso, il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si verifica per fatto riconducibile alla parte stessa.

Allorché la competenza in punto di nullità/annullamento della delibera assembleare impugnata rientri nella competenza arbitrale, l'intervento del Tribunale si giustifica solo in funzione suppletiva per il tempo necessario alla costituzione e operatività dell'organo arbitrale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Incompetenza del Tribunale a giudicare sull'esclusione del socio di cooperativa in presenza di clausola compromissoria**

In difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, clausole compromissorie come quella che ricomprende nel suo perimetro applicativo "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico" deferiscono alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovino la loro matrice nel contratto. E quindi, tutte quelle relative non solo all'esistenza, alla validità e all'esecuzione, ma anche all'estinzione e alla risoluzione del rapporto sociale, ove pure insorte in un tempo successivo all'esaurimento fra le parti del rapporto stesso; purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dall'intervenuta modifica dei patti contrattuali.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria e norme poste a tutela degli interessi dei soci e dei terzi**

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area della indisponibilità deve ritenersi, infatti, circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Efficacia della clausola compromissoria contenuta nel preliminare dopo la stipula del contratto di cessione di quote e nullità del decreto ingiuntivo**

La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero e proprio contratto-quadro, conserva la sua efficacia anche dopo la stipula del definitivo, quando quest'ultimo, non assumendo carattere novativo, costituisce solo un atto che dà esecuzione al primo (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che il contratto definitivo di cessione di quote sociali costituiva solo un atto esecutivo del preliminare privo di carattere novativo, ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare, ritenendo così fondata l'eccezione di incompetenza).

L'omessa riproduzione nel contratto definitivo di cessione di quote sociali di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinuncia alla pattuizione ivi contenuta, che quindi non resta assorbita nel definitivo, salvo il caso in cui sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare la concreta intenzione delle parti, verificando se, con la nuova scrittura, le parti si siano solo limitate a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (*ex multis* Cass. n. 22984/2014).

La clausola arbitrale contenuta nel contratto di cessione di quote si applica anche alle controversie derivanti dagli impegni di garanzia e dagli altri contratti contemplati dall'accordo complessivo, come si desume dall'art. 808 c.p.c.. Ciò vuol dire che la clausola trova applicazione anche alle controversie derivanti dal contratto di garanzia, a nulla rilevando la presenza della clausola “*solve et repete*”, che comporta unicamente la rinuncia a ogni eccezione di merito idonea a impedire il pagamento e non anche l'inapplicabilità della clausola arbitrale (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha ritenuto applicabile la clausola arbitrale anche al rapporto di garanzia).

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza dell'anzidetta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia agli arbitri (*ex multis* Cass. n. 5265/2011).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La clausola compromissoria statutaria trova applicazione anche dopo la perdita dello status socii**

Appartiene alla cognizione del collegio arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda introdotta dal socio che, escluso dalla compagine sociale, chieda l'esatta quantificazione del valore della sua quota di partecipazione, da assumere come valore di liquidazione della quota medesima.

Non risulta fondata l'asserzione per la quale la clausola arbitrale sarebbe azionabile solo in costanza di rapporto sociale, poiché l'azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale ha ad oggetto l'accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale, dovendosi, pertanto, qualificare quale controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.

(Nel caso di specie, il Giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto pronunziato da un giudice incompetente, essendo la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri, secondo quanto previsto nella clausola compromissoria contenuta nello statuto).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Compromettibilità in arbitri di controversie concernenti delibere assembleari aventi ad oggetto un contratto preliminare di vendita**

**Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407**

Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La volontà dei soci di devolvere la controversia all'arbitro che deve decidere in via irruale deve essere espressamente indicata nello statuto. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. In tema di deliberazioni, il limite dell'indisponibilità dei diritti ricorre nel caso in cui modifiche dell'oggetto sociale prevedano attività illecite o impossibili [nella specie, non può che essere attribuita agli arbitri, la controversia avente ad oggetto la delibera assembleare di approvazione e ratifica dell'operato del c.d.a. in merito alla stipula del contratto preliminare di vendita dell'immobile aziendale, rientrando, tale operazione, in conformità con l'oggetto sociale, nelle scelte gestionali pienamente legittime. In aggiunta, i diritti preordinati a una impugnativa di delibere assembleari aventi ad oggetto la vendita dell'immobile aziendale ad un prezzo inferiore a quello di mercato, sono diritti squisitamente patrimoniali, in quanto tali, disponibili, rispetto ai quali opera pienamente la clausola compromissoria].

Quanto all'impugnativa del contratto preliminare di compravendita, ai sensi dell'art. 1441 c.c. "l'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge". Pertanto, la condizione essenziale per domandare l'annullamento di un contratto è la qualità di parte di esso. Il singolo socio, non avendo alcun potere rappresentativo della società, è in difetto di legittimazione attiva: l'unica legittimata a dolersene può essere soltanto la compagine societaria nel cui interesse è stato previsto il preliminare di vendita.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La compromettibilità in arbitri dell’azione di responsabilità degli amministratori**

In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza. In ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819 ter e 91 c.p.c.

La compromettibilità in arbitri dell’azione di responsabilità degli amministratori è oggi ammessa dalla giurisprudenza in considerazione del dispositivo del quinto comma dell’art.2476 c.c. che consente che l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere oggetto di rinuncia o transazione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria e improcedibilità della domanda giudiziale volta al pagamento del compenso dell’amministratore**

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Decreto ingiuntivo emesso in presenza di clausola compromissoria**

È nullo, e quindi deve essere revocato, il decreto ingiuntivo emesso dall’Autorità Giudiziaria in presenza di clausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sulla compromettibilità in arbitri delle impugnazioni di delibere assembleari**

Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Tra tali delibere non rientrano quelle di revoca degli amministratori.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Competenza in materia cautelare

Anche in presenza di clausole di arbitrato irrituale è competente l'autorità giudiziaria ordinaria per i procedimenti di natura cautelare.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Bologna – RG/13259/2015

## La compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari

Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, in quanto tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono generalmente compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 5/2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. Tuttavia, non sono attinenti a diritti disponibili, e in quanto tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c., quelle controversie relative all'impugnazione di delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d'ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 *ter* c.c., quelle assunte in assoluta mancanza di informazione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Eccezione di arbitrato e scioglimento della società e successiva costituzione di nuova società da parte dei soci di maggioranza**

*Ex art. 112 c.p.c.*, l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c.

La circostanza che l'art. 2479 *bis*, comma 1, stabilisca che la "spedizione" (e non la "ricezione") dell'avviso di convocazione debba intervenire con un determinato anticipo rispetto all'adunanza, significa che, ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare, non è al momento della ricezione dell'avviso che occorre guardare, ma a quello della sua spedizione.

L'assemblea di una s.r.l. deve reputarsi regolarmente convocata quando i relativi avvisi siano stati spediti ai soci entro il termine a tal fine previsto dallo statuto, anche se la loro ricezione sia avvenuta in un momento successivo alla scadenza di detto termine, qualora consti che prima dell'assemblea i soci abbiano avuto comunque conoscenza dell'avviso di convocazione; tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

È pienamente legittima, in quanto oggettivamente fondata, l'apertura del procedimento liquidatorio a fronte del grave indebitamento della società, che renda impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa, ed inutile la ricapitalizzazione; e ciò anche qualora la decisione abbia consentito ai soci di maggioranza di costituire una nuova società.

L'eventuale utilizzo illecito dei cespiti del patrimonio della società, successivo all'apertura della liquidazione, non incide – quali che fossero le intenzioni della maggioranza che ha deliberato lo scioglimento – sulla legittimità della delibera di scioglimento medesima.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria e controversie tra soci e non soci**

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che rimette ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie tra soci non si applica laddove la controversia sorga tra soci e non soci.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria applicabile alle azioni di responsabilità esercitate dal curatore**

La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., vertendo quest'ultima in tema di diritti disponibili; viceversa, resta la competenza del giudice ordinario per l'azione di responsabilità dei creditori esperita dal curatore ex art. 2394 c.c., atteso che i creditori non sono vincolati allo statuto.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **responsabilità di amministratori e sindaci per condotte distrattive e per l'illecita prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento**

Se l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.

Il termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Impugnazione di lodo arbitrale irrituale previsto da clausola compromissoria anteriore al 3 marzo 2006**

**Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407**

All'impugnazione del lodo arbitrale irrituale previsto da clausola compromissoria inserita nello statuto sociale in epoca anteriore al 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, non si applica il predetto decreto legislativo e dunque tanto meno l'art. 808 ter c.p.c., ma sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza prima della riforma, il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso. (Cfr. Cass. n. 13899/2014)

In particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, errore che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa.

Il lodo irrituale non è invece impugnabile per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia; è preclusa l'impugnazione per "errores in iudicando", come è invece consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 c.p.c. per l'arbitrato rituale.

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6 - che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio (Cass. n. 13031/2014, Cass. n. 20674/2016).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Potere concorrente dell'Autorità giudiziaria ordinaria di sospensione cautelare di delibere in presenza di clausola compromissoria**

La devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni societarie non osta alla competenza - concorrente - del giudice ordinario in ordine al provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni medesime.

Infatti, il principio di effettività della tutela giurisdizionale implica necessariamente che gli organi statali assicurino - sempre ed in ogni caso - la disponibilità di una giustizia cautelare che, anche in caso di devoluzione della cognizione su una determinata controversia agli arbitri, renda immediatamente fruibili quelle esigenze di celerità ed effettività della tutela.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo e azione di responsabilità sociale esercitata dal socio contro l'amministratore**

Nel caso in cui una disposizione statutaria preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società, senza indicare altresì quelle tra società ed amministratori, l'azione di responsabilità sociale rimane di competenza del Tribunale, anche là dove esercitata contro l'amministratore (o liquidatore) che sia anche socio. Là dove il socio abbia esercitato l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e sia risultato vittorioso, la società deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in solido con la parte soccombente ex art. 2476, co. 4. c.c., anche in difetto di una esplicita domanda in questo senso da parte del socio-attore.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Statuizione di incompetenza territoriale, difetto di giurisdizione e clausola arbitrale**

La decisione in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione è riservata al giudice competente, di talché il giudice che abbia valutato la propria incompetenza, omette ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a declinare la propria competenza ed a rimettere ogni ulteriore valutazione, compresa, quindi, quella sulla giurisdizione, al giudice competente.

La clausola che rimette ad un Collegio arbitrale internazionale la cognizione delle controversie su diritti indisponibili ha come effetto la dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree promosse avanti al giudice ordinario.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Inapplicabilità della clausola compromissoria nel caso di perdita della qualità di socio**

L'avvenuta esclusione del socio dalla società cooperativa, pronunziata con delibera non impugnata, facendo venir meno la qualità di socio, rende inapplicabile la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale che rimette alla decisione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e società, rendendo infondata l'eccezione di incompetenza in ragione dell'asserita competenza degli arbitri.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sulla compromettibilità delle controversie societarie**

E' compromettibile la controversia fra ex amministratore e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nella specie: la richiesta di rifusione dei danni per assenza di giusta causa della revoca dall'incarico di amministrazione).

Non è ostativa all'applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario la circostanza che l'oggetto sociale della società riguardi la prestazione di servizi pubblici.

Non è ostativa all'applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario la circostanza che la società sia controllata da società che fanno ricorso al capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c.

La compromettibilità delle controversie societarie è invece esclusa per le società con "azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante" (così art. 34, co. 1, d.lgs n. 5/2003). Quest'ultima disposizione deve tuttavia considerarsi quale norma derogatrice delle disciplina generale in materia, non potendo conseguentemente essere estesa in via analogica alla luce del principio di cui all'art. 14 delle preleggi al c.c..

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Comproprietà della partecipazione sociale e clausola di gradimento

L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato, configurandosi come una rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, costituisce un'eccezione propria e in senso stretto (avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale) con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.

Alla comproprietà della partecipazione sociale - traducendosi in una sorta di comunione avente ad oggetto la quota sociale - è applicabile in via diretta la disciplina della comunione ordinaria, la legittimazione ad agire rimanendo in capo ai comproprietari della partecipazione societaria ogni qual volta l'azione è esercitata unitariamente da tutti i comproprietari della partecipazione stessa. La nomina del rappresentante comune infatti è determinata dalla necessità di assicurare sul piano organizzativo un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti ma non sottrae il potere ai singoli laddove l'iniziativa concordata prevenga i rischi che conflittualità interne abbiano a riflettersi sulla portata delle deliberazioni assembleari.

Qualora lo statuto sociale di una s.r.l. preveda una clausola di mero gradimento e tale gradimento sia concesso, non spetta ai soci il diritto di recesso. Ai sensi infatti dell'art. 2469 c.c. il diritto di recesso non deve ritenersi accordato ai soci per il mero fatto della presenza di tale clausola, ma dalla circostanza che non sia consentito ai potenziali soci l'ingresso in società. Il diritto di recesso infatti non è la contropartita della pattuizione, compiuta dai soci nell'esercizio dell'autonomia privata, di una clausola di gradimento, bensì dalla limitazione alla libera trasferibilità delle quote che consegue al diniego del gradimento.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La violazione della clausola compromissoria statutaria comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale

La clausola compromissoria presente nello statuto sociale - ossia la pattuizione con cui le parti devolvono alla competenza degli arbitri la decisione delle controversie richiamate dalla medesima clausola - deve ritenersi validamente formulata quando le parti hanno espressamente individuato l'oggetto delle controversie da affidare alla decisione degli arbitri, oltre che le loro modalità di nomina.

Qualora l'oggetto della controversia instaurata avanti il Tribunale rientri tra quelli richiamati dalla clausola compromissoria statutaria, il Giudice adito dovrà declinare la propria competenza a favore del collegio arbitrale e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Impugnazione della delibera assembleare per nullità e compromettibilità in arbitri

Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano o meno limiti all’operatività della clausola arbitrale collegati alla tipologia dei vizi lamentati.

Occorre distinguere tra le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che generano liti su diritti indisponibili, restringendo tuttavia l’area della non compromettibilità all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità c.d. insanabili [nella specie il Tribunale ha accolto l’eccezione di compromesso arbitrale in relazione all’azione di impugnativa di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Eccezione di arbitrato irrituale nell’azione per il pagamento del prezzo di trasferimento di una quota di s.r.l.

L’eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata a pena di decaduta nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c.

Diversamente, per la natura “contrattuale” dell’arbitrato irrituale, l’eccezione di compromesso in tal caso non può dar luogo a una questione di *competenza*, bensì di *proponibilità* della domanda. Invero, questa si concretizza in una eccezione sostanziale, attinente al merito, riservata comunque alla parte, la quale può rinunciarvi ovvero proporla, nei termini generalmente stabiliti per le eccezioni in senso stretto, *ex art. 183 c.p.c.* Ne deriva che la questione con la quale si prospetti la non riconducibilità della controversia nell’ambito di quelle contemplate dalla clausola compromissoria attiene al merito e non involge una questione di giurisdizione che, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile

In coerenza con la diversa natura giuridica che connota l’arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, non si applica ad esso l’art. 819 *ter* c.p.c., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irrituale.

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla la remissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Lo statuto può considerarsi prevedere la compromissione in arbitri, fra le cause genericamente indicate come afferenti all’ambito dei diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quelle per il pagamento del prezzo della vendita delle quote sociali da parte dei soci.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria espunta dallo statuto. Sindacato sull'omissione di specifiche cautele nel giudizio sulla diligenza dell'amministratore**

La clausola compromissoria ha natura processuale, cosicché trova applicazione l'art. 5 c.p.c., in forza del quale occorre aver riguardo, ai fini della determinazione della competenza, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda. Ove una clausola compromissoria sia stata espunta dallo statuto sociale prima della proposizione della domanda giudiziale, deve essere affermata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie che – in base alla suddetta clausola – sarebbero state devolute alla cognizione degli arbitri.

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.,) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri di legge e statutari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c.

All'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale; dunque, il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, fatta salva la possibilità di sindacare l'omissione di specifiche cautele normalmente richieste per scelte di quel tipo.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Incompromettibilità della lite sulla violazione dei principi di redazione del bilancio**

La controversia vertente sulla lamentata violazione dei principi contabili di redazione del bilancio non può rientrare nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria, per effetto della indisponibilità di cui all'art. 806, 1° comma, c.p.c. In particolare, l'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza, la verità e la precisione del bilancio. In altre parole, l'indisponibilità del diritto costituisce il limite alla operatività della clausola compromissoria che, però, mantiene la sua efficacia con riferimento alle altre domande compromettibili, ovvero quelle che non investono direttamente la violazione dei principi inderogabili nell'interesse pubblico, di veridicità e chiarezza del bilancio.

Sono, quindi, esclusi dalla compromettibilità solo quei vizi capaci di pregiudicare il bene giuridico tutelato della chiarezza e veridicità del bilancio, posto a garanzia, non tanto e non solo dei singoli soci, ma della generalità dei consociati.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compromettibilità in arbitrato di controversie afferenti l'impugnazione di delibere assembleari

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.

Nella specie, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice.

È pacifico che la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all'omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis cod. civ., è compromettibile in arbitri, atteso che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Operatività della clausola compromissoria nel giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca della carica di amministratore

Rientra nella competenza arbitrale l'impugnazione del provvedimento di revoca dell'amministratore di S.p.A. nel caso in cui lo statuto della Società devolva in arbitrato *"Le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti"*.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di società cooperativa

È invalida la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società cooperativa, che non individua con sufficiente chiarezza e precisione quale sia l'organismo cui è affidata la nomina degli arbitri. Infatti, una clausola di uno statuto caratterizzata da eccessiva genericità, tale da richiedere una lettura integrativa, risulta incompatibile con la natura propria delle clausole statutarie di società, le quali sono destinate a dettare regole cogenti per coloro che fanno parte della compagine sociale e non sono perciò passibili di interpretazioni integrative qualora il loro oggetto non risulti sufficientemente determinato. Questi principi sono, a maggior ragione, validi in tema di clausole compromissorie, le quali prevedono una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statuale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## False attestazioni in verbali assembleari e compromettibilità in arbitrato

L'inserimento di false attestazioni in un verbale assembleare non si pone in contrasto “*con le norme dettate a tutela di interessi generali che trascendono quelli del singolo socio*”, cosicché un'eventuale controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera contenente tali attestazioni non sarebbe sottratta alla competenza arbitrale: ciò sia perché l'impugnazione di delibera assembleare non è certamente svincolata dall'iniziativa di parte e come tale è, quindi, compromettibile in arbitri, sia perché in ordine alla contestazione delle attestazioni contenute in un verbale di assemblea ordinaria di società di capitali, la Suprema Corte ha stabilito che il verbale assembleare sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea ha natura di scrittura privata e, pur essendo dotato di una sua efficacia probatoria, non è tuttavia dotato di fede privilegiata, potendo i soci, pertanto, far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sostituzione di delibera assembleare e cessazione della materia del contendere

La disponibilità del diritto rappresenta un limite alla compromettibilità in arbitri di controversie di qualsiasi natura. Con specifico riferimento alla materia societaria non può essere deferita alla decisione arbitrale l'impugnativa di delibera di approvazione del bilancio che verta sulla veridicità, completezza e chiarezza del bilancio stesso. Ciò in quanto le norme dirette a garantire tali principi non solo hanno natura imperativa, ma attengono pure a diritti indisponibili, essendo poste, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti terzi che con la società entrano in rapporto.

La delibera di approvazione del bilancio che sia revocata e sostituita da successiva delibera conforme alla legge con la quale sia approvato un nuovo progetto di bilancio per il medesimo esercizio, determina che non possa più pronunziarsi l'annullamento della delibera adottata anteriormente e che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, la fondatezza delle doglianze mosse contro la delibera di approvazione del bilancio di cui si lamenta l'illegittimità, successivamente revocata e sostituita da altra delibera conforme alla legge, giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Arbitrabilità dell'azione di nullità di delibera assembleare per omessa convocazione del socio

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi: a tal fine, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Ad es., attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio, e quelle prese in assoluta mancanza di informazione. In tale ultimo ambito, tuttavia, non può esser sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. In particolare, deve ritenersi che la controversia riguardante la nullità delle delibere assembleari per omessa convocazione di soci sia compromettibile in arbitri attesa la non coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendosi ricoprendere in quest'ultima esclusivamente le nullità insanabili, per le sole quali residua il regime dell'assoluta inderogabilità e pertanto dell'indisponibilità e non compromettibilità ad arbitri del relativo diritto. Alla luce di tale impostazione è da ritenersi ammissibile la competenza arbitrale per le controversie aventi ad oggetto, ad es., la nullità dell'assemblea per mancata convocazione del socio, in quanto tale fattispecie è soggetta al regime della sanatoria delle nullità previsto all'art. 2379-bis, co. 1, c.c. (infatti, il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile). Allo stesso modo, è da ritenersi compromettibile in arbitri una controversia avente ad oggetto la nullità dell'assemblea per aver deliberato su temi estranei all'ordine del giorno.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Operatività della clausola arbitrale per le controversie relative alla liquidazione della partecipazione del socio receduto

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione alla cognizione degli arbitri di tutte le controversie tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, opera anche per le controversie inerenti al diritto alla liquidazione del valore della quota derivante dall'esercizio del recesso, trattandosi di un diritto disponibile.

Considerato che gli effetti di una clausola arbitrale si protraggono anche oltre la vigenza del contratto per le controversie relative a situazioni giuridiche soggettive da quest'ultimo derivanti, la clausola compromissoria è idonea a radicare la competenza arbitrale anche per le cause tra l'ente e i soggetti che siano stati suoi soci, ma non siano più tali a fronte del recesso, dell'esclusione o del trasferimento delle partecipazioni, a condizione che esse traggano origine da rapporti endosocietari: di fatti, il credito fatto valere dal socio receduto discende pur sempre dal contratto di società al quale questi aveva in precedenza aderito.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sull'interpretazione della clausola compromissoria: arbitrato rituale o irrituale?**

Quanto alla clausola arbitrale contenuta in uno statuto sociale, in difetto di espressioni utili ad individuare la volontà dei soci di demandare agli arbitri un'attività negoziale di componimento in via transattiva di eventuali divergenze ovvero un'attività giurisdizionale sfociante in una decisione atta ad acquisire valore di sentenza, l'incertezza interpretativa va risolta nel senso che i soci abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Impugnazione di deliberazione di approvazione del bilancio e compromettibilità in arbitri**

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Azione di risarcimento dei danni promossa dall'amministratore revocato senza giusta causa e clausola compromissoria**

Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407

L'estensione oggettiva della clausola statutaria che devolve a un collegio arbitrale la decisione sulle «*controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## I criteri per la determinazione della competenza tra il Collegio arbitrale e il Tribunale per la risoluzione di controversie societarie

Per quanto attiene l'arbitrabilità delle controversie societarie, il *discrimen* tra diritto disponibile e diritto indisponibile guarda alla protezione accordata dall'ordinamento mediante la predisposizione di una norma dispositiva o imperativa: nel primo caso, prevale l'interesse del singolo ad affermare il suo diritto di autodeterminazione *ex art. 2 Cost.*, potendo così derogare la norma dispositiva, posta a tutela di un interesse anche superindividuale, ma non indisponibile e, quindi, non prevalente; nel secondo caso, l'interesse del singolo soccombe dinanzi all'interesse di ordine pubblico, protetto dalla norma imperativa che rende indisponibile il diritto da essa tutelato. Alla luce di tale distinzione, per determinare l'arbitrabilità delle controversie insorte tra soci e società, occorre esaminare se gli interessi coinvolti riguardano i soci come singoli oppure si riferiscono unicamente alla società, tutelata dalla legge in quanto tale: nella prima ipotesi, la controversia è liberamente arbitrabile, sulla base del presupposto che ogni socio può disporre liberamente dei diritti oggetto della disputa, in quanto il ricorrente agisce *uti singulus*; nella seconda ipotesi, l'arbitrabilità è fermamente negata a causa dell'indisponibilità del diritto coinvolto. L'azione, in questo caso, è proposta dal socio *uti socius*, nell'interesse sociale che corrisponde non alla sommatoria, ma alla sintesi di tutti individuali connessi dal vincolo sociale identificabile nell'unicità dello scopo dal quale trae origine la compagnia stessa.

Gli artt. 34, co. 1, e 35, co. 5, D.Lgs. n. 5/2003, affermano, in materia di validità di delibere assembleari, la competenza degli arbitri a pronunciare provvedimenti cautelari interlocutori di sospensione delle delibere aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nelle controversie tra i soci e la società. Ad ogni modo, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio del potere cautelare (ad es., per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio *ex art. 24 Cost.* (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

In tema di sospensione dell'esecuzione delle delibere assunte dall'assemblea di una società consortile a responsabilità limitata trova applicazione il disposto, di cui all'art. 2479-ter, co. 4, c.c. e 2378, co. 3, c.c. che prevede, quale rimedio tipico destinato ad ottenere un provvedimento cautelare, che l'istanza di sospensione di una deliberazione assembleare deve essere necessariamente proposta *"in corso di causa"* o, quanto meno, contestualmente alla proposizione della domanda di merito con la quale si chiede di dichiarare la nullità o annullare la deliberazione assunta. In questa prospettiva, l'esistenza di un rimedio tipico, previsto dall'art. 2378, co. 3 c.c., esclude in radice l'esperibilità del rimedio dell'art. 700 c.p.c.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Non è arbitrabile l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 20674/2016; conf. Cass. Civ. sentenza n. 14665/2019).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola compromissoria contenuta nello statuto e disponibilità del diritto**

L'art. 806 c.p.c. individua l'ambito dell'applicabilità della convenzione di arbitrato alle controversie su diritti disponibili e la disponibilità deve essere commisurata al diritto oggetto della controversia e non alle questioni che gli arbitri dovrebbero sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti *incidenter tantum*.

L'indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l'inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge.

È sufficiente che la clausola dello statuto sociale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie tra i soci o tra la società e i soci relative all'attività sociale per determinare la competenza degli arbitri per le liti aventi ad oggetto l'annullamento delle delibere assembleari.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sanabilità della procura inefficace e arbitrabilità delle questioni relative al compenso degli amministratori**

Il vizio inficiante la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio è suscettibile di ratifica e conseguente sanatoria, con effetto ex tunc, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali.

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie insorgenti tra amministratori e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti – con accordo la cui validità presuppona il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio – non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso (Cass., 20 febbraio 2015, n. 3464).

Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass., 24 settembre 2021, n. 25939).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Non può essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità del lodo arbitrale per difetto di competenza dell'arbitro qualora tale difetto non sia stato fatto valere in sede di giudizio di impugnazione del lodo.**

Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità di lodo arbitrale, sollevata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del socio di società cooperativa, nel caso in cui quest'ultimo non abbia fatto valere tale eccezione in sede di giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Non compromettibilità in arbitri delle controversie relative all'impugnazione di delibere in violazione delle norme sul bilancio**

È infondata l'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria sollevata dalla società convenuta in relazione alla presenza in statuto di una clausola compromissoria che riserva ad arbitri la risoluzione di controversie tra soci e società nelle ipotesi in cui queste vertano su diritti indisponibili, come quelle aventi ad oggetto la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illecità dell'oggetto derivante dalla violazione nella redazione del documento, delle norme inderogabili di legge. Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e precisione. Le norme che stabiliscono i predetti principi non solo sono norme imperative, ma trascendono l'interesse del singolo, essendo dettate a tutela, oltre che dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Arbitrabilità delle controversie societarie. Sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata in sede arbitrale

In tema di controversie societarie, la definizione della competenza del tribunale ordinario ovvero del collegio arbitrale dipende dalla natura disponibile o indisponibile del diritto oggetto di controversia. A seguito dell'ammissione da parte del legislatore dell'arbitrabilità delle controversie societarie, l'art. 806 c.p.c. permette le controversie arbitrabili in negativo, ponendo come limite al ricorso dell'arbitrato l'indisponibilità del diritto, salvo espresso divieto di legge per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

L'area dell'indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali, in quanto la natura sociale o collettiva dell'interesse denota soltanto che esso è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che equal conseguenza si determini anche rispetto alla volontà collettiva espressa dalla società secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell'interesse comune dei partecipanti. Sul punto, si richama l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori che, a differenza di quella prevista dall'art. 2395 c.c., è posta a tutela di un interesse collettivo, ma la cui transigibilità e rinunziabilità sono riconosciute espressamente dall'art. 2393, co. 6, c.c. e, come tali, sono disponibili da parte dei rispettivi titolari. Affinché l'interesse sotteso alla delibera possa essere qualificato come indisponibile è necessario, quindi, che la sua protezione sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da ogni iniziativa di parte, come, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.

Il *discrimen* tra diritto disponibile e diritto indisponibile guarda alla protezione accordata dall'ordinamento mediante la predisposizione di una norma dispositiva o imperativa. Nel primo caso, prevale l'interesse del singolo ad affermare il suo diritto di autodeterminazione *ex art 2 cost.*, potendo così derogare la norma dispositiva, posta a tutela di un interesse anche superindividuale, ma non indisponibile e, quindi, non prevalente. Nel secondo caso, l'interesse del singolo soccombe dinanzi all'interesse di ordine pubblico, protetto dalla norma imperativa che rende indisponibile il diritto da essa tutelato.

Per determinare l'arbitrabilità delle controversie in sorte tra soci e società, occorre esaminare se gli interessi coinvolti riguardano i soci come singoli oppure si riferiscono unicamente alla società, tutelata dalla legge in quanto tale. Nella prima ipotesi, la controversia è liberamente arbitrabile, sulla base del presupposto che ogni socio può disporre liberamente dei diritti oggetto della disputa, in quanto il ricorrente agisce *uti singulus*. Nella seconda ipotesi, l'arbitrabilità è fermamente negata a causa dell'indisponibilità del diritto coinvolto. L'azione, in questo caso, è proposta dal socio *uti socius*, nell'interesse sociale che corrisponde non alla sommatoria, ma alla sintesi di tutti individuali connessi dal vincolo sociale identificabile nell'unicità dello scopo dal quale trae origine la compagine stessa.

La sospensione cautelare del provvedimento impugnato in sede arbitrale può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio del potere cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio *ex art. 24 cost.* (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

In tema di sospensione dell'esecuzione delle delibere assunte dall'assemblea di una società consortile a responsabilità limitata trova applicazione il disposto di cui all'art. 2378, co. 3, c.c. (richiamato dall'art. 2479 *ter*, co. 4, c.c.), che prevede, quale rimedio tipico destinato a ottenere un provvedimento cautelare, che l'istanza di sospensione di una deliberazione assembleare deve essere necessariamente proposta in corso di causa o, quanto meno, contestualmente alla proposizione della domanda di merito con la quale si chiede di dichiarare la nullità o annullare la deliberazione assunta. L'esistenza di un rimedio tipico, previsto dall'art. 2378, co. 3, c.c., esclude in radice l'esperibilità del rimedio dell'art. 700 c.p.c. Quest'ultima disposizione corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento secondo cui, non potendo restare una situazione giuridica del tutto priva di tutela cautelare, in mancanza di una disciplina espressa del procedimento cautelare, deve ritenersi applicabile la tutela apprestata dall'art. 700 c.p.c., correttamente definita come norma di chiusura del sistema.

## Il perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta in uno statuto

Nel perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta nello statuto che devolve al giudizio di arbitri ogni controversia insorta tra società, soci, amministratori e liquidatori in dipendenza dell'atto costitutivo e dello statuto rientra anche la controversia avente ad oggetto la validità di delibere assembleari impugnate da un individuo nella sua pretesa qualità di socio per successione ereditaria, prospettando violazioni di posizioni giuridiche attinenti esclusivamente alla sua sfera individuale e che, quindi, non investono diritti indisponibili. L'indisponibilità del diritto conteso costituisce l'unico limite posto all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall'art. 34, co. 1, del d. lgs. 5/2003.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compromettibilità in arbitrato di controversie in materia societaria e operatività del divieto di *mutatio libelli* nel giudizio riassunto

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione soltanto per quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi.

L'atto di riassunzione del giudizio *ex art. 50 c.p.c.* può legittimamente contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione, ovvero la conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio tra le parti, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Tuttavia, va precisato che il processo riassunto continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello davanti al giudice *a quo*, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. Di conseguenza, sono inammissibili i motivi di giudizio intempestivamente e irruzialmente introdotti nel giudizio originario, ossia quelli introdotti per la prima volta con la memoria *ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.*, in quanto integrano la fattispecie di *mutatio libelli*, determinando un inammissibile ampliamento del tema di indagine.

Esorbita dai limiti di una consentita *emendatio libelli* il mutamento della *causa petendi* che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente. Si ha, perciò, *mutatio libelli* quando la parte modifichi l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modifica dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La cautela sospensiva delle delibere assembleari nel giudizio arbitrale**

La cautela sospensiva delle delibere assembleari è condizionata al fatto che l'istante abbia proposto la sua domanda contestualmente al giudizio ordinario di cognizione, anche ove esso sia devoluto ad arbitri. Il principio è desumibile dall'art. 2378 c.c., in tema di giudizio introdotto dinanzi all'autorità giudiziaria, oltre che dall'art. 35, co. 5, del D.Lgs. n. 5/2003 ove la controversia sia devoluta, secondo volontà statutaria, al giudizio arbitrale. In quest'ultimo caso, detto potere cautelare residua in capo all'autorità giudiziaria se, nonostante l'avvio del procedimento arbitrale, l'organo non sia ancora costituito.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto di s.r.l.**

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, che devolve alla cognizione degli arbitri tutte le controversie promosse da soci nei confronti della società, dei liquidatori o sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, si applica alla controversia introdotta da uno dei soci al fine di accertare che gli eredi di un altro socio già defunto non hanno legittimamente acquisito la qualità di soci della società.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Non compromettibilità in arbitri delle controversie sulla violazione dei principi di redazione di bilancio**

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, in quanto le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti con cui la società entra in contatto, trascendono l'interesse del singolo ed attengono a diritti indisponibili, sicché devono essere decise dal giudice.

Nel caso di impugnazione del bilancio ad opera del socio per nullità derivante dalla violazione del precezzo di cui all'art. 2423, co. 2, c.c. è sempre necessario che lo stesso indichi quale sia il suo interesse ad agire ovvero quale diritto si assume leso, posto che detta condizione dell'azione non può essere integrata dal generico interesse alla legalità della delibera.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Impugnazione di delibere assembleari: sostituzione della deliberazione, compromittibilità in arbitri e aspetti processuali**

In tema di impugnazione di deliberazioni dell'assemblea, affinché possa prodursi l'effetto sanante previsto dall'art. 2377, co. 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che, adottata in conformità alla legge e allo statuto, abbia identico contenuto e, quindi, provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.

Le controversie aventi ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari sono compromettibili in arbitri qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. A tale riguardo, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.

Qualora l'arbitrato previsto nello statuto sociale abbia natura rituale, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza - e non di giurisdizione - cui è applicabile l'art. 819-ter c.p.c. Tale ultima previsione, in particolare, nel delineare i rapporti tra giudice ordinario e arbitro, prevede espressamente che il giudice debba affermare o negare la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato tramite sentenza, e infatti, in ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819-ter e 91 c.p.c.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Può essere decisa dagli arbitri la controversia relativa ai versamenti dovuti dal socio per la sottoscrizione di azioni

Il mancato richiamo esplicito nella clausola compromissoria alle formalità dell'arbitrato rituale non comporta automaticamente la qualificazione in arbitrato irrituale in quanto, per decidere se si tratti di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti, e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto.

Possono formare oggetto di compromesso tutte le controversie in materia societaria con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, quali ad esempio, le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice.

E' deferibile al collegio arbitrale la materia dell'obbligo di esecuzione dei conferimenti in quanto il diritto dell'amministratore di ottenere dai soci morosi il pagamento dei conferimenti, di esperire l'azione esecutiva, la vendita in danno, l'esclusione del socio e in ultimo la riduzione del capitale sociale per la quota non versata, non preclude la disponibilità della materia.

Una volta deliberato l'aumento di capitale, la posizione del socio si pone, rispetto ai connessi obblighi di versamento, come quella di un qualunque debitore. Cosicchè l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del socio uti singulus.

Va revocato il decreto ingiuntivo concesso dal giudice ordinario per il versamento dovuto dal socio per la sottoscrizione di azioni in presenza di una clausola arbitrale che comprometta agli arbitri qualunque controversia sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra i detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenze dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione dello statuto. La clausola compromissoria conserva la sua efficacia pur in caso di fallimento, non essendo consentito al curatore recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Eccezione di arbitrato ed operatività della clausola compromissoria nel giudizio monitorio

L'operatività di una clausola compromissoria, rilevabile su eccezione della parte interessata, non impedisce l'emissione di un decreto ingiuntivo. Infatti, sebbene vi sia una convenzione di arbitrato, il creditore è pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio e il giudice non può rigettare il ricorso sul rilievo della convenzione di arbitrato, in quanto l'eccezione di compromesso, al pari dell'eccezione di incompetenza territoriale, è un'eccezione in senso stretto, dunque non rilevabile d'ufficio, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri.

Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'*exceptio compromissi* deve essere sollevata, a pena di decadenza, con il primo atto del debitore convenuto sostanziale: si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario incompetente. La presenza di una clausola compromissoria, difatti, non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a costui, in caso di opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio arbitrale.

Per tali ragioni, il procedimento monitorio è del tutto legittimo, ma il decreto ingiuntivo, anche laddove fondato nel merito, ha vita effimera. La sopravvivenza nel successivo giudizio arbitrale degli effetti della domanda promossa dinanzi al tribunale incompetente viene poi assicurata dalla *traslatio iudicij* disciplinata dall'art. 819 ter c.p.c.

L'interpretazione secondo cui, pur in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore è legittimato a promuovere la domanda monitoria e il giudice è tenuto a emettere il relativo decreto appare difficilmente compatibile con la soccombenza quale presupposto della condanna alle spese, a fronte di un'attività processuale legittimamente svolta dal creditore opposto nella fase monitoria. Si ritiene, pertanto, che sussistano "le altri gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Emissione di decreto ingiuntivo in presenza di una clausola compromissoria statutaria

Atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti cautelari, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca.

Quello cui lo statuto demanda una decisione da adottare in assenza di qualunque formalità e procedura costituisce arbitrato irrituale. La deferibilità ad arbitri irrituali di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito perché direttamente inerente alla validità o all'efficacia o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria

La clausola compromissoria contenuto nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, a norma della quale: "qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci , o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi, o da essi promossa", è applicabile anche al caso in cui il soggetto che abbia tenuto la condotta oggetto di censura, pur non rivestendo più la qualifica di amministratore al tempo in cui la causa sia stata radicata, abbia compiuto gli atti censurati nella qualità di amministratore, ciò comportando un'estensione della vigenza temporale della disposizione statutaria, che appare idonea a radicare la competenza anche per vicende pregresse, nonostante la cessazione della carica di amministratore.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il carattere rituale di un lodo statutariamente definito “irrituale”

Qualora davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c., perché questi valuti l'opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall'art. 40 c.p.c.

In caso di domanda di nullità del lodo, la qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale costituisce un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto tutelato, non potendo quindi qualificarsi come domanda o eccezione "nuova", in quanto non si tratta di questione attinente alla competenza ma di una questione preliminare di merito.

Ai fini della qualificazione di un lodo come rituale o irrituale, nel caso in cui procedimento seguito sia del tutto assimilabile ad un giudizio contentioso, (e cioè nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'arbitro autorizzi lo scambio di memorie e di repliche, nomini un ctu, fissi l'udienza di precisazione delle conclusioni, disattenda un'eccezione di prescrizione e rigetti una domanda riconvenzionale), il lodo deve essere considerato rituale a prescindere da qualsiasi indicazione contenuta nello statuto sociale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sugli elementi valutabili ai fini della compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere di aumento o riduzione del capitale sociale**

L'aspetto determinante per decidere circa l'arbitrabilità delle controversie riguardanti le impugnazioni delle delibere societarie consiste nella prospettazione dei fatti concretamente fornita dalle parti e degli interessi specificamente convolti. In linea generale, al fine di negare o consentire un giudizio arbitrale su controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere societarie incidenti sul capitale sociale (in termini di suo aumento e/o riduzione), occorre verificare se le stesse, rispettivamente, influiscano, o meno, su interessi superindividuali della società, dei soci e dei terzi la cui tutela sia assicurata, o non, mediante la predisposizione di norme inderogabili che, se violate, determinerebbero la reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di diritti indisponibili, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Arbitrato irrituale sull'invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio**

**Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407**

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali, in via esemplificativa, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. Attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio, e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.). Tuttavia, con specifico riferimento all'ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, ferma la nullità della delibera, non sussiste coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendo in quest'ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili, per le quali solo, infatti, residua il regime della assoluta inderogabilità e, quindi, della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto. La nullità della delibera assembleare per mancata convocazione del socio è, per contro, soggetta al regime della sanatoria della nullità previsto dall'art. 2379 bis c.c., richiamato in tema di s.r.l. dall'art. 2479 ter c.c. Infine, il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile.

L'eccezione di arbitrato irrituale non integra questione di competenza, ma di proponibilità della causa nel merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie. In caso di arbitrato irrituale non è applicabile l'art. 819 ter, co. 2, c.p.c. in punto translatio iudicii.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Invalidità di delibera assembleare per mancata convocazione del socio e arbitrabilità della controversia

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo di soci o di terzi. L'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Con specifico riferimento all'ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, ferma la nullità della delibera, non sussiste coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendo in quest'ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili; la nullità della delibera assembleare per "mancata convocazione" del socio è, per contro, soggetta al regime delle sanatorie della nullità previsto dall'art. 2379 bis c.c. Inoltre, il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile.

**Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407**

Nei rapporti tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale non è applicabile l'art. 295 c.p.c. e, pertanto, non è dato al giudice ordinario sospendere il processo dinanzi a lui instaurato per pregiudizialità, tecnica o logica, di una lite pendente dinanzi agli arbitri. Infatti, il rapporto di pregiudizialità tra due liti che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Clausola compromissoria per arbitrato rituale ed emissione di decreto ingiuntivo

La clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia (e, quindi, presuppone il contraddittorio assente nel procedimento monitorio) e perché l'eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d'ufficio. In presenza di clausola compromissoria, il giudizio di opposizione – che funzionalmente appartiene alla competenza dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto ingiuntivo – deve essere definito con pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di competenza in ordine alla domanda proposta con il ricorso monitorio, in favore della competenza arbitrale, con assegnazione di termine per la riassunzione della domanda introdotta con la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 29/7/2013.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compenso dell'amministratore e clausola compromissoria per arbitrato irrituale

Il compenso dell'amministratore è oggetto di un diritto disponibile.

Con la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, le parti hanno convenuto di rinunciare a sottoporre alla giurisdizione la decisione di eventuali loro controversie per rimettersi alla decisione, di natura negoziale, dell'arbitro. L'eccezione di arbitrato irrituale non integra, pertanto, questione di competenza, ma di proponibilità della causa nel merito. Per la stessa ragione, non vi è luogo a *translatio iudicii*.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Venezia – RG/5048/2021

## Azione di responsabilità promossa dal fallimento e clausola compromissoria

In caso di azione di responsabilità contro i precedenti amministratori di una società fallita esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., non trova applicazione la clausola compromissoria valevole per l'azione sociale contro gli amministratori prevista dallo statuto e applicabile quanto la società era *in bonis*.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Bologna – RG/5608/2021

## Impugnazione della delibera di esclusione del socio di società cooperativa e compromettibilità in arbitri

La compromettibilità in arbitri di una controversia è condizionata al fatto che la stessa abbia ad oggetto, o meno, diritti disponibili. Con riferimento ai profili di invalidità delle delibere assembleari, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d'ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta di informazione.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Genova – RG/4562/2022

## Efficacia della clausola compromissoria

Le clausole compromissorie impongono la giurisdizione arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti erano vincolate, non rilevando che il rapporto sociale sia in seguito venuto meno. Tale assunto trova fondamento nel principio di autonomia della clausola compromissoria, sancito dall'art. 808 c.p.c., secondo cui la stessa è un contratto autonomo e distinto dal rapporto negoziale al quale è collegato.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compromettibilità delle controversie inerenti all’impugnazione di una delibera del Cda

La natura sociale o collettiva o superindividuale dell’interesse sotteso all’azione non esclude di per sé la compromettibilità in arbitri della controversia insorta in ambito societario, poiché l’interesse è indisponibile solo se la sua protezione è assicurata da norme inderogabili, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio.

In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## L’azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri

La controversia promossa dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno derivante dalle loro condotte di mala gestione su un diritto patrimoniale disponibile, tant’è che può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, ai sensi dell’art. 2393, co. 6, c.c., sia pure con le limitazioni poste a tutela dell’iniziativa dei soci di minoranza. Tale facoltà è espressamente riconosciuta anche ai soci di minoranza che agiscano in legittimazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., il quale prevede espressamente, al sesto comma, che i soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla a vantaggio della società.

Le limitazioni al potere di transazione e rinuncia all’azione di responsabilità da parte dell’assemblea dei soci sono poste al fine di evitare la possibile vanificazione dell’azione risarcitoria proposta dai soci di minoranza a favore della società da parte dei soci di maggioranza, di cui normalmente gli amministratori sono espressione, nel preminente interesse della società alla reintegrazione del suo patrimonio compromesso dalla mala gestione. Si tratta, dunque, di limitazioni interne all’assemblea che non sono poste a tutela dell’interesse di terzi estranei alla compagine sociale. Conseguentemente, trattandosi di diritti disponibili, le relative controversie sono compromettibili in arbitri.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Arbitrato irrituale: compromettibilità delle controversie societarie e motivi di impugnazione

Le disposizioni relative all’impugnazione delle determinazioni di una società non annoverano mai tra i soggetti legittimati all’impugnazione la società da cui tale deliberazione promana, ma attribuiscono la legittimazione ai soci assenti o dissenzienti in assemblea e/o agli amministratori o sindaci e/o a terzi interessati, mentre la società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. La società attrice è, dunque, carente di legittimazione in ordine alla domanda che mira alla nullità di clausole del proprio stesso statuto, che la maggioranza dei soci, ove ritenga, può autonomamente modificare.

Il giudice è tenuto in ogni caso a esaminare e interpretare quale sia stata la volontà dei compromettenti circa la qualificazione giuridica della clausola compromissoria, valutando complessivamente il patto compromissorio stesso e applicando le regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 ss. c.c., al fine di accertarne la natura e la validità. La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti hanno inteso non già derogare alla giurisdizione, ma conferire un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento.

Con l’introduzione dell’art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, cristallizzandoli in un elenco tassativo. Nell’arbitrato irrituale – attesa la sua natura volta a integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto – il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare una simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell’impugnazione per nullità prevista dall’art. 828 c.p.c.; pertanto, l’errore del giudizio arbitrale deducibile in sede di impugnazione deve, per essere rilevante, integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti. Il lodo arbitrale irrituale può dunque essere impugnato solo in presenza dei presupposti che consentono l’annullamento del contratto.

L’art. 36 del d.lgs. n. 5/2003 non vieta in via generale la compromettibilità in arbitrato irrituale delle controversie in materia societaria, né la loro decisione secondo equità da parte degli arbitri, ma pone un limite alla decisione equitativa nel caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto questioni non compromettibili in arbitrato e quelle afferenti alla validità delle delibere assembleari. Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali: le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; l’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., in relazione agli artt. 2315 e 2293 c.c.; le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Applicabilità della clausola compromissoria alla controversia sul valore di liquidazione della quota del socio receduto

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, sicché il socio, pur receduto, è dunque astretto dal vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, trattandosi di conflitti che attengono comunque al sodalizio di impresa. La cessazione per qualunque causa del rapporto sociale non comporta l'inapplicabilità nei rapporti tra la società e l'ex socio della clausola arbitrale eventualmente contenuta nello statuto, la quale continua a spiegare i suoi effetti in ordine alle controversie aventi matrice nel contratto sociale, tra le quali devono essere ricompresi i conflitti nascenti dall'esercizio da parte del socio del diritto di recesso.

La controversia attinente alla liquidazione della quota del socio receduto, sebbene sorta successivamente alla sua fuoriuscita dalla compagine sociale, ha ad oggetto un credito che ha la sua fonte nel contratto sociale ed è assoggettata all'efficacia della clausola compromissoria: si tratta, infatti, di contesa attinente alla vicenda estintiva del rapporto sociale rispetto al singolo contraente che, considerata nel suo complesso, a prescindere dall'immediata operatività dello scioglimento del vincolo, ricomprende anche la fase della liquidazione del valore della quota del socio receduto, esaurendosi solo con il pagamento della somma dovuta.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Eccezione di convenzione di arbitrato e revoca del decreto ingiuntivo

La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, anche in tema di introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compromettibilità del diritto al compenso del sindaco di società a responsabilità limitata

È compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto il riconoscimento in capo al sindaco di una società a responsabilità limitata del compenso a questi riconosciuto per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

La categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili - che costituiscono l'unico limite posto all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario - è circoscritta alle controversie che, per effetto della prospettazione in concreto offerta dalle parti, vertono direttamente (e non solo in via mediata) su aspetti implicanti la lesione dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, protetti da norma inderogabile. Tuttavia, l'area dell'indisponibilità del diritto sostanziale per il suo titolare non coincide con l'inderogabilità della norma tesa a regolarlo. Ne consegue che la controversia relativa alla violazione del diritto del sindaco a percepire il compenso deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2402 c.c., anche a ritenere l'inderogabilità della norma che impone all'assemblea dei soci la previsione del compenso per tutta la durata del mandato a tutela dell'indipendenza del sindaco nell'esercizio del ruolo di vigilanza, non involge la violazione di regole generali poste a tutela dei terzi estranei alla compagine sociale, ma solo la lesione di un diritto patrimoniale individuale del componente dell'organo di controllo pienamente disponibile da parte del suo titolare.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria

L'impugnazione della delibera di messa in liquidazione della società ex art. 2484, n. 6, c.c. e l'azione di responsabilità sociale hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e sono, pertanto, compromettibili in arbitri. Si tratta, infatti, di domande inerenti a controversie sorte tra i soci, ovvero fra i soci e la società, che non coinvolgono alcun interesse di natura pubblicistica, ma esclusivamente l'interesse dei soci e della società al corretto e ordinato svolgimento dell'attività dell'ente. La delibera di messa in liquidazione della società, d'altra parte, è autonoma e successiva rispetto a quella di approvazione di bilancio, che costituisce un documento con funzioni informative rispetto al quale è ravvisabile un interesse dei terzi alla veridicità, chiarezza e completezza dei dati in esso contenuti, la cui impugnazione non è demandabile alla competenza degli arbitri.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sulla derogabilità del compromesso e sulla non rilevabilità d'ufficio della eccezione di arbitrato

Il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al pregetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, co. 1, Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'ordinamento. Se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale e, segnatamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato. Dal momento che il compromesso in arbitrato o la clausola compromissoria possono essere derivate dalle parti anche tacitamente, l'eccezione di arbitrato, in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, deve intendersi quale eccezione di parte in senso stretto e come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice, essendo dunque subordinata la dichiarazione di incompetenza alla proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Compromissione in arbitri delle azioni di responsabilità verso gli organi sociali

La presenza, nel contratto societario, di clausole compromissorie osta all'esaminabilità nel merito delle controversie che possano ritenersi ricomprese nel suo ambito applicativo, producendo il patto compromissorio, da un lato, un effetto positivo consistente nel conferire all'arbitro il potere di decidere la controversia in modo vincolante per le parti e, dall'altro, un effetto negativo consistente nell'impedire la cognizione della medesima controversia da parte dell'autorità giudiziaria.

La clausola statutaria che devolga in arbitri, tra l'altro, le controversie "relative ai rapporti tra società e i propri organi" deve ritenersi inclusiva, ratione subiecti e ratione obiecti, la controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c., traendo essa titolo da pretesi fatti illeciti commessi ai danni della società dai relativi amministratori, di diritto e di fatto, e revisori per violazione delle regole di condotta sugli stessi incombenti in ragione dell'incarico e del ruolo svolto. Sebbene una clausola siffatta imponga, in effetti, il requisito dell'inerenza a diritti disponibili con espresso riguardo alle sole controversie tra soci o tra o soci e la società, senza nulla prevedere in proposito con riguardo alle ulteriori controversie devolute agli arbitri, non è superfluo comunque rammentare come, in linea astratta e di principio, nulla osti alla compromettibilità in arbitri delle azioni sociali di responsabilità, concernenti diritti definibili come disponibili, alla luce della loro rinunciabilità da parte della società.

In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La compromettibilità in arbitri del diritto al compenso dell'amministratore di s.r.l.**

Deve ritenersi opponibile l'eccezione di patto compromissorio avverso la domanda di pagamento del compenso spettante per la carica di amministratore unico di società a responsabilità limitata, in quanto rispettosa dei dettami statuiti dagli artt. 806 ss. c.p.c. e tenuto conto che la domanda di compenso può senz'altro essere devoluta alla decisione arbitrale, non trattandosi di diritto indisponibile, né di fattispecie rientrante tra le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. Infatti, il rapporto che lega l'amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né quale rapporto di lavoro subordinato, non essendovi un assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, né di collaborazione continuata e coordinata.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Compromettibilità dell'impugnazione delle delibera di approvazione del bilancio e criteri di valutazione delle partecipazioni**

È opinione consolidata in giurisprudenza, a dispetto della dottrina, quella per cui le impugnative di bilancio non siano suscettibili di essere ricomprese tra le controversie compromettibili in arbitrato, così come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità per cui “le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434-bis e 2379 c.c. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle – non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio” (così Cass. 12583/2018).

Nel rispetto dei principi contabili, in tema di valutazione di partecipazioni, il metodo del costo storico deve essere preferito qualora la partecipata venga considerata una società con la quale non esiste altro legame se non quello di possedere un titolo per ottenere una remunerazione periodica, mentre quello del patrimonio netto dovrà essere scelto qualora la partecipazione permetta all'investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata. In ogni caso, qualunque sia il criterio prescelto, nel rispetto dei principi di prudenza e chiarezza, è obbligatorio procedere alla svalutazione della partecipazione in caso di perdite durevoli di valore, con la differenza che, adottando il criterio del patrimonio netto, è consentito valutare le partecipazioni detenute, se l'andamento aziendale delle partecipate lo consente.

Deve escludersi che dall'invalidità della delibera di approvazione del bilancio ne discenda anche l'invalidità derivata delle delibere di nomina del Consiglio di Amministrazione e di nomina del revisore legale dei conti perché non vi è alcun collegamento diretto tra la prima delibera e queste due successive che mantengono quindi la loro validità ed efficacia.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La competenza del tribunale prevale su quella arbitrale anche se l'impugnazione ha ad oggetto solo vizi formali

In caso di impugnazione di una delibera assembleare avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio, quandanche introdotta per vizi procedurali, la clausola compromissoria presente nello statuto sociale non può trovare applicazione là dove unitamente agli stessi vizi formali vengano introdotti altri motivi di impugnazione, di natura sostanziale, aventi ad oggetto diritti indisponibili, tali da provocare la necessità di una trattazione congiunta ex art 2378 c.c. sul tenore della giurisprudenza di legittimità per la quale “Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili” (Cass. 20674/2016 e Cass 14465/2019).

La competenza del Tribunale prevale in ogni caso su quella arbitrale quandanche l'impugnazione si fondi solo su vizi formali e prescinda dal merito del documento contabile e del rispetto dei principi di cui all'art 2423 e segg c.c., dal momento che l'art 2378 comma 5 c.c., norma speciale anche rispetto all'art 819 ter c.p.c., stabilisce che tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza.

Nel caso in cui una o più parti abbiano impugnato una delibera di approvazione del bilancio, a cui hanno fatto precedere altre impugnazioni relative agli anni precedenti, l'interesse ad agire degli impugnanti non ne risulta caducato, perdurando l'interesse dei soci ad impugnare, per i medesimi vizi, tutte le delibere di approvazione dei bilanci successive a quella per prima impugnata, e ciò pur considerando l'esistenza nel sistema dell'obbligo degli amministratori ex artt. 2434 bis co 3 c.c. e 2377 co 7 c.c. di rivedere, in conformità al decisum definitivo sull'impugnazione del primo bilancio, non solo il bilancio dell'esercizio in corso, ma anche i bilanci intermedi. Infatti, il socio legittimato ad impugnare il bilancio è portatore di un diritto verso la società a ricevere con il documento contabile informazioni veritieri e corrette e questo diritto è tutelato con la facoltà del socio, attribuita a determinate condizioni, di insorgere contro le delibere che ritiene illegittime; si tratta di una tutela endosocietaria reale affatto diversa da quella che il socio stesso può indirettamente conseguire in forza dell'intervento dell'organo amministrativo tenuto ad adeguarsi all'esito della prima impugnazione. Peraltro, va considerato che il giudizio di impugnazione, se si conclude in senso positivo per il socio impugnante, comporta la caducazione endosocietaria della delibera invalida con efficacia verso tutti i soci ex art 2377 co 7 c.c. e la certezza di questo risultato non è offerta al socio dall'obbligazione dell'amministratore di rettificare i bilanci successivi a quello approvato con la delibera annullata.

L'art. 2429, comma 3, applicabile alle S.r.l. in forza del rinvio dell'art. 2478 bis c.c., stabilisce che “il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”. In proposito, costituisce giurisprudenza consolidata quella per cui “l'obbligo di deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea per la sua approvazione ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., è un obbligo – distinto da quello di convocazione dell'assemblea – previsto a pena di annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, a prescindere dalla sua riproduzione nello statuto. La società – nei limiti del proprio apprezzabile ‘sacrificio organizzativo’ – deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare. Tale diritto può essere compreso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano con l'approvazione di una specifica norma statutaria” (così Tribunale di Milano, sentenza 31 marzo 2021). Ne consegue che quello in commento sia evidentemente un adempimento necessario affinché i soci possano assumere una decisione consapevole in sede di assemblea sul progetto di bilancio predisposto dagli amministratori, la cui prova di aver adempiuto a tale prescrizione, nel giudizio di impugnazione, grava sulla società; in mancanza del rispetto della disposizione normativa ovvero in assenza dell'assolvimento del relativo onere della prova, non può che conseguire l'annullamento della delibera eventualmente impugnata.

## Limiti di operatività della clausola compromissoria statutaria

Le controversie in materia societaria possono formare, in linea generale, oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. In particolare, l'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza, la verità e la precisione del bilancio. Attengono altresì a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio, a cui sono equiparate quelle prese in assoluta mancanza di informazione. In tale ultimo ambito, tuttavia, non può essere sussunta né la mancata convocazione di un socio, né la violazione del diritto all'informazione (art. 2429 c.c.), che non costituisce un diritto indisponibile.

L'art. 2479 bis, co. 3, c.c. – che prevede l'impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle delibere assembleari di s.r.l. prese in assoluta mancanza di informazione – deve essere interpretato in linea sistematica con quanto disposto dall'art. 2379 c.c. in tema di nullità delle delibere di s.p.a.; onde il vizio della assoluta mancanza di informazione va riferito al solo procedimento di convocazione dell'assemblea e si risolve, quindi, nel solo caso di mancata convocazione della medesima.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Non rilevabilità d'ufficio della sussistenza di una clausola compromissoria

Il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta della parti, la quale soltanto consente di derogare al precezzo contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, co. 1, Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento. Ma se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato. Sicché non può giustificarsi l'affermazione della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza del giudice ordinario, la cui dichiarazione resta pertanto subordinata alla proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto. Pertanto, a un soggetto vincolato da clausola compromissoria è sempre consentito adire il tribunale ordinario, il quale rimane competente a decidere la vertenza qualora il convenuto non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendo impedito al giudice il rilievo d'ufficio della sussistenza di una clausola compromissoria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Compromettibilità in arbitrato di impugnazione di delibere assembleari**

L'indisponibilità del diritto conteso costituisce l'unico limite posto all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall'art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003. L'area della non compromettibilità per le impugnazioni di delibere assembleari è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili. Sono dunque compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleari soggette a termini di decadenza, mentre è configurabile l'indisponibilità del diritto solo laddove l'impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l'interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell'intera collettività.

La decisione sull'eccezione di arbitrato va resa con sentenza, posto che non si verte in materia di incompetenza territoriale e non trova quindi applicazione l'art. 38, co. 2, c.p.c.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili

Il criterio distintivo tra diritti disponibili e indisponibili al fine dell'accertamento della possibilità di devolvere una controversia ad arbitri si fonda sull'incidenza o meno della stessa controversia non solo sui diritti dei soci, ma anche su di quelli di terzi, dovendosi in tal ultimo caso parlare di diritti indisponibili mentre nel primo caso di diritti disponibili. In caso di diritti disponibili l'interesse coinvolto è, pertanto, meramente privatistico, ovvero riferito ai componenti la sola compagine sociale, mentre nel caso di diritti indisponibili l'interesse coinvolto è di tipo pubblico, ovvero coinvolgente anche l'interesse dei terzi estranei alla compagine sociale, anche in ragione di violazione di norme imperative.

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. Ne consegue che non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, le quali sono nulle in relazione all'oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci, dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi.

Legittimazione attiva e interesse ad agire, in quanto condizioni dell'azione, devono essere posseduti da chi agisce in giudizio tanto al momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione. Il potere-dovere del giudice di decidere il merito della controversia dipende infatti, oltre che dalla legittimazione, dalla sussistenza di un interesse concreto e attuale in capo all'attore, in difetto del quale la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Il difetto della qualità di socio in capo all'attore al momento della proposizione della domanda, o a quello della decisione della controversia, esclude di regola la sussistenza in lui dell'interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile. Tuttavia, all'ex socio devono essere riconosciuti legittimazione ed interesse ad impugnare la delibera in conseguenza della quale egli ha perso tale qualità. Infatti, la legittimazione viene riconosciuta eccezionalmente all'ex socio nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta: poiché in tal caso anche la stessa legittimazione dell'attore ad ulteriormente interferire con l'attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima, sarebbe allora logicamente incongruo, e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall'art. 24, co. 1, Cost. l'addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Il socio ha diritto a una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio anche in caso di perdita del capitale sociale e di azzeramento del valore economico della singola partecipazione.

## Non compromettibilità in arbitrato delle impugnazioni di bilancio

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

L'art. 819 ter, co. 1, c.p.c. implica, con riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Venezia - *Rel. Lisa Torresan – RG/5632/2019*

## Eccezione di arbitrato e finanziamenti soci

Ai sensi dell'art. 808 quater cpc, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto devoluta ad arbitrato irrituale una controversia relativa all'adempimento di scritture private aventi ad oggetto la regolazione tra i soci di finanziamenti erogati dagli stessi alla società (una s.r.l.)]

La natura contrattuale dell'arbitrato irrituale rende l'eccezione di compromesso una questione di proponibilità della domanda attinente al merito della controversia e non pone invece un tema di competenza.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Catanzaro - *Rel. Chiara Ierardo – RG/473/2022*

## Arbitrabilità delle questioni relative al compenso degli amministratori

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I rapporti fra amministratori e società, «anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri» se, beninteso, tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.

L'esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell'opposizione investito dell'eccezione di arbitrato l'accoglimento, in rito, dell'opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la traslatio iudicij dalla specifica previsione dell'art. 819 ter comma 2 c.p.c..

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Azione sociale di responsabilità: arbitrabilità

L'azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa fra società, da una parte, e amministratori, dall'altra, in quanto si fonda su una legittimazione del socio a esercitare, surrogatoriamente, i diritti della società a beneficio di questa. Invero, i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il suo amministratore e, solo in forza di una legittimazione straordinaria riconosciuta dalla legge, tale rapporto è agito dal socio e non dalla società che ne è titolare. Al fine di determinare la competenza del giudice ovvero dell'arbitro nel caso di clausola compromissoria statutaria, risulta determinante il rapporto giuridico oggetto della domanda e non il soggetto che la esercita processualmente. Applicando tale principio all'azione sociale di responsabilità, si rileva come il rapporto concerne la società, nel cui patrimonio rifluisce l'eventuale condanna dell'amministratore al risarcimento e potendo solo la società rinunciare all'azione e transigerla.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Clausola compromissoria per arbitrato irrituale: inopponibilità da parte del fideiussore

In presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda proposta innanzi al giudice ordinario deve essere dichiarata improponibile nei confronti della parte sottoscrittrice del contratto (di associazione in partecipazione) contenente la clausola stessa, mentre resta ammissibile nei confronti del fideiussore che, in quanto terzo rispetto al rapporto contrattuale principale, non abbia espressamente aderito alla deroga alla giurisdizione ordinaria.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Clausola compromissoria e competenza arbitrale

L'indisponibilità del diritto conteso costituisce l'unico limite posto all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall'art. 34 comma 1 del d. lgs. 5/2003, secondo cui "Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". L'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili. Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l'indisponibilità del diritto solo laddove l'impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l'interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell'intera collettività.

Ciò premesso, anche a voler seguire l'orientamento più elastico, i diritti contenziosi non possono essere ritenuti indisponibili e, dunque, non compromettibili in arbitri, laddove le censure attengono non alla violazione di norme imperative poste a tutela dell'interesse generale dei terzi e del mercato, quanto alla violazione di disposizioni a rilevanza meramente endosocietaria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Clausola compromissoria e competenza arbitrale

L'indisponibilità del diritto conteso costituisce l'unico limite posto all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall'art. 34 comma 1 del d. lgs. 5/2003, secondo cui "Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale".

Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l'indisponibilità del diritto solo laddove l'impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l'interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell'intera collettività.

I diritti contenziosi non possono essere ritenuti indisponibili e, dunque, non compromettibili in arbitri, laddove le censure attengono non alla violazione di norme imperative poste a tutela dell'interesse generale dei terzi e del mercato, quanto alla violazione di disposizioni a rilevanza meramente endosocietaria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## 01.02.3. Sequestri

Tribunale di Milano – RG/46997/2014

### **Impugnazione di una delibera consortile di ammissione di un nuovo consorziato**

In caso di impugnazione di una delibera consortile volta all'ammissione di un nuovo consorziato, l'unico contraddittore necessario è il consorzio, al quale la stessa è giuridicamente imputabile; mentre il nuovo consorziato è litisconsorte facoltativo e, come tale, di non necessaria evocazione in giudizio.

La clausola statutaria con cui si dispone che determinate controversie debbano essere devolute "in via preventiva rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria, ad un collegio di probiviri che avrà il compito di tentare una composizione amichevole della vertenza" non configura una causa di improcedibilità del giudizio, che richiede un'apposita previsione normativa, bensì un'ipotesi di mediazione obbligatoria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/27122/2015

### **Decisione della controversia in caso di mancato deposito del fascicolo di parte precedentemente ritirato**

Il giudice, qualora accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ex art. 169 c.p.c. senza renderlo nuovamente reperibile al momento della decisione, ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti, essendo tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata soltanto nel caso in cui – in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima – possa ritenersi che la mancanza dello stesso sia involontaria o accidentale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano

### **Rinuncia al giudizio nei confronti di s.r.l. estinta**

La rinuncia al giudizio effettuata nei confronti di una s.r.l. cancellatasi volontariamente dal registro delle imprese nel corso del processo non necessita di accettazione. Sul punto, non rileva ai sensi dell'art. 306, co. 1, c.c. il fatto che l'attore avesse inizialmente riassunto il giudizio chiedendo che questo proseguisse nei confronti del terzo cessionario dell'azienda della società estinta.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Affermazioni offensive e del tutto infondate in atti: responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.

La condotta della parte integra la fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 96 co. 3 c.p.c. nel caso in cui la sua prospettazione sia priva di qualsivoglia supporto argomentativo sia in fatto che in diritto e piuttosto rivelatrice di mero malanimo e volontà offensiva nei confronti della controparte (nel caso di specie, il Tribunale ha così qualificato il comportamento della parte che ha proposto una domanda risarcitoria infondata, facendo apparire, in atti, un finanziamento effettuato dalla controparte come un “conferimento”, così da poter dedurre ingiustificatamente l'illiceità penale ex art 2626 c.c. della condotta di restituzione del medesimo; ulteriore profilo di illiceità e temerarietà è stato ravvisato nella condotta della parte che, da un lato, sottolinei in modo apodittico la falsità ed illiceità penale di un documento contenente una ratifica dell'operato della controparte da lei personalmente sottoscritto e, dall'altro lato, si dichiari indisponibile a disconoscere l'autenticità della firma o del documento medesimo, con ciò rendendo palese la valenza meramente offensiva delle accuse di falso mosse nei confronti della controparte).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Annnullamento dell'ordinanza cautelare per vizio di notifica del ricorso e devoluzione del merito della controversia in sede di reclamo

Nel giudizio di reclamo avverso ordinanza cautelare, all'annullamento della decisione di primo grado per vizio di notifica del ricorso segue una decisione nel merito sulla domanda cautelare, con conseguente onere della parte reclamante di dedurre le proprie doglianze di merito in sede di reclamo, pena l'accoglimento della domanda cautelare per insussistenza di contestazioni della parte resistente.

In tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato; per accettare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione.

In tema di notifica, al convenuto va assicurata l'effettiva conoscenza dell'atto, che si realizza quando, indipendentemente dal difetto di annotazioni anagrafiche, siano state eseguite con ordinaria diligenza le possibili ricerche del destinatario. Ne consegue che, ove l'attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può essere eseguita la notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici per l'omessa annotazione del suddetto trasferimento.

Il difetto delle risultanze anagrafiche dei registri dell'Aire relative al cittadino trasferito all'estero, ancorché imputabile in via prioritaria all'inerzia del notificando, non legittima il ricorso alla formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., che resta subordinata all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'ordinaria diligenza.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Revoca del decreto ingiuntivo opposto per litispendenza fra identiche cause pendenti in gradi diversi

Nel caso di litispendenza, ossia di pendenza di identica causa fra le stesse parti davanti a giudici diversi, ossia a giudici non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, l'art. 39 cpc prevede che il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa da ruolo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ammesso l'ipotizzabilità della litispendenza fra identiche cause, anche se pendenti in gradi diversi ed hanno ritenuto non condivisibile il ricorso all'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 cpc nell'ipotesi, appunto, di identità di cause (sia soggettivamente che oggettivamente).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Nullità dell'atto di citazione

La nullità dell' atto di citazione per "petitum" o "causa petendi" omessi od assolutamente incerti, ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell' atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo, della possibilità per la controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Estinzione del processo per rinuncia agli atti

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Estensione all'amministratore degli effetti della transazione stipulata tra società e terzi debitori solidali**

Non risponde del danno cagionato alla società in concorso con terzi l'amministratore che nel corso del giudizio dichiari di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra la società e i terzi.

E' notoria prassi della contrattazione transattiva - proprio quando si intenda impedire di poterne profittare a chi abbia rifiutato o non sia stato ammesso alla definizione transattiva - limitare espressamente gli effetti della transazione alla c.d. quota interna delle controparti stipulanti; sicché il silenzio serbato dalle parti in merito all'esclusione degli effetti della transazione verso i debitori solidali non partecipanti depone nel senso di estenderne gli effetti a questi ultimi che dichiarino di volerne profittare ex art. 1304 c.c.

Ogni qualvolta la compagine azionaria sia di carattere unipersonale, la transazione è efficace nei confronti dell'amministratore anche se non è stata approvata ai sensi dell'art. 2393 ult. co. c.c. - con riguardo alla specifica posizione dell'ex amministratore - dall'assemblea della società. Se infatti vi è un unico azionista non sussiste alcuna minoranza da tutelare, né quindi riveste senso alcuno una duplicazione di momenti decisionali ipoteticamente imposta dall'inderogabile diritto della minoranza qualificata di cui all'ultimo comma dell'art. 2393 c.c. di partecipare, anche in termini di voto, alla definizione della transazione.

Il processo deve arrestarsi al rilievo dell'intervenuta transazione di ogni ragione di danno vantata dalla società attrice anche nei confronti dell'amministratore; essendo con ciò cessata, sin dalla dichiarazione dell'amministratore di volerne profittare, ogni materia in giudiziale contesa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano

## **Inammissibilità del giuramento decisorio per carenza del carattere di decisorietà e responsabilità da abuso di direzione e coordinamento**

La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"*an iuratum sit*", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Estinzione del processo in assenza di formale accettazione della rinuncia agli atti del giudizio**

Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della conciliazione prevista da clausola statutaria**

La causa pervenuta in decisione va rimessa in istruttoria ove sussista una clausola statutaria di conciliazione, ricadente sotto le previsioni dell'art. 5, co. 5, del d. lgs. 4.03.2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, tale per cui "se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6".

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Cessione di quote e clausola compromissoria statutaria**

La cessione di una partecipazione sociale rappresenta una vicenda che riguarda esclusivamente i rapporti tra cedente e cessionario, ai quali la società le cui quote sono trasferite è estranea; pertanto, la clausola statutaria che assegna alla competenza arbitrale tutte (ma solo) quelle controversie che interessano i diritti e gli obblighi «intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote» non è sufficiente a derogare la giurisdizione del giudice ordinario. Con riferimento alla cessione di quote, infatti, la predetta clausola compromissoria potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui fosse contestata l'opponibilità alla società del trasferimento della partecipazione sociale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Opposizione a decreto ingiuntivo

Nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggi come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. del socio di s.r.l. (ex amministratore)

La pregressa partecipazione all'organo amministrativo non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l'incompatibilità logico-giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa.

Più in generale, è irrilevante se ed in quale misura le pregresse vicende processuali possano aver consentito al socio di avere visione di documentazione sociale.

Il diritto di accesso alla documentazione sociale comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, il tutto a spese del socio interessato e senza pregiudizio per la funzionalità dell'attività gestoria e per la riservatezza della documentazione stessa.

Deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e sono pertanto da considerare *illegittimi* i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tal caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione. Parimenti contrarie a buona fede risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale.

I soci non possono esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti; una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall'ordinamento ai soci stessi.

Laddove vi sia il rischio concreto che il socio di S.r.l., in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, sussiste un vero e proprio obbligo di rifiutare l'accesso alle informazioni sociali riservate in capo agli amministratori, che, in caso di inadempimento, sarebbero responsabili dei danni provocati alla società dall'indebito uso che il socio avesse fatto di dette informazioni.

Non può ritenersi soddisfatto il diritto di accesso per avere asseritamente la società messo il socio nelle condizioni di poter esaminare la documentazione depositata presso uno studio di commercialista. Al riguardo va ricordato che non è consentito che detto diritto di accesso sia reso troppo gravoso a livello logistico (p.es. per l'ubicazione della documentazione) o sia subordinato al pagamento di somme di denaro per la semplice messa a disposizione della documentazione stessa per la visione (grava invece sul socio la spesa necessaria al rilascio di copie dei documenti).

Il diritto di accesso ex art. 2476, co. 2, c.c. può essere esercitato, come del resto avviene normalmente e del tutto ragionevolmente, anche in via d'urgenza. A tal proposito va ribadito che, a seguito della riforma dell'art. 669 octies, c.p.c. (cfr. D.L. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. 80/2005 e successive modifiche), il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla obbligatoria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude che debbano comunque sempre essere prospettati il *petitum* e la *causa petendi* in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

L'ingiustificato procrastinarsi di una situazione di incertezza e di sostanziale impossibile libero accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il requisito del *periculum in mora* che giustifica l'emissione del provvedimento cautelare.

## Procedura di risoluzione degli enti creditizi ex d.lgs. n. 180/2015 e obbligazioni dell'ente-ponte: la legittimazione passiva della c.d. “good bank”

In caso di avvio della procedura di risoluzione di un ente creditizio in *default ex d. lgs. n. 180/2015*, l’Autorità di risoluzione ha il potere di azzerare il valore nominale delle azioni emesse dall’ente, senza che questo determini anche l’azzeramento degli obblighi risarcitori derivanti da condotte illecite antecedenti all’emissione delle azioni, in quanto obblighi scorporati dalle stesse (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo la Banca d’Italia, nella sua qualità di autorità di risoluzione, azzerato le azioni dell’istituto di credito, sussistes in capo alla Banca in risoluzione l’obbligo al risarcimento del danno *ex art. 94 TUF* per aver determinato gli investitori ad aderire all’aumento di capitale mediante documenti informativi fallaci).

In caso di risoluzione di una banca mediante cessione dell’azienda bancaria a un ente-ponte, il perimetro delle attività/passività trasferite è delineato con il provvedimento di cessione dell’Autorità di risoluzione; quindi, eventuali passività non espressamente escluse con detto provvedimento restano sottoposte alla responsabilità dell’ente-ponte (nel caso di specie il Tribunale ha accertato la legittimazione passiva dell’ente-ponte rispetto all’azione risarcitoria degli azionisti dell’ente in risoluzione *ex art. 94 TUF*, vista la mancata esclusione dalla cessione delle passività scaturenti dalla condotta inadempiente ai doveri informativi previsti dal TUF dell’ente emittente).

Non è ammissibile equiparare la posizione degli azionisti quali titolari nei confronti dell’emittente di diritti incorporati nelle azioni e la posizione degli stessi azionisti quali titolari nei confronti dell’emittente di pretese risarcitorie derivanti dall’inadempimento degli obblighi sanciti dal TUF, antecedenti rispetto al conferimento, perché manca una norma che lo disponga espressamente.

I rimedi contemplati dalla legge di stabilità n. 208/2015 e dal d.l. n. 59/2016 convertito dalla legge n. 119/2016 in materia, rispettivamente, di istituzione del Fondo di solidarietà e di misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, sono rimedi semplificati previsti per determinate categorie di investitori ritenute deboli dal legislatore ma del tutto facoltativi, dato che il comma 860 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 fa salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di cessione di azienda bancaria non trova applicazione l’art. 2560 c.c., che esclude l’obbligo del cessionario di adempimento dei debiti dell’azienda anteriori alla cessione a meno che questi risultino dalle scritture contabili; ciò perché la norma generale di cui all’art. 2560 c.c. è derogata dalla norma speciale prevista dall’art. 42 d. lgs. n. 180/2015, in base alla quale, in caso di cessione dell’azienda bancaria all’ente ponte, sono traferiti tutti i diritti, le attività e le passività, salvo espressa esclusione disposta dall’autorità di risoluzione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il giudice non può ordinare l’iscrizione della pronuncia di mero accertamento della cessazione dell’amministratore sociale

La pronuncia giudiziale con la quale si accerta e dichiara che un soggetto è cessato dalla carica di amministratore di società rappresenta un provvedimento di mero accertamento rilevante ai fini dell’assetto organizzativo della vita della società. Per tali pronunce l’Autorità giudiziaria non può impartire al Conservatore del Registro delle Imprese l’ordine di iscrizione ai fini della prescritta pubblicità, poiché tale potere è limitato alle sole ipotesi in cui il provvedimento giudiziale costituisca esso stesso titolo dell’evento soggetto a pubblicità. È obbligo dell’amministratore in carica attivarsi per le iscrizioni dovute, tuttavia in caso di sua inerzia l’interessato può porre rimedio sollecitando al Conservatore le iniziative di competenza.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Insufficienza della documentazione prodotta in giudizio e inammissibilità della consulenza tecnica preventiva in materia contabile**

La consulenza tecnica preventiva, quale *species* del più ampio *genus* di mezzi di prova individuato dall'art. 696 c.p.c., è assoggettata ai presupposti di ammissibilità definiti dalle regole generali di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c..

In materia di consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto documentazione, di carattere anche contabile, l'ausiliare del giudice non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La contumacia dell'amministratore non previene l'accertamento della falsità delle poste di bilancio**

Nel caso di un amministratore chiamato a rispondere delle proprie condotte gestorie e rimasto contumace, può attribuirsi valore probatorio alle contestazioni dell'attore, qualora formulate in maniera specifica e tecnicamente corretta, in ordine alla non veridicità di alcune poste di bilancio. Infatti, sebbene la contumacia del convenuto abbia valore neutro ai fini del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., questa non può essere considerata tale a fronte di un preciso onere probatorio.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Accettazione della rinuncia agli atti e cessazione della materia del contendere**

A seguito della accettazione da parte dell'opponente della rinuncia agli atti formalizzata dal convenuto è da riconoscere la completa cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sulla perdita della capacità processuale degli organi di istituto bancario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa**

La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società determina la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e "la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale" (così, già Cass. n.1010/2004).

A sua volta, la perdita della capacità di stare in giudizio degli organi societari comporta l'interruzione del processo una volta che l'evento interruttivo sia stato dichiarato dal difensore della parte che l'ha subito (non essendo invece applicabile l'art. 43 l. fall. in quanto non espressamente richiamato dall'art. 83 TUB in materia di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sull'ammissione al gratuito patrocinio degli enti non lucrativi**

L'art. 119 del d.p.r. n. 115/2002 estende il trattamento previsto per le persone fisiche in ordine al patrocinio a spese dello Stato anche agli enti o alle associazioni senza fine di lucro e non esercenti attività economica (tra le quali rientra anche l'associazione Codacons, ricorrente).

Anche per tali enti non lucrativi, l'ammissione al c.d. gratuito patrocinio non può prescindere dall'esistenza di un requisito di tipo reddituale o, in ogni caso, economico, in analogia con quanto previsto per le persone fisiche. Ciò sia per ragioni di tipo testuale, in quanto l'art. 119 estende agli enti la disciplina prevista per i cittadini senza alcuna modifica, sia per ragioni sistematiche, non potendo consentirsi l'ammissione al patrocinio di soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) privi della caratteristica, di ordine costituzionale, di "non abbienti".

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Accettazione della rinuncia agli atti del processo**

Ai fini della declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la formale accettazione della rinuncia agli atti compiuta da una delle parti ad opera delle altre è necessaria solo con riferimento alle parti che possano avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

La rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto scritto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri la loro volontà di porre fine al giudizio.

Vi sono i presupposti per la declaratoria della estinzione del giudizio nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio risulti rassegnata con dichiarazione congiunta di tutte le parti del giudizio, trasfusa in uno scritto depositato in via telematica e recante la sottoscrizione delle parti e dei procuratori muniti del potere di rinunciare agli atti ed accettare le avverse rinunce.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Nuova produzione documentale e attività istruttoria nella fase di reclamo cautelare**

La struttura del procedimento *ex art. 669-terdecies c.p.c.* consente alle parti di produrre per la prima volta nuovi documenti anche nella fase di reclamo cautelare. Tale produzione potrà, al più, essere valutata per la regolamentazione delle spese relative alla prima fase cautelare.

Nel corso del procedimento cautelare l'attività istruttoria va limitata agli *“atti di istruzione indispensabili”* per l'emissione del provvedimento, come previsto dall'art. 669-sexies c.p.c. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di espletare una consulenza tecnica d'ufficio, a maggior ragione quando tale attività istruttoria sia resa superflua - ai soli fini cautelari - dagli elementi documentali forniti dalle parti.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Corte d'appello di Genova – RG/1436/2012

## **Sulla legittimità e sui criteri di quantificazione della condanna ex art. 96 c.p.c. anche in caso di rigetto delle eccezioni processuali opposte dalla parte risultata vittoriosa**

Come rilevato da Cass. 27/08/2013 n. 19583, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, che va considerata in relazione all'esito del giudizio, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio; tale esito non muta per il fatto che sia stata ritenuta infondata un'eccezione processuale opposta dalla parte vittoriosa sul merito (vedi in senso conforme Cass. 2473/2009).

Come affermato in motivazione da Cass. 4925/2013, la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 non è soggetta a preclusioni proprio in quanto il giudice può pronunciare anche d'ufficio la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi della norma menzionata. Ne consegue che il richiedente ben può formulare specifica istanza sul punto anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La ratio dell'istituto di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. è assolutamente pubblicistica, come è confermato dalla natura sanzionatoria della condanna e come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 152/2016, trattandosi di un presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell'interesse collettivo a un adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale. Il quantum della sanzione da irrogare deve, peraltro, considerarsi del tutto discrezionale, dovendo solo osservare il criterio equitativo con l'unico limite della ragionevolezza.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sequestro conservativo e univocità del periculum in mora**

Il *periculum in mora* richiesto dall'art. 671 c.p.c. consiste nella perdita *medio tempore* della garanzia patrimoniale generica del debitore, risultante da elementi univoci.

La scarsa autonomia finanziaria e la programmata dismissione di *assets* patrimoniali non esprimono un sensibile peggioramento della garanzia patrimoniale generica della società debitrice se, rispetto all'esercizio precedente, il suo patrimonio netto è aumentato e il suo risultato di esercizio è in utile.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente - che intenda chiamare in causa a qualsiasi titolo un terzo - non può provvedere direttamente alla citazione del terzo, unitamente all'opponente, ma deve preventivamente chiedere al giudice di esserne autorizzato ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sull'ambito applicativo dell'art. 1892 c.c.**

La notifica dell'atto di appello eseguita presso il procuratore revocato e sostituito in primo grado è nulla e non inesistente e, come tale, suscettibile di sanatoria, con conseguente necessario accoglimento della richiesta di rinnovazione della notifica.

La reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: 1) che la dichiarazione sia effettivamente inesatta o reticente; 2) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; 3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Deve, quindi, considerarsi inesatta e reticente la dichiarazione resa dagli assicurati “di non aver ricoperto cariche sociali presso società attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili procedure”, quando detta circostanza, pacificamente, non corrisponde al vero. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, va rilevato che sussiste il dolo, o comunque la colpa grave, quando il contraente “abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato”. In particolare è stata dalla giurisprudenza riconosciuta esistente tale condizione psicologica, anche in mancanza di un vero e proprio intento fraudolento, nei casi in cui la divergenza tra la realtà e la dichiarazione resa non potesse essere sfuggita al contraente a causa dell'inequivoca natura delle informazioni richiestegli.

L'onere imposto dall'art. 1892, c.c., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritieri sulle circostanze relative alla rappresentazione

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Catania

## **Insussistenza dei presupposti della richiesta di sequestro conservativo**

La richiesta di disporre il sequestro di un bene appartenente ad un terzo è inammissibile se non è stato convenuto in giudizio e non è parte del processo.

Il sequestro di tutti i beni di una società in attività, è misura che richiede un particolare rigore di valutazione sia perché, in astratto, potrebbe portare pure alla paralisi della stessa, con evidente pericolo di dispersione del patrimonio sociale, cominciando proprio dall'avviamento; sia perché vengono in rilievo beni costituzionalmente protetti, quali quelli della libertà di iniziativa economica, che richiedono ulteriore cautela e ponderazione dei diversi interessi in gioco.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La persistenza del diritto azionato in sede monitoria è necessaria al momento della decisione sull'opposizione

Ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.

L'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. introduce un giudizio di cognizione volto ad accertare non solo la legittimità del decreto ingiuntivo, ma anche – e soprattutto – l'esistenza e persistenza, al momento della decisione, del diritto azionato in sede monitoria. Per tale ragione, dunque, il provvedimento opposto deve essere revocato allorquando si accerti che il diritto oggetto dell'ingiunzione di pagamento sia stato anche solo in parte estinto, in forza di atti solutori posti in essere spontaneamente dal debitore, ovvero laddove risulti la parziale infondatezza, *ab origine*, della pretesa azionata con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c..

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Estinzione del procedimento di accertamento della responsabilità dell'amministratore per mancata integrazione del contraddittorio

Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né innovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291 terzo comma e 307 terzo comma c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito cognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sostituzione della delibera impugnata: improcedibilità della domanda per venir meno dell'interesse ad agire

Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l'interesse ad agire dell'attrice consistente nell'esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita non con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma con una sentenza processuale di improcedibilità della domanda per il venir meno dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione.

Venuto meno l'interesse utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, interesse qualificabile come interesse ad agire ex art 100 cpc, il processo non può proseguire essendo consentito nel sistema solo un utilizzo responsabile del processo per azioni oggettivamente dirette alla tutela effettiva di diritti e al conseguimento del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **L'indeterminatezza e l'atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d'urgenza trova un limite nel requisito della strumentalità**

L'indeterminatezza ed atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc trova un limite nel requisito della strumentalità da intendersi: sia sotto l'aspetto dell'impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente; sia sotto l'aspetto della idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito [nella specie il Tribunale ha rigettato il ricorso promosso da un socio che chiedeva di essere reiscritto a libro soci dopo che era stato cancellato in ragione di una pretesa cessione a terzi in realtà mai avvenuta].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Il venire meno dell'interesse dell'attore, la relativa dichiarazione e la (non) liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale**

In un giudizio contumaciale, quando l'attore dichiari espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale non può esprimere alcun sindacato e, pertanto, non può fare applicazione per la liquidazione delle spese del principio della soccombenza virtuale.

La fattispecie di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. presuppone, affinché l'annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto; tale valutazione di legittimità della delibera sostitutiva non può essere espressa dal tribunale nei casi in cui pende impugnazione anche avverso la nuova delibera (nel caso di specie la delibera impugnata dal socio era stata sostituita da altra di tenore analogo, anch'essa impugnata con separato giudizio dal socio, che quindi esprimeva di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria in caso di maggiore difficoltà di esazione coattiva delle proprie ragioni**

Ai sensi dell'art. 2901 c.c., per integrare il requisito del pregiudizio alle ragioni dei creditori, richiesto dalla norma, è sufficiente anche la mera maggior difficoltà di esazione coattiva delle proprie ragioni a fronte di una trasformazione in valori più difficilmente liquidabili dei beni integranti la garanzia ex art. 2740 co. 1° c.c.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Presupposti del sequestro conservativo

La considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenerne sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Determinazione del compenso del CTU e termine decadenziale per la presentazione della richiesta

In tema di spese di giustizia, gli ausiliari del magistrato, nella specie consulenti tecnici d'ufficio, non incorrono in decadenza qualora presentino la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute nel termine di 100 giorni dal deposito del supplemento di relazione peritale, dovendosi ritenere che, in caso di svolgimento della consulenza tecnica in due fasi a seguito di integrazione del quesito peritale disposto dal Giudice, è solo dal deposito del supplemento di perizia che può dirsi verificato il “compimento delle operazioni peritali” dal quale decorre il termine di decadenza previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro giudiziario e sequestro conservativo. Distrazione di somme sociali e rapporto con l'accertamento in sede penale

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Le spese di lite conseguenti alla nomina del curatore speciale sono a carico della società

Nei procedimenti volti ad accertare la responsabilità degli amministratori verso la società, ovvero ad ottenere la loro revoca, la s.r.l. è litisconsorte necessaria e la nomina del curatore speciale per la rappresentanza in giudizio della società avviene previa valutazione circa la sussistenza dei relativi presupposti da parte dell’organo giudicante. La nomina è finalizzata a garantire alla società l’effettività della difesa in giudizio e pertanto, quando questa avviene, le conseguenti spese di lite debbono rimanere a carico della società beneficiaria effettiva della nomina stessa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Vendita di quota di srl con prezzo dilazionato e sequestro per mancata prestazione di fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo**

Nell’ipotesi di vendita di quota di s.r.l. con prezzo dilazionato e con previsione dell’obbligo della parte acquirente di prestare - entro una certa data dalla stipula - una fideiussione a favore della parte venditrice, quest’ultima, a seguito del mancato rilascio della fideiussione nei termini, può presentare ricorso volto ad ottenere il sequestro giudiziario (artt. 670 c.p.c. e 2471bis c.c) della quota venduta.

Sussiste il *fumus boni juris* se il contratto prevede la mancata prestazione della garanzia quale evento oggetto di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e se la parte venditrice ha dichiarato di volersi avvalere di detta clausola.

Sussiste il *periculum in mora* di fronte al rischio di trasferimento delle quote a terzi al fine di sottrarle alla parte che le rivendica a seguito della risoluzione del contratto, o di impedirne la restituzione a questa, nel periodo necessario alla definizione del giudizio di merito, circostanza che può rendere opportuna la nomina di un custode d’ufficio ai sensi dell’art. 676 c.p.c.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/55170/2018

## **Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed errore materiale**

È inefficace la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, nel caso in cui la digitazione della denominazione sociale della società destinataria della notifica contenga un errore di battitura.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/30884/2015

## **Onere probatorio in sede monitoria**

In sede monitoria, il decreto ingiuntivo è revocato se la creditrice opposta, su cui grava l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa secondo gli ordinari mezzi di prova, non ve ne fornisce alcuna.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/10023/2018

## **Mancato pagamento del corrispettivo per l’acquisto di un pacchetto azionario**

È risolto per grave inadempimento il contratto con cui una parte, a fronte del ricevimento di un pacchetto di azioni, non abbia provveduto, pur sollecitata ed intimata più volte, al pagamento del relativo prezzo.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Vendita coattiva ex art. 2344 c.c. delle azioni “moro” e inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.

Nel caso di specie, la richiesta del soggetto ricorrente in via d’urgenza consisteva nella sospensione di una procedura di vendita ex art. 2344 c.c. delle azioni da costui detenute, sulla base di un suo mancato versamento degli importi necessari per la liberazione delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci. In presenza di siffatta situazione il socio avrebbe dovuto promuovere, in corso di causa ed in termini sospensivi, una istanza di arresto dell’esecuzione della relativa decisione consiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2388 co. 4 e 2378 c.c., nonché 669-quater c.p.c. Non osta a tale conclusione la mancata pubblicità – e, conseguentemente, conoscibilità da parte dell’azionista – di tale delibera consiliare, avendo gli amministratori della società avvisato il socio moroso tramite posta elettronica certificata (espressamente menzionando la delibera consiliare) del procedimento di vendita azionaria coattiva in corso, e decorrendo da tale momento secondo la regola generale di cui all’art. 2935 c.c. i termini per l’impugnazione di detta delibera.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **In caso di inadempimento al mandato fiduciario di tipo romanistico, al fiduciante residua solo la tutela obbligatoria**

Estratto di 216 pagine su un totale di 2.407

Se una impresa non ha ad oggetto quello di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, soggetta alla vigilanza ministeriale, regolata dalla L. 1966/1939 e successive disposizioni primarie e secondarie, non può essere ricondotta nel novero delle società fiduciarie. Ne discende che il mandato fiduciario conferito a quest’ultima deve essere inquadrato nell’istituto della fiducia romanistica che implica intestazione reale in capo al fiduciante del bene che ne è proprietario, per effetto della quale la società, in qualità di interposto, acquista a tutti gli effetti la titolarità delle azioni o delle quote del fiduciante, al quale residua, in ipotesi di inadempimento al mandato fiduciario, solo una tutela obbligatoria risarcitoria e non reale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Presupposti per la concessione di sequestro conservativo**

Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo penale possono coesistere, dovendo quest’ultimo colpire le “le cose pertinenti al reato per cui si procede” per l’ipotesi di “esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d’altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime” ed è finalizzato allo loro confisca in pro dello Stato.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Prescrizione ed esercizio unitario da parte della curatela fallimentare delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.

È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. L'esercizio unitario di tali azioni non esclude tuttavia l'autonomia delle stesse, che rimangono, per quanto *uno actu* esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nella loro natura giudica, seppure entrambe finalizzate all'unitario obiettivo della curatela di recuperare all'attivo fallimentare tutto quanto "sottratto" o "perduto" per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci.

L'autonomia e indipendenza delle due azioni esercitate dal curatore ex art. 146 l.f. trova una esplicita conferma nel codice della crisi di impresa che all'art. 255 prevede, con una significativa modifica rispetto al testo dell'art. 146 comma 2 l.f., che il curatore possa promuovere o proseguire, anche separatamente, l'azione di responsabilità sociale, l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. e dall'art. 2476 comma 6 c.c., l'azione prevista dall'art. 2476 comma 7 c.c., l'azione prevista dall'art. 2497 quarto comma c.c. e tutte le azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità sociale decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno, cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società. Diversamente, il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità (extracontrattuale) nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali, spettante ai creditori sociali ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f., decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti oggettivamente conoscibile all'esterno della società, dai creditori sociali.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Presupposti per la concessione di sequestro conservativo

Si ritiene rilevante, ai fini della concessione di un sequestro conservativo, (i) per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, la situazione quantomeno di allarmante tensione finanziaria dell'impresa sociale, come risultante dai verbali del collegio sindacale e del comitato per il controllo sulla gestione, in particolare nei periodi a cui si riferiscono omissioni fiscali e previdenziali che abbiano dato luogo a sicuro pregiudizio per l'ente corrispondente all'ammontare di interessi, aggi e sanzioni; (ii) per quanto riguarda, invece, il *periculum in mora*, (a) dal punto di vista soggettivo, la condotta addebitata agli amministratori, consistente nel finanziare, per anni e nonostante i rilievi del collegio sindacale, l'impresa, omettendo i versamenti fiscali e previdenziali obbligatori così mettendo a rischio la massa dei creditori, rappresentando un indice di noncuranza delle ragioni dei creditori, e (b) dal punto di vista oggettivo, il rischio che i beni immobili degli amministratori resistenti siano passibili di aggressioni ad opera di altri soggetti.

Si ritiene invece non rilevante ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris* l'addebito relativo alla indebita prosecuzione di attività di impresa, in quanto bisognoso di ulteriori approfondimenti istruttori, di per sé incompatibili con la fase cautelare, in particolare quanto alla precisa individuazione della data di effettiva perdita della continuità aziendale e/o del capitale sociale in capo alla società e quanto alle connesse rettifiche dei dati di bilancio sui quali basare il calcolo della differenza dei netti patrimoniali a fini della quantificazione del danno.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Criteri oggettivi e soggettivi per la concessione di sequestro conservativo

Nel concedere un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento a (i) criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, ovvero (ii) criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento; censurando, di converso e conseguenza, il ricorso ad astratte petizioni di principio e palesi tautologie ogniqualvolta manchi, nei motivi del ricorso, alcun accenno a precisi e concreti fattori oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l'imminenza della dispersione del patrimonio.

La capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l'applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la *ratio* della norma stessa. D'altro canto, tra i criteri soggettivi assume particolare rilievo l'abitudine del debitore nel tenere condotte illecite, contrattuali o meno che siano; ovvero la natura di quest'ultime, qualora rivestano caratteristiche di particolare disvalore giuridico (ad esempio perché integrano anche gli estremi di un reato punito dalla legge penale).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Presupposti per la concessione di sequestro conservativo

Il fondato timore del creditore di perdere la garanzia patrimoniale generica del suo diritto, costituente elemento indefettibile per invocare la tutela assicurata dal sequestro conservativo, presuppone logicamente l'attuale esistenza nel patrimonio del debitore di beni rispetto a cui concepire il pericolo di alienazione e dispersione. Ne deriva l'inconfigurabilità logica del pericolo di compromissione della garanzia patrimoniale generica ove, al momento della proposizione del ricorso cautelare, il debitore sia già nullatenente potendo il creditore, ove lo sia divenuto per effetto di atti di disposizione in frode ai creditori, solo ricorrere allo strumento della revocatoria.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Difetto di autorizzazione assembleare per lo svolgimento di azione di responsabilità

In caso di carenza di rappresentanza processuale o di autorizzazione, mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuoverne la sanatoria (assegnando alla parte un termine di carattere perentorio senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale), nella diversa ipotesi in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, giacché su tale rilievo il destinatario è chiamato a contraddirre senza potersi giovare del termine sanante.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Rigetto della richiesta di sequestro conservativo per responsabilità dell'amministratore di fatto**

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Catania – RG/4406/2019

## **Opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso ai danni di società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca**

L'adesione di parte opposta all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da una società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai cui danni sia stato emesso un decreto ingiuntivo di pagamento comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del giudice e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Catania – RG/3805/2019

## **Adesione del creditore all'eccezione di improcedibilità della domanda di ingiunzione del pagamento sollevata da società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca**

L'espressa adesione di parte opposta all'eccezione di improcedibilità della domanda esclude in radice ogni materia del contendere e fa venire meno la necessità di una pronuncia da parte del giudice.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Termine per la riassunzione del giudizio da parte degli eredi a fronte della comunicazione dell'evento interruttivo effettuata dal difensore

L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, c. 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. Da tanto consegue che il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo decorre, anche riguardo agli eredi della persona colpita dall'evento interruttivo, dalla notificazione dell'evento stesso da parte del procuratore costituito per la parte deceduta.

La comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell'art. 48, cc. 1 e 2, D.lgs. 82/2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/19988/2021

## Il socio indirettamente danneggiato dall'amministratore non può domandare la cautela

Il socio che prospetti di avere subito un danno per la riduzione del valore della sua partecipazione causato dalla condotta dell'amministratore e indichi che intenda far valere nell'azione di merito il danno subito in proprio (e non nell'interesse della società), non può domandare il sequestro conservativo dei beni dell'amministratore.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/12531/2021

## Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e requisito del periculum in mora: è necessario il fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito

Se il ricorrente nulla deduce in ordine ad una eventuale incipienza del patrimonio del resistente (patrimonio che, anzi, nel caso di specie, risulta di rilevante consistenza sia per proprietà immobiliari sia per redditi professionali sia per partecipazioni societarie ed aumentato di recente tramite l'acquisto di ulteriore immobile) non sussiste il timore di perdere la garanzia generica del proprio credito idoneo a fondare l'adozione della misura cautelare richiesta.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Clausola risolutiva espressa e nullità per indeterminatezza dell'oggetto**

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell'altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra.

Ne consegue, dunque, che se è assolutamente inefficace la clausola risolutiva espressa, non può dirsi neppure operante la gravosa penale ad essa connessa.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Prevalenza della sostanza sulla forma nella declaratoria di incompetenza e riassunzione della causa davanti alla Sezione Specializzata in materia di impresa**

La riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c dinanzi al giudice della Sezione Specializzata in materia di impresa, funzionalmente competente [nella specie, per un giudizio in materia di revoca senza giusta causa del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società], determina la prosecuzione del processo originario, con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali già verificatisi. Pertanto ai fini dell'individuazione della pendenza della controversia deve farsi riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio.

Seppure il giudice inizialmente adito, anziché dichiararsi incompetente, abbia formalmente pronunciato l'inammissibilità della domanda, la natura sostanziale di declaratoria di incompetenza può essere ricavata dal contenuto del provvedimento. A nulla rileva, in tal caso, la mancata fissazione del termine per la riassunzione, trovando applicazione il termine di legge ex art. 50 c.p.c.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Carenza di legittimazione processuale del curatore fallimentare e inammissibilità della domanda da lui proposta**

La mancata osservanza del provvedimento assunto dal giudice – sia pure nei termini lessicali di invito – di rimediare al difetto autorizzativo del curatore fallimentare integrando in una successiva udienza il contenuto dell'autorizzazione rilasciatagli dal giudice delegato per l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori, consuma il potere della parte attrice di sanare il difetto, dovendo l'ordinanza del giudice istruttore essere interpretata quale assegnazione del termine perentorio previsto dall'art. 182 co. 2° c.p.c.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Cessazione della materia del contendere e nullità ex art. 2744 c.c. dell'atto di costituzione di pegno su quota di partecipazione sociale

La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire il giudizio e danno atto al Giudice di tale sopravvenuto mutamento tramite conclusioni conformi (nella specie, l'interesse a sentir pronunciata la nullità del patto commissorio contenuto nel contratto non può considerarsi venuto meno per il solo fatto che parte convenuta, nel corso del giudizio, ha riconosciuto quale debitore principale la società e quali meri garanti del debito gli attori. Invero, il divieto di cui all'art. 2744 c.c. si estende a qualunque negozio diretto a realizzare il fine vietato dal legislatore, e quindi opera anche nel caso in cui il bene oggetto della garanzia sia trasferito al creditore da un soggetto terzo e non dal debitore.)

Ove il Tribunale ritenga di non poter accogliere le domande come riformulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni è consentito ed anzi doveroso procedere ad una valutazione della materia del contendere formalizzata sulla base delle iniziali domande di parti attrici. Invero, una volta accertato che la materia del contendere non è venuta meno e permane intatto l'interesse delle parti attrici alla decisione sulle domande come inizialmente formulate, allora appunto la materia del contendere rimane a determinare l'oggetto del processo siccome configurata nelle iniziali domande delle stesse parti attrici, non essendo intervenuto valido e fondato strumento processuale modificativo.

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio, ancorché lecito e quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; ove, pertanto, venga a mancare la funzione di scambio a parità di condizioni, tipica di ogni contratto di compravendita, costituente elemento indispensabile per la liceità del negozio, si ricade nella causa illecita, quindi sotto la sanzione della nullità, in quanto il negozio concluso costituisce il mezzo che permette di raggiungere il risultato vietato dalla legge (cfr. Cass. n. 1233/1997).

A mente dell'art. 1419, co. 1, c.c., la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la parte colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto e particolare, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità [nella specie, sussistevano una serie di circostanze idonee a dimostrare che le parti avrebbero, ed in concreto hanno, concluso il contratto di costituzione di pegno anche in assenza delle clausole colpite da nullità per violazione del divieto di patto commissorio].

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Cessione d'azienda e *discrimen* tra ammessa *emendatio* e inammissibile *mutatio libelli*

La modifica della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.

In altri termini, l'unico limite della modifica della domanda, che costituisce il vero *discrimen* tra ammessa *emendatio* ed inammissibile *mutatio*, è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (rectius "connessa a vario titolo") a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo. Ciò, per evitare che la controparte possa essere "sorpresa" dalla modifica e vedere mortificate le proprie potenzialità difensive [nella fatispecie in esame è processualmente emerso (e, segnatamente, nelle seconde memorie di cui all'art. 183 c.p.c.) che le parti, pur avendo articolato le loro domande sulla circostanza di avere stipulato un contratto di cessione di azienda a fronte della corresponsione di € 35.000,00, hanno in realtà concluso un contratto (dissimulato) in base al quale la detta cessione si sarebbe perfezionata con il pagamento della somma di € 75.000,00 e il giudice ha ritenuto che ciò fosse al di fuori del *thema decidendum* instauratosi].

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Note in tema di legittimità del provvedimento di sequestro conservativo di quote sociali

Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dai titolari di quote sociali oggetto di sequestro conservativo volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità, inefficacia, nullità e/o annullamento dell'atto attuativo del sequestro e motivata in ragione della mancata menzione, nel provvedimento di sequestro, dei beni mobili su cui eseguire la misura cautelare nonché dell'avvenuta trascrizione del sequestro su beni conferiti in fondo patrimoniale, qualora nel provvedimento sia soltanto indicato l'importo massimo entro cui eseguire il sequestro e sia stato lo stesso creditore a fornire all'ufficio del registro le indicazioni relative ai beni su cui effettuare la trascrizione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **I requisiti per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il caso Berneschi.**

Il pericolo nel ritardo, quale condizione di ammissibilità del sequestro conservativo dal punto di vista oggettivo, si desume dal rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito e, nella valutazione di questo rapporto, si deve anche considerare se il patrimonio, pur in ipotesi idoneo al momento del sequestro ad assicurare la garanzia del credito, minacci di non esserlo più quando si determineranno le condizioni per la sua realizzazione coattiva.

L'incapienza del patrimonio dei debitori comporta che qualsiasi disponibilità attiva che sopravvenga, invece di essere destinata alla soddisfazione (pur eventualmente parziale) del credito, ben può essere destinata dai debitori ad altri scopi, sinanco naturalmente leciti o non anomali, ma lesivi del diritto del creditore alla soddisfazione del suo credito in quanto suscettibili di pignoramento.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **La disciplina del sequestro conservativo in caso di accoglimento parziale della domanda**

L'accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto - e per il quale era stato ottenuto un sequestro conservativo sui beni del convenuto - «non comporta la declaratoria di parziale inefficacia del sequestro (che si avrebbe solo in caso di accertamento dell'inesistenza totale o parziale del diritto di credito cautelato)»; piuttosto, la predetta misura cautelare si converte automaticamente in un pignoramento dei beni sequestrati per la minor somma per la quale il convenuto è stato effettivamente condannato.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Il foro ex art. 20 si applica anche per le cause sull'accertamento della nullità del contratto. È inammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta in sede di reclamo al provvedimento di rigetto di precedenti istanze di sequestro giudiziario e conservativo**

Il criterio determinativo previsto dall'art. 20 c.p.c. si applica anche quando l'oggetto dell'azione (non sia l'adempimento dell'obbligazione ma) l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le "cause relative a diritti di obbligazione" rientrano anche quelle dirette a postulare l'accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all'individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al *petitum* dell'azione esercitata.

In sede di reclamo al provvedimento di rigetto delle istanze di sequestro giudiziario e conservativo proposte, è inammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta in via autonoma, per la prima volta, da uno dei resistenti, posto che non solo non pare potersi apprezzare la (necessaria) strumentalità di tale istanza rispetto ad una domanda di merito allo stato (ancora) non proposta ma, soprattutto, l'ammissione della domanda e del relativo tema solo in sede di reclamo comporterebbe l'inevitabile conseguenza di privare i suoi destinatari di una delle due "fasi" in cui si articola il procedimento cautelare uniforme, e quindi di porli ingiustificatamente – a fronte di provvedimenti così potenzialmente afflittivi e rilevanti – in uno stato di minorata difesa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Il terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte in giudizio non è titolare di un interesse tale da consentirgli di svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio medesimo**

L'intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte rappresenta un caso di interesse di mero fatto, che non attribuisce all'interveniente la legittimazione a svolgere un volontario adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.

Affinché un terzo possa intervenire, questi deve far valere - in relazione all'oggetto del processo o in dipendenza dal titolo in questo già dedotto - quantomeno una posizione di interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l'interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. L'intervento deve dunque fondarsi su una posizione di diritto direttamente riconosciuta dall'ordinamento, rimanendo esclusi quegli interessi che, pur dotati di rilevanza soggettiva o morale, non possiedano tali caratteri.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la contabilizzazione di somme in bilancio e la relativa menzione nella nota integrativa**

La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi ed oneri e (ii) ne dia notizia nella nota integrativa e/o nella relazione di accompagnamento al bilancio – proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – difetta dei requisiti di strumentalità e residualità richiesti dalla norma suddetta e, pertanto, determina l'inammissibilità del ricorso stesso.

In particolare, con riferimento alla mancanza del requisito di strumentalità, la richiesta avanzata dalla ricorrente sottende, quale unica possibile domanda di merito, un'analogia richiesta volta ad ottenere che gli amministratori della resistente effettuino determinate appostazioni in bilancio. Tale domanda, però, ha ad oggetto un ordine di *facere* infungibile e sarebbe, in quanto tale, inammissibile nonché al di fuori del perimetro di cognizione sommaria possibile al giudice con l'azione cautelare: nessun obbligo sussiste in capo all'organo gestorio della società in difetto di un accertamento sui criteri di redazione del bilancio.

Infine, per quanto concerne il requisito della residualità, l'obbligo degli amministratori di effettuare determinate appostazioni in bilancio potrebbe configurarsi solo all'esito di un giudizio di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, azione rispetto alla quale la tutela cautelare tipica è quella della sospensione degli effetti della delibera.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Danno cagionato da intese vietate dalle norme antitrust: legittimazione attiva, onere della prova e rilevabilità d'ufficio della nullità parziale**

Chiunque, sia impresa o consumatore, ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno sofferto per violazione dell'art. 101 o 102 TFUE, quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un'intesa o una pratica vietata dalle norme dell'UE sulla concorrenza.

Il danno risarcibile per violazione delle norme UE sulla concorrenza mira a mettere il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso; il danno deve quindi essere liquidato sulla base di un'analisi differenziale tra lo scenario reale e uno controfattuale ed ipotetico in cui la condotta illecita non si è verificata.

La presunzione della sussistenza del nesso causale tra la violazione di una norma antitrust e un danno prevista dall'art. 14.2 d.lgs. 3/2017 non esonera chi agisce per il risarcimento dall'onere di provare la specifica lesione subita nella propria sfera giuridica e il concreto ammontare del danno subito (nella specie: non è stato ritenuto provato il nesso causale tra un'intesa illecita nel settore del cartone ondulato di cui avrebbero fatto parte i convenuti e il danno lamentato dall'attore rappresentato dalla liquidazione coattiva di beni immobili di sua proprietà nell'ambito di procedure esecutive avviate dalle convenute in forza di titoli esecutivi giudiziari ottenuti sulla base dei negozi accessori con funzione di garanzia di un contratto asseritamente in violazione del diritto antitrust).

Un accordo di riconoscenza di debito e concessione di garanzie reali non può essere ritenuto totalmente nullo per violazione dell'art. 101 TFUE sul presupposto che l'intesa vietata avrebbe innalzato artificiosamente i prezzi dei prodotti venduti dalle imprese creditrici e dunque l'ammontare del credito vantato.

La nullità parziale di un accordo di riconoscenza di debito e concessione di garanzie reali (nella specie: mediante scomputo del credito derivante dall'eventuale sovrapprezzo cagionato da un'intesa vietata ex art. 101 TFUE) non può essere pronunciata d'ufficio se l'attore ha formulato una domanda di nullità totale mirata alla caducazione e non alla conservazione del contratto.

Il socio di s.r.l. non ha legittimazione attiva per proporre azioni risarcitorie nei confronti di terzi che con il loro comportamento illecito abbiano danneggiato il patrimonio sociale, con conseguente effetto negativo sul valore delle quote e sulla redditività dell'investimento.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il rapporto tra socio e società cooperativa è estraneo al Codice del Consumo e i riflessi processuali

Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 è condizione di procedibilità della domanda. Non può ritenersi inapplicabile la disciplina sull'obbligatorietà dell'invito alla negoziazione assistita sulla base del rilievo che il rapporto tra il socio e la società cooperativa sarebbe riconducibile a una fattispecie regolata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 e pertanto sottratta all'obbligo di invito alla negoziazione assistita.

Infatti, il socio della società cooperativa è parte dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale della società di cui fa parte, poiché dall'appartenenza alla cooperativa riceve benefici in termini economici. In particolare, in una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa la finalità della società è l'acquisto e/o la costruzione di abitazioni per i propri soci, i quali ottengono un trattamento economico di favore per l'uso e l'eventuale acquisto dell'abitazione. Lo scopo mutualistico si sostanzia, così, nel conseguimento di un alloggio a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.

Nel contesto del fenomeno cooperativo emergono due rapporti:

- il rapporto di società, che comporta l'esercizio in comune tra i soci dell'attività imprenditoriale;
- il rapporto di scambio, che si instaura tra il socio e la cooperativa che gli fornisce l'abitazione a condizioni di vantaggio.

Tali rapporti sono del tutto estranei alla disciplina di cui al Codice del Consumo, che non può pertanto trovare applicazione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo a cautela delle domande risarcitorie di merito ex artt. 2394 e 2395 c.c.

Ai fini dell'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.* proposto a cautela della domanda risarcitoria di merito di cui all'art. 2394 c.c., non sussiste il *fumus boni iuris* laddove il creditore ricorrente non risulti più legittimato a proporre la relativa domanda di merito, data la sopravvenuta legittimazione *ex art. 146 l. fall.* del curatore del fallimento della società cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.* proposto a cautela della domanda risarcitoria di merito di cui all'art. 2395 c.c., sussiste il *fumus boni iuris* solo laddove i danni subiti nella propria sfera individuale siano conseguenza immediata e diretta degli atti dolosi o colposi posti in essere dagli amministratori, non invece laddove gli stessi rappresentino solo il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente ovvero il ceto creditore per effetto della cattiva gestione (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli atti posti in essere dall'amministratore - di proseguire l'attività sociale nel settore edilizio a capitale perso, in stato di sopravvenuto scioglimento dell'ente da lui amministrato, utilizzando i finanziamenti bancari connessi allo stato di avanzamento dei lavori appaltati alla ricorrente - siano inidonei a fondare pretese *ex art. 2395 c.c.*, in quanto produttivi di un danno solo riflesso rispetto a quello che ha colpito l'intero ceto creditore).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Legittimazione del curatore ad esercitare l’azione di responsabilità in caso di sequestro di partecipazioni societarie e di azienda**

Ove il sequestro riguardi partecipazioni societarie, il curatore potrà esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari che erano in carica prima del sequestro ovvero in costanza di sequestro. Anche in caso di sequestro di azienda, il curatore, in virtù della legittimazione processuale generale a lui riconosciuta nell’esercizio di diritti afferenti la massa dei creditori, può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori volontari prima del sequestro penale. Più problematico appare, invece, l’esercizio dell’azione di responsabilità rispetto a condotte tenute dagli amministratori volontari in pendenza di sequestro. In questo caso, posto che l’amministratore giudiziario gestisce l’intera azienda con tutti i suoi beni mobili, immobili, conti correnti e disponibilità finanziarie e che non residuano beni nel patrimonio sociale, osta al riconoscimento della legittimazione, la necessaria inerenza del danno, eventualmente cagionato, ad un patrimonio. In tal caso, infatti, tutti i poteri di gestione appartengono all’amministratore giudiziario mentre l’organo di amministrazione volontaria, come avviene nel caso di fallimento, è in una posizione di sostanziale quiescenza per cui l’azione, astrattamente esperibile, risulterà difficilmente fondata. Il problema potrebbe porsi, in concreto, solo nel caso in cui l’amministratore volontario si ingerisca nella gestione dell’amministratore giudiziario, assumendo il contegno di un amministratore giudiziario “di fatto”. In quest’ultimo caso la legittimazione del curatore ad esperire l’azione di responsabilità va tuttavia esclusa potendo, detta condotta, essere rilevata solo dal giudice.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sequestro giudiziario di un ramo d’azienda in relazione al quale è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita**

Se il rimedio del sequestro giudiziale può ritenersi giustificato già a fronte di un diritto dell’istante che -come spesso accade al sorgere stesso della controversia fra le parti - ancora possa prestarsi a margini di incertezza, o che riguardi non solo il possesso o la detenzione ma la proprietà o titolarità stessa della *res controversa*; a maggior ragione può procedersi al vincolo sequestratario allorché quel diritto sia già assistito da accertamenti giudiziari o parificati, ovvero la controversia riguardi il solo possesso, ma non già - o non più - la titolarità del bene in contesa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario**

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario - rappresentando quest'ultima una fattispecie di interposizione reale di persona - occorre che il fiduciante dia prova, quanto al *fumus boni iuris*, dell'esistenza del patto fiduciario e, quanto al *periculum in mora*, dell'esercizio di diritti dispositivi e/o amministrativi legati alla quota che sterilizzino la tutela reale del fiduciante.

In particolare, con riferimento all'esistenza del patto fiduciario, in mancanza di prova scritta del patto medesimo, l'onere probatorio può intendersi assolto anche mediante il ricorso a una serie di indizi gravi e concordanti di natura preventiva oltre che mediante il ricorso a testimoni e presunzioni, essendo il *pactum fiduciae* sussumibile allo schema del mandato senza rappresentanza. Con riferimento al *periculum in mora* occorre provare che il fiduciario stia ponendo in essere atti di gestione della quota che possano anche solo in astratto frustrare le aspettative del socio fiduciante (nel caso di specie, la convocazione di un'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore di comodo del fiduciario).

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Errore e difetto di “qualità” nel trasferimento di partecipazioni sociali**

L'oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni non possono essere fatti valere al fine di richiedere l'annullamento del contratto per errore o la risoluzione ex art. 1497 cod. civ.. Ciò sarà possibile solo qualora il cedente abbia concesso specifiche garanzie, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni siano accompagnate da malizie ed astuzie finalizzate al raggiro del cessionario.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Eccezione di arbitrato irrituale nell’azione per il pagamento del prezzo di trasferimento di una quota di s.r.l.**

L’eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c.

Diversamente, per la natura “contrattuale” dell’arbitrato irrituale, l’eccezione di compromesso in tal caso non può dar luogo a una questione di *competenza*, bensì di *proponibilità* della domanda. Invero, questa si concretizza in una eccezione sostanziale, attinente al merito, riservata comunque alla parte, la quale può rinunciarvi ovvero proporla, nei termini generalmente stabiliti per le eccezioni in senso stretto, *ex art. 183 c.p.c.* Ne deriva che la questione con la quale si prospetti la non riconducibilità della controversia nell’ambito di quelle contemplate dalla clausola compromissoria attiene al merito e non involge una questione di giurisdizione che, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile

In coerenza con la diversa natura giuridica che connota l’arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, non si applica ad esso l’art. 819 *ter* c.p.c., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irrituale.

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla la remissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Lo statuto può considerarsi prevedere la compromissione in arbitri, fra le cause genericamente indicate come afferenti all’ambito dei diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quelle per il pagamento del prezzo della vendita delle quote sociali da parte dei soci.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Fumus boni iuris e periculum in mora nel sequestro conservativo di beni e crediti dell’amministratore su istanza del curatore fallimentare**

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro giudiziario di quote sociali e simulazione del contratto di cessione

Il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l'attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, tenuto conto della particolare correlazione esistente tra l'oggetto del sequestro e l'oggetto della pretesa che viene dedotta nel giudizio di merito. In ordine al *fumus boni juris* della domanda di sequestro, si richiede l'esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un'azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. *jus in re*), nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta. In merito al *periculum*, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario ove sussista il timore che la durata del processo possa incidere sulla conservazione del bene, dovendosi, peraltro, precisare che la nozione di conservazione nel sequestro giudiziario, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, non si sostanzia necessariamente nel pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini della opportunità della cautela, che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determini una situazione tale che, al termine della lite, la parte istante, ove risulti essere vittoriosa, non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio spettante, vedendo così pregiudicata l'attuazione del diritto controverso.

Al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione assoluta di un negozio, non è sufficiente la prova della *causa simulandi* ma è necessario provare specificatamente la natura meramente apparente del contratto.

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti.

La curatela fallimentare assume una posizione di terzietà, ai sensi dell'art. 1417 c.c., in relazione al negozio simulato concluso dal fallito e che si intende inficiare: quindi essa può fornire prova dell'avvenuta simulazione con ogni mezzo ed anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni.

Ai fini della prova della simulazione assoluta della cessione di quote di s.r.l., costituiscono indizi precisi e concordanti: a) i rapporti di parentela sussistenti fra le parti del contratto; b) il mancato versamento del corrispettivo al momento della stipula; c) l'irrisorietà del prezzo pattuito, rispetto al valore effettivo; d) la circostanza che l'amministrazione sia rimasta affidata ai cedenti; e) il forte indebitamento dei cedenti; f) la giovane età dei cessionari.

L'onere della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto incombe sul convenuto e non può ritenersi soddisfatto dalla semplice dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo di quote a seguito del fallimento della società

Nel caso in cui, a seguito della perdita integrale del capitale sociale, l'assemblea non adotti gli opportuni provvedimenti (ossia non deliberi la riduzione con contestuale aumento, lo scioglimento o la trasformazione), è esclusiva responsabilità dell'amministratore procedere ad accertare tempestivamente la sussistenza della causa di scioglimento e provvedere all'iscrizione dello scioglimento al registro. Non può invece configurarsi una responsabilità dei soci che, anziché provvedere agli adempimenti imposti dalla legge, abbiano riportato a nuovo la perdita di esercizio che erodeva completamente il capitale sociale.

Rientra pacificamente tra gli atti conservativi che possono essere compiuti dal creditore particolare del socio anche il sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c. sulla quota di liquidazione spettante al socio.

Le sezioni specializzate non sono competenti a conoscere della domanda di revocatoria degli atti di donazione di quote, in quanto l'art. 3, comma 3 del D.lgs. n. 168/2003 (nel prevedere la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2) deve esser interpretato in maniera restrittiva e riguarda quindi le sole ipotesi di connessione forte, rimanendo sottratta all'ambito della norma citata tanto la connessione propria debole per titolo od oggetto ex art. 33 c.p.c., quanto la connessione c.d. "impropria" o per mero cumulo oggettivo di domande diverse proposte nei confronti della stessa parte.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Periculum in mora per il sequestro giudiziario di quote nel caso di messa in liquidazione della società controllata

In tema di sequestro giudiziario di una quota di partecipazione ad una s.r.l., ed in particolare della sussistenza del requisito del *periculum in mora*, al fine della concessione della custodia deve ricorrere il concreto rischio di una dispersione della quota, ovvero l'opportunità di provvedere alla gestione temporanea della quota in presenza di un conflitto fra soci paritari ovvero la necessità di preservarne il valore.

Se la s.r.l. detiene una partecipazione totalitaria in un'altra s.r.l., l'opportunità della custodia della quota può essere desunta dalla messa in liquidazione della società controllata, che verosimilmente determinerà la svalutazione del valore della partecipazione iscritta a bilancio della controllante: il *periculum* necessario per disporre il sequestro giudiziario della partecipazione sociale oggetto di contenzioso deriva infatti dal rischio di perdita di valore della partecipazione totalitaria detenuta dalla società, per effetto della messa in liquidazione della stessa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sequestro conservativo ante causam e responsabilità degli amministratori**

La circostanza che l'amministratore formalmente nominato si sia totalmente astenuto dalla gestione, nella consapevolezza che altri svolgessero di fatto il ruolo gestorio, non lo esonera da responsabilità verso la società, risultando egli inadempiente all'obbligo di verificare che soggetti terzi non si intromettano nella gestione sociale, cagionando danni all'ente.

In tema di sequestro conservativo a tutela del credito al risarcimento del c.d. danno da prosecuzione illecita dell'attività, l'esatta individuazione del momento in cui è avvenuta la perdita del capitale e i costi riconnessi agli adempimenti necessari in fase di liquidazione esigono degli approfondimenti tecnici, che risultano incompatibili con la natura cautelare del procedimento.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Presupposti per la concessione del sequestro conservativo; estensione della clausola compromissoria alle controversie relative al recesso

Ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza dei due requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. L'onere della prova della sussistenza di entrambi i requisiti del sequestro conservativo spetta al ricorrente. Nel vaglio della domanda di concessione della misura del sequestro conservativo non risultano, pertanto, ammissibili presunzioni *iuris tantum*, ma solo analisi strettamente ancorate alla condotta dei possibili destinatari della misura.

Il requisito del *periculum in mora* è desumibile sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio. Ai fini dell'accoglimento di una domanda di sequestro preventivo, è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti soggettivi ed oggettivi di insufficienza o possibile depauperamento del patrimonio del debitore. Al giudice non è consentito desumere l'esistenza del *periculum* dalla mera sproporzione tra l'entità del credito e il valore attuale del patrimonio di cui dispone il debitore; neppure è sufficiente il mero sospetto circa l'intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia del credito tutti o alcuni dei suoi beni. Il *periculum in mora* deve essere oggetto di una valutazione complessiva tanto degli elementi oggettivi quanto soggettivi, ossia cumulativamente e non isolatamente, attraverso un'analisi da compiere caso per caso; invero, l'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore in relazione all'entità della pretesa fatta valere dal creditore non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato. Solo la valutazione cumulativa dei requisiti oggettivo e soggettivo sottesi al *periculum in mora* consente di contemperare in maniera adeguata le opposte esigenze, ossia, da un lato, le ragioni di chi agisce per tutelare con la misura conservativa il proprio diritto e, dall'altro, le rilevanti conseguenze che la misura del sequestro apporta ai patrimoni dei soggetti colpiti e che necessita, ai fini della concessione della misura, di condotte distrattive da allegare e provare. L'inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all'ammontare complessivo dei debiti non basta, dunque, a integrare gli estremi del "pericolo nel ritardo", alla cui ricorrenza la legge subordina l'autorizzazione del sequestro conservativo.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie relative al rapporto sociale deve ritenersi estesa a quelle riguardanti il recesso del socio dalla società. In particolare, dato che l'esercizio del diritto di recesso coinvolge al contempo sia lo *status* di socio che il diritto (di natura patrimoniale) ad esso conseguente alla liquidazione del valore della propria partecipazione, la clausola compromissoria si estende anche alla controversia – qualificabile come controversia relativa al rapporto sociale – in cui sia contestato il solo valore della quota ai fini della sua liquidazione.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Responsabilità degli amministratori dell'associazione non riconosciuta fallita e sequestro conservativo dei relativi beni

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo *status* di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale. Dall'assoggettabilità delle associazioni alla procedura fallimentare discende, in applicazione analogica del dettato dell'art. 146 l. fall., la legittimazione del curatore ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; azione che, allorquando l'ente è *in bonis*, può essere esercitata ai sensi dell'art. 22 c.c. dai nuovi amministratori o dai liquidatori, previa delibera dell'assemblea.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni non opera il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di società dall'art. 2949 c.c., bensì quello decennale relativo al mandato, cui fa rinvio l'art. 18 c.c.

La violazione dei criteri di gestione e degli obblighi di cui all'art 2086 c.c., da parte degli amministratori dell'associazione riconosciuta e dichiarata fallita che abbia comportato un danno all'associazione medesima legittima l'emissione di un provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni (mobili e immobili) e dei crediti degli amministratori.

Il timore cui si riferisce la norma di cui all'art. 671 c.p.c. deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio –, nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sequestro giudiziario del compendio aziendale in pendenza del processo vertente sull'annullamento di contratti di affitto d'azienda asseritamente stipulati in conflitto di interessi**

Il sequestro giudiziario può essere concesso sulla valutazione di due presupposti: da un lato, l'esistenza di una controversia suscettibile di incidere sulla situazione “possessoria”, inteso il termine in senso lato ed esteso alla situazione di detenzione dipendente da un titolo che si vuole, nel giudizio di merito, invalidare; dall'altro, l'opportunità di custodia e gestione temporanea, sottratta al possessore/detentore. Tale opportunità è certamente qualcosa di meno del *periculum in mora* che è richiesto per la maggioranza delle misure cautelari. L'apprezzamento del fondamento della pretesa fatta valere dal soggetto che agisce cautelarmente non va fatto secondo le regole che presiedono al ravvisamento del *fumus boni iuris*, ma nell'ottica della verifica della non pretestuosità o abnormità della pretesa.

In tema di conflitto di interessi degli amministratori, nelle s.p.a. sono previsti meccanismi di obbligo di preventiva esplicitazione del conflitto, di obbligo motivazionale delle delibere di CdA, nonché la possibilità di impugnativa della delibera; ma non esplicitamente la annullabilità del contratto eventualmente risultante, possibile *ex art. 1394 c.c.* secondo le regole generali, come si evince dal richiamo normativo ai “terzi di buona fede”. L'art. 2475 *ter c.c.*, relativo alle s.r.l., invece, non prevede i meccanismi di previa denuncia del conflitto, né di obbligo di motivazione da parte dell'organo amministrativo, stabiliti dalla disciplina delle società per azioni. Esso, nei suoi due commi, dapprima stabilisce l'annullabilità del contratto concluso in conflitto di interessi, in conformità alla regola generale dell'art. 1394 c.c. (l'azione è ritenuta esercitabile nel quinquennio come per regola generale) e successivamente stabilisce la regola della impugnabilità delle delibere di CdA approvate con il voto determinante del componente in conflitto di interessi, entro i 90 giorni. Si tratta di due rimedi ben distinti, con legittimazione attiva diversa. Nessuna espressione autorizza a ritenere che quando il contratto stipulato in conflitto sia conforme ad un deliberato del CdA, la mancata impugnazione della delibera nel termine breve impedisca alla società di impugnare il contratto nel quinquennio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sul periculum in mora per il sequestro conservativo

Con riferimento al periculum in mora per il sequestro conservativo, è noto che esso può essere individuato, anche alternativamente, sul piano soggettivo o su quello oggettivo. La stessa distinzione del pericolo oggettivo da quello soggettivo impone di escludere, dalla nozione del primo, qualsiasi riferimento a condotte di volontaria dispersione di beni da parte del debitore: le quali, proprio perché tali, possono semmai integrare la seconda fattispecie, ma non concorrono in alcun modo a delineare un rischio oggettivo.

La mera entità del patrimonio, nel suo aspetto statico, non è indicativa di per sé del rischio di perdere la garanzia: la locuzione utilizzata dall'art. 671 c.p.c. sottolinea piuttosto l'aspetto dinamico costituito dalla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione, volendo la norma evitare che la garanzia rappresentata dal patrimonio – quella che il debitore è in grado di offrire – si riduca.

Nessuna norma può assicurare la capacità economica del debitore di adempiere alle sue obbligazioni, mentre è possibile evitare (ed è ciò a cui il sequestro conservativo mira) che la misura entro cui l'adempimento è concretamente possibile si assottigli. Il periculum di cui parla l'art. 671 c.p.c., dunque, non è che il debitore non sia in grado di pagare: è che la sua capacità di farlo diminuisca, per atti volontari di dispersione (periculum soggettivo) o per atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (periculum oggettivo: ravvisabile, per esempio, laddove il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori, o in procinto di esserlo).

Una diversa interpretazione della norma, fondata esclusivamente sulla entità del patrimonio del debitore in relazione al suo debito, si tradurrebbe necessariamente nella sistematica adozione della misura conservativa nei confronti dei soggetti meno abbienti, con salvezza di tutti coloro con grandi disponibilità economiche: criterio che non sembra essere conforme né alla singola norma, né ai principi del nostro ordinamento.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Presupposti del sequestro giudiziario e la differenza dal sequestro conservativo nella procedura fallimentare

Con il sequestro giudiziario s'intende ottenere una misura conservativa, diretta ad assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della relativa esecuzione coattiva a mezzo della consegna o rilascio forzato degli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo. Tale sua specifica finalità lo distingue dal sequestro conservativo previsto dall'art. 671 c.p.c., che tende invece a garantire l'operatività della generica garanzia patrimoniale del debitore, ex art. 2740, primo comma, c.c. Il sequestro giudiziario sovrintende, in altri termini, al limitato scopo di provvedere alla custodia e alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad atti di disposizione materiale da parte di chi li detiene, mediante l'affidamento degli stessi ad un custode. I presupposti che la legge richiede per la relativa concessione sono quindi: a) l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nel cui ambito sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. fumus boni iuris); b) l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. periculum in mora). La finalità del sequestro giudiziario è, in definitiva, di assicurare l'utile esperimento dell'esecuzione coattiva, conseguente all'accertamento del diritto sul bene al termine del processo di cognizione e consistente nella consegna del bene.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Rigetto di un ricorso volto a ottenere il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. per carenza del fumus boni iuris

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Onere della prova della sussistenza dei requisiti del sequestro conservativo: fumus boni juris e periculum in mora

Con riguardo ai presupposti del periculum in mora del sequestro conservativo, al fine dell'accoglimento di una domanda di sequestro preventivo, è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti soggettivi e oggettivi di insufficienza o possibile depauperamento del patrimonio del debitore.

Non è consentito al giudice disporre il provvedimento cautelare previsto dall'art. 671 c.p.c. in presenza di allegazioni esclusivamente in ordine ad una inadeguatezza della situazione patrimoniale del debitore rispetto al credito per il quale si agisce.

Si ritiene, infatti, che l'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore in relazione all'entità della pretesa fatta valere dal creditore non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato richiedendosi anche che la capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l'applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma stessa.

Nel vaglio della domanda di concessione della misura del sequestro conservativo non risultano, pertanto, ammissibili presunzioni iuris tantum ma solo analisi strettamente ancorate alla condotta dei possibili destinatari della misura.

[Considerato, quindi, che, nell'accertamento del periculum in mora, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., non ci si può limitare a un mero raffronto economico tra credito e consistenza del patrimonio dell'obbligato al momento dell'istanza cautelare, si evidenzia che, nel caso di specie, la Curatela ricorrente nulla ha dedotto in merito al requisito oggettivo della incapacità patrimoniale dell'amministratore unico che del liquidatore, non ha infatti esposto alcun dato relativo alla reale consistenza e composizione dei patrimoni personali di quest'ultimi, avendo allegato solamente le visure ipotecarie relative ai rispettivi compendi immobiliari, costituiti da svariati beni siti in Diamante e in Grisolia, senza alcun riferimento, ad esempio, a conti correnti bancari, investimenti finanziari o altre partecipazioni sociali etc.]

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro ex art. 670 c.p.c. di quote

Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo a uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote la quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici. In siffatta ipotesi dovendosi procedere all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 c.c., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - né si applicano le disposizioni dell'art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della custodia.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro giudiziario di azioni, efficacia della prelazione statutaria e conseguenze della sua violazione

Non vi è dubbio in ordine all'astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell'espressa disposizione normativa di cui all'art. 2352 c.c.; in relazione alla strumentalità del sequestro richiesto ad assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisivo e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni su cui è stato autorizzato e posto il vincolo, spetta al ricorrente dedurre di aver proposto, nel giudizio arbitrale di merito pendente, la domanda di restituzione delle azioni in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o inesistenza/annullabilità della delibera assembleare (e ciò a prescindere dall'eventuale ammissibilità e fondatezza di tale azione restitutoria).

Con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo si attribuisce alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria.

Alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi "efficacia reale" i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente. Ad ogni modo, la realtà della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni. La violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta in favore del socio pretermesso anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela prevista dalla legge in specifici casi da reputarsi tassativi. La violazione del diritto di prelazione previsto nello statuto, dunque, non comporta la nullità del trasferimento né, tanto meno, l'assegnazione delle azioni oggetto di trasferimento al socio pretermesso.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Richiesta di sequestro conservativo dei beni dell'amministratore di s.r.l.

Ai fini della concessione del sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei due requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. Il requisito del *fumus* deve essere inteso come la dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria. Il *periculum in mora* consiste nel timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore (nel caso di specie la richiesta di sequestro sui beni di un amministratore di S.r.l. promossa dal socio a fronte dell'asserito depauperamento del patrimonio sociale era stata rigettata per assenza del requisito del *fumus boni juris*, posto che il ricorrente si era limitato ad allegare un comportamento distrattivo dell'amministratore, documentato solo da una denuncia presentata ai Carabinieri, senza dunque assolvere ad un onere di allegazione puntuale e di riscontro documentale idoneo a provare quanto sostenuto).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro giudiziario e prova della simulazione di cessione di quote sociali

Il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l'attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, tenuto conto della particolare correlazione esistente tra l'oggetto del sequestro e l'oggetto della pretesa che viene dedotta nel giudizio di merito. In ordine al *fumus boni juris* della domanda di sequestro, si richiede l'esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un'azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. *jus in re*), nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. *jus ad rem*). Dunque, il sequestro è ammissibile non solo per le azioni reali (così come sembrerebbe suggerire il tenore letterale dell'art. 670 c.p.c.) ma anche per quelle personali che comportino comunque una restituzione del bene, restando il sequestro giudiziario incompatibile soltanto con le azioni di accertamento o costitutive.

E' ammissibile un sequestro giudiziario richiesto da una procedura concorsuale che intenda proporre domanda di restituzione delle quote in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o simulazione e di quella subordinata di risoluzione dei contratti di cessione di quote.

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza. Costituiscono, invero, elementi presuntivi della simulazione: il dissesto del debitore; la causa simulandi, quale quella di volersi sottrarre alla improvvisa responsabilità di un obbligo; l'essersi con la vendita spogliato l'alienante di ogni suo avere; il mancato esborso di alcuna somma da parte del debitore o l'aver dato atto nel rogito di vendita che il prezzo era già stato versato; il prezzo di gran lunga inferiore al valore della cosa venduta; il patto di riscatto; la disponibilità ed il possesso della cosa rimasti nel venditore magari sotto forma di locazione; i rapporti di parentela, di affinità o di stretta amicizia tra alienante e acquirente; la clandestinità dell'atto; la coabitazione degli stipulanti.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo di quote di s.r.l.

Posto che il sequestro conservativo, in quanto prodromico al pignoramento è assoggettato, ai sensi dell'art. 678 c.p.c. richiamato anche dall'art. 669 duodecies c.p.c., alla disciplina esecutiva stabilita per i pignoramenti, si applica ad esso l'art. 2471 c.c., che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l; deve poi ritenersi che il medesimo procedimento sia applicabile per analogia anche al sequestro giudiziario, secondo un'assimilazione da tempo sostenuta in dottrina, sia nel passato ordinamento, sia nell'attuale.

Individuata nell'art. 2471 c.c., comma 1 la norma di riferimento per l'attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., deve peraltro evidenziarsi come, a differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo avvenga sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art. 2471 c.c. per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso; b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove questa sia stata parte del procedimento cautelare.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Reclamo avverso provvedimento cautelare di sequestro conservativo di quote

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Firenze – RG/4031/2022

## Sul periculum in materia di sequestro conservativo di beni e crediti

L'esiguità patrimoniale dei debitori non integra il requisito di legge ex art. 671 c.p.c.: il rischio che la legge vuole evitare non è che il debitore non sia in grado di pagare, ma che la garanzia offerta dal suo patrimonio diminuisca per fatto volontario del debitore stesso (periculum soggettivo) o per fatto indipendente dalla sua volontà (periculum oggettivo).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Firenze – RG/4503/2023

## Il sequestro giudizio di una quota di società è compatibile con le azioni ex art. 2932 c.c.

Il sequestro giudiziario di una quota di società costituisce tipica misura cautelare prodromica ad una azione costituiva quale quella ex art. 2932 c.c., poiché la sua funzione è quella di garantire che il bene sequestrato non vada disperso, nel tempo occorrente per addivenire alla pronuncia definitiva. Infatti, una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. determina ex se il trasferimento del diritto in contestazione, ma la sua esecuzione comporta comunque la consegna del bene controverso.

L'iscrizione della domanda giudiziale al Registro delle Imprese è un rimedio sufficiente (e perciò alternativo al sequestro) se il rischio che si vuole evitare è quello che le quote contese siano alienate ad un terzo in buona fede, al quale non è opponibile una eventuale sentenza iscritta successivamente al suo acquisto (mentre lo sarebbe la trascrizione anteriore della domanda giudiziale con effetto prenotativo della sentenza). Ma l'effetto di una sentenza di trasferimento di quote di partecipazione ad una società può essere azzerato anche in altro modo, ad esempio svuotando quelle quote di un valore apprezzabile, tramite operazioni diverse dalla loro alienazione – basti pensare ad un aumento di capitale che riduca la partecipazione controversa ad una quota irrisoria, o ad una messa in liquidazione rapidamente seguita dalla cancellazione della società – tali da rendere sostanzialmente inutile una vittoria in giudizio, lasciando l'acquirente che pure ottenesse una sentenza a sé favorevole con niente in mano. Questo rischio non sarebbe scongiurato dall'iscrizione della domanda giudiziale, il cui effetto "prenotativo" non toglierebbe all'intestatario formale della quota il diritto di farla valere in sede assembleare; mentre lo avrebbe il sequestro giudiziario, tramite una separazione della quota controversa dalle altre e l'attribuzione al custode dei diritti di voto, assoggettati giudizialmente ad un esercizio massimamente conservativo del valore da essa rappresentato.

In un giudizio cautelare, l'avvenuto disconoscimento, da parte del resistente, di tutte le scritture private sul quale il ricorrente fondava il suo diritto impedisce di considerare quegli atti tra gli elementi di prova valutabili. Pertanto, tali documenti non possono essere in alcun modo utilizzati per fondare una decisione, essendo necessario procedere alla loro verificazione (valutazione che esula dal giudizio cautelare avente ad oggetto l'istanza di sequestro giudiziario).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il periculum in mora nel sequestro conservativo e gli effetti dell’azione revocatoria

Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Il periculum in mora può essere riconosciuto esistente innanzitutto quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito.

L’accoglimento della revocatoria ordinaria non produce l’effetto di restituire al patrimonio del fallito la proprietà del bene oggetto dell’atto revocato, laddove l’accoglimento dell’azione revocatoria ha la limitata efficacia di rendere inopponibile l’atto sottoposto a revoca nei confronti dei creditori del fallimento, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’acquisto determinatosi in capo all’acquirente. Il creditore dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza a lui favorevole prima di poter agire esecutivamente, atteso che le sentenze di mero accertamento e quelle costitutive possono fondare un’azione esecutiva anche prima del passaggio in giudicato, a norma dell’art. 282 c.p.c., limitatamente ai capi condannatori del dispositivo, come ad esempio quelli relativi alle spese di lite. Ne consegue che tutti gli altri effetti di tali decisioni si producono soltanto con il giudicato.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il requisito del periculum in mora nel sequestro conservativo

Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Il periculum in mora può essere riconosciuto esistente innanzitutto quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sul periculum in mora per il sequestro conservativo. Diritto di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri condebitori**

Il periculum in mora per il sequestro conservativo è desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.

Il condebitore solidale che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Roma – RG/11174-1/2023

## **Mancata concessione di un sequestro conservativo per assenza di fumus boni iuris**

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Palermo – RG/8630-1/2020

## **La responsabilità dell'amministratore di fatto per condotte distrattive**

L'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione.

La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto alla mancata consegna delle giacenze di magazzino risultanti dalle scritture contabili, che hanno valore confessorio contro chi le ha redatte, tanto con riferimento all'amministratore di fatto, quanto con riferimento a quello di diritto. Resta a carico dell'amministratore convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci non restituite nell'esercizio dell'attività di impresa.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro giudiziario e conservativo delle quote sociali

Nel procedimento cautelare proposto ante causam è necessario che il ricorso contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui è prodromica l'azione cautelare, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in merito alla cautela invocata ed al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare.

La concessione di una misura cautelare ante causam va valutata nell'ottica della sua accessorietà rispetto al merito e della sua finalità di garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione definitiva attribuirà alla parte, previo riconoscimento dei relativi diritti. La futura decisione sul merito costituisce altresì il limite per il contenuto del provvedimento cautelare sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non potendo esso attribuire alle parti beni che le stesse non potrebbero conseguire per effetto della sentenza.

Il sequestro giudiziario può essere concesso nell'ambito di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine "possesso", usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di "proprietà", non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 670 c.p.c., legittimati a chiedere il sequestro giudiziario sono non soltanto i titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali relativi a beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o il possesso può sussistere non solo quando siano esperite le tipiche azioni a presidio di tali diritti, ma anche quando si tratti di azioni personali ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta.

Può sussistere il nesso di strumentalità tra il sequestro giudiziario delle quote sociali e l'azione di merito volta al trasferimento coattivo delle stesse. Infatti, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o il possesso ex art. 670 c.p.c., non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta.

Per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell'estremo dell'opportunità richiesto dall'art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorchè riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## L'amministratore di fatto e il danno derivante dall'irregolare tenuta delle scritture contabili

L'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare *ex art. 146 l. fall. compendia* in sé le azioni *ex artt. 2393 e 2394 c.c.* – con conseguente possibilità per il curatore di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (artt. 2393, co. 4; 2941, n. 7; 2949; 2394, co. 2, c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.

L'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione.

Il danno risarcibile a causa di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione del bilancio – che sia stata idonea a occultare pregresse operazioni illecite o a celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c. per la perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge – è rappresentato, non già dalla misura del falso, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d'ufficio.

Quanto alle giacenze di magazzino, la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Presupposti per la concessione del sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.*

Per la concessione sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.* è richiesta la coesistenza dei due requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

In particolare, per la sussistenza del requisito del *periculum in mora* occorre: da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositivo del debitore o dell'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall'altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incipienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il periculum in mora nel sequestro giudiziario di quote

Caratteristica tipica di tutti i provvedimenti cautelari – sia tipici che atipici, indipendentemente dal fatto che la domanda venga proposta *ante causam* o nel corso del giudizio – è la strumentalità, da intendersi quale idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito.

La finalità del sequestro giudiziario è assicurare la fruttuosità dell'esecuzione conseguente all'accertamento del diritto alla restituzione del bene al termine del processo di cognizione.

Il sequestro è strumentale all'esperimento sia di azioni reali che di azioni personali: si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non solo quando siano esperte le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui venga proposta un'azione contrattuale che, ove accolta, comporta la condanna alla restituzione di un bene.

Il requisito del *periculum in mora* va ravvisato nell'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene.

Quando la domanda cautelare di sequestro giudiziario si fonda sull'intervenuta risoluzione di diritto di un contratto di cessione di quote, tale opportunità è determinata dal timore che il cessionario, restando inerte a fronte della richiesta di retrocessione, possa compiere atti di alienazione o di disposizione giuridica delle quote ancora in suo possesso in favore di terzi ovvero eserciti i diritti sociali nonostante sia privo della qualità di socio.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sulla natura dell'azione promossa dalla curatela contro l'organo gestorio e i requisiti del periculum in mora per il sequestro conservativo

Nell'ipotesi di azione promossa dalla curatela nei confronti degli organi gestori della società, la pretesa azionata per la quale la cautela è richiesta ha natura di credito risarcitorio per responsabilità contrattuale, in ragione della violazione dell'obbligo gestorio che l'amministratore ha nei confronti della società e relativo alla conservazione del suo patrimonio, azione che si cumula con quella dei creditori sociali, avente invece natura extracontrattuale. Di conseguenza, la curatela ha l'obbligo di allegare l'inadempimento imputato all'amministratore, così come ha l'onere di allegare e provare il danno derivante dall'inadempimento ed il nesso causale, essendo invece onere del convenuto, a mente dell'art. 1218 c.c., allegare e provare di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio, il che si traduce nell'onere di allegare e provare che le condotte imputate e che hanno determinato un depauperamento patrimoniale della società siano state poste in essere negli interessi della società stessa.

Quanto al *periculum in mora* per l'ottenimento di un sequestro conservativo, detto presupposto cautelare può essere indagato sia sotto il profilo eminentemente soggettivo, riferito alla stessa condotta inadempiente dell'amministratore che, in termini prognostici, possa far ritenere che il medesimo, nelle more del giudizio di cognizione, ponga in essere atti dispositivi del suo patrimonio volti a diminuire la garanzia generica di soddisfazione del credito risarcitorio vantato dalla procedura, così come può essere indagato sotto il profilo eminentemente oggettivo, riferito cioè alla oggettiva insufficiente consistenza del patrimonio rispetto alla verosimile consistenza del cautelando credito risarcitorio.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Principi in tema di responsabilità ex art. 2486 c.c. e di amministratore di fatto

Affinché possa affermarsi una responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2486 c.c., in caso di difetto e/o inattendibilità della documentazione contabile reperita dal curatore, non è sufficiente affermare il difetto della regolare tenuta della contabilità, non essendo detto inadempimento gestorio in sé foriero di pregiudizio patrimoniale per la società. Al contrario, è sempre necessario che sia allegato un inadempimento tale da rendere plausibile il verificarsi di un danno che abbia le caratteristiche del dissesto economico e patrimoniale della società la cui ricostruzione non sia resa possibile proprio dal difetto delle scritture contabili.

La circostanza che il curatore fallimentare non abbia reperito, al momento dell'apertura del concorso, i beni strumentali iscritti nel libro dei cespiti espone l'organo gestorio alla relativa responsabilità per condotta distrattiva, in difetto di allegazione e prova dell'impiego di detti beni nell'interesse della società *in bonis*.

La fattispecie dell'amministratore di fatto può configurarsi ove si dimostri il significativo e continuativo esercizio, in via non occasionale ed episodica, dei poteri tipici inerenti alla carica societaria e ciò nei molteplici settori dell'attività dell'ente, dalla gestione dei conti, alle questioni di carattere fiscale, dalla predisposizione dei bilanci alla definizione delle problematiche afferenti i rapporti con il personale dipendente. Gli elementi indiziari della fattispecie possono desumersi, ad esempio, dal fatto che il soggetto autorizzi pagamenti in favore dei creditori della società, anche gestendo i conti bancari della stessa, assegni incarichi a terzi, ovvero imparisca direttive ai dipendenti, con particolare riguardo alla gestione amministrativa. Inoltre, non occorre che l'amministratore di fatto eserciti tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo sui beni degli amministratori

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo e azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali

Il presupposto per l'applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere delle condotte che siano state inosservanti degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e che quest'ultimo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. [Nel caso di specie, il tribunale ha considerato costituire condotte contrarie all'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale: (i) l'acquisto della totalità delle quote di una società già partecipata nella misura del cinquanta per cento, (ii) la cessione di rami aziendali in una condizione di crisi conclamata, operata poco prima dell'accesso a un concordato preventivo e (iii) il rinnovo di alcuni contratti di leasing].

Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora richiesto per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. occorre, da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall'altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incipienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni. Infatti, ove si chieda la disposizione di sequestro conservativo, il ricorrente deve dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità contro gli amministratori

Ai sensi dell’art. 2381 c.c., ciascun amministratore privo di deleghe gestorie è tenuto ad agire in modo informato, dovendo chiedere agli organi delegati che siano fornite informazioni relative alla gestione della società, di modo che, in presenza di segnali di allarme, si attivi per evitare condotte gestorie foriere di danno.

In assenza di una specifica previsione statutaria e di un’autonoma delibera di riconoscimento del diritto al compenso in favore degli amministratori, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è di per sé idonea a incorporare la specifica delibera assembleare di determinazione del corrispettivo, salvo che vi sia perfetta coincidenza tra la posizione degli amministratori e dei soci. In questo caso, la delibera di approvazione del bilancio è sufficiente a manifestare la volontà negoziale dell’assemblea stessa di approvare anche la determinazione dei compensi dovuti agli amministratori, pur in difetto di un verbale che evidensi un’espressa discussione sul punto.

L’inadempimento delle obbligazioni tributarie espone gli amministratori a responsabilità per i danni subiti dalla società, che devono essere parametrati all’importo delle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e degli interessi maturati dopo la scadenza del termine di pagamento, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l’amministratore avesse diligentemente adempiuto ai propri obblighi. Grava sull’amministratore l’onere di ceppire e provare di non aver potuto pagare, pur avendo impiegato la dovuta diligenza, in ragione dell’incapienza finanziaria o patrimoniale della società.

A fini della concessione del sequestro conservativo, il requisito del *periculum in mora* è desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, che riguardano l’inadeguatezza della consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore, i quali lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa compiere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio.

A fronte della transazione *pro-quota* stipulata con uno degli amministratori obbligati in solido per un importo inferiore alla quota interna di responsabilità, nella determinazione dell’importo per il quale il sequestro dev’essere concesso il debito residuo gravante sugli altri co-obbligati dovrà essere ridotto in misura pari al valore dell’intera quota del condebitore transigente.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Responsabilità dell’amministratore e criteri di quantificazione del danno

Nell’ambito di un’azione per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il *periculum in mora* deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio – nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e quindi all’eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito.

Nell’ambito di un’azione risarcitoria promossa contro un amministratore, in punto di quantificazione del danno, il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare è applicabile quando la mancanza delle scritture contabili o l’insufficienza delle stesse sia addebitabile al gerente. Qualora la mancanza delle scritture contabili sia invece imputabile al fallimento attore che ha mancato di produrle in giudizio, il danno è quantificabile secondo il criterio dei netti patrimoniali.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Mancata convocazione del socio la cui partecipazione è sottoposta a sequestro preventivo penale**

La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità.

Il sequestro preventivo penale, ex art. 321 c.p.p., di quote o azioni di una società di capitali, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento che lo dispone, priva i soci dei diritti relativi alle quote o azioni sequestrate, sicché il diritto di intervento e di voto nelle assemblee spetta al custode designato in sede penale. L'attribuzione al custode del diritto di voto implica che soltanto a costui sia altresì riservata la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari al fine di ottenerne l'annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c., stante la strumentalità del diritto di impugnazione rispetto a quello di voto, quale esplicazione del medesimo inscindibile potere che si esprime nel concorrere alla formazione della volontà assembleare e nel reagire alle eventuali manifestazioni illegittime di detta volontà.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Revoca di sequestro conservativo nell'ambito di azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.**

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo ante causam nei confronti di amministratori e sindaci di s.p.a.

L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità), sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

L'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inoservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'appontamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale.

In tema di azione esercitata ai sensi dell'art. 2392 c.c. la società attrice è onerata dell'allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente. In difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. Infatti, all'amministratore che pure si sia reso responsabile di condotte illecite non può essere imputato ogni effetto patrimoniale dannoso che la società, cui esso è legato da un rapporto di mandato, sostenga di aver subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi incombenti sull'amministratore.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Doveri e responsabilità dell'amministratore unico di s.r.l.

L'amministratore di s.r.l. non solo può, ma deve amministrare la società secondo professionalità e diligenza e risponde delle conseguenze del suo eventuale disinteressamento, quale deve qualificarsi la delega totale della gestione a terzi.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro giudiziario di quote da parte del fiduciante

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario, rappresentando quest'ultima una fattispecie di interposizione reale di persona, occorre che il fiduciante dia prova, quanto al fumus boni iuris, dell'esistenza del patto fiduciario e, quanto al periculum in mora, dell'esercizio di diritti dispositivi e/o amministrativi legati alla quota che sterilizzino la tutela reale del fiduciante. In particolare, con riferimento all'esistenza del patto fiduciario, in mancanza di prova scritta del patto medesimo, l'onere probatorio può intendersi assolto anche tramite il ricorso ad una serie di indizi gravi e concordanti di natura preventiva, oltre che mediante testimoni e presunzioni, essendo il pactum fiduciae sussumibile allo schema del mandato senza rappresentanza. Con riferimento al periculum in mora occorre provare che il fiduciario stia ponendo in essere atti di gestione della quota che possano anche solo in astratto frustrare le aspettative del socio fiduciante.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La postergazione non si applica ai finanziamenti effettuati dall'amministratore di fatto

La postergazione dell'art. 2467 c.c., estendendosi per effetto dell'art. 2497 quinque c.c., colpisce i finanziamenti fatti ad una società da altri soggetti anch'essi sottoposti alla medesima attività di direzione e coordinamento e, quindi, eseguiti da altre società del medesimo gruppo. Pertanto, premesso che l'art. 2497, co. 1, c.c. indica in generale i soggetti esercenti attività di direzione e coordinamento solo come "le società o gli enti", non è possibile, attraverso l'art. 2497 quinque c.c., fare entrare fra di essi gli amministratori, formali o di fatto, della medesima società.

L'applicazione del criterio dei netti patrimoniali richiede che, individuato il momento della perdita di patrimonio, si proceda a redigere un bilancio in ottica liquidatoria (criteri dell'OIC 5 o omologhi IAS se applicabili) riferito a tale momento e si confronti il netto patrimoniale di detto bilancio con l'altro, sempre redatto secondo i medesimi criteri, riferito alla data del fallimento o a quella precedente in cui l'organo gestorio abbia iniziato a condursi secondo il criterio della mera conservazione dei valori sociali.

L'esplorazione dei bilanci alla luce del criterio della differenza dei patrimoni netti, che tenga anche conto dei costi che la società avrebbe comunque dovuto sostenere durante la fase liquidazione, in cui avrebbe dovuto entrare alla data di perdita del capitale, è difficilmente compatibile con le caratteristiche del giudizio cautelare.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il periculum in mora nel sequestro conservativo

Il fondato timore di perdere le garanzie del credito, necessario per la concessione di un sequestro conservativo, può essere provato per il tramite di elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, fermo restando, però, che la semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell'assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio ed è quindi necessario che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l'impoverimento del debitore nelle more del giudizio. Inoltre, il periculum in mora può essere provato anche con elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo nei confronti dell'amministratore di s.r.l.

La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale implica, in tema di onere della prova, che la società alleghi l'inadempimento degli obblighi gestori in capo all'amministratore, primo tra tutti l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleghi e provi il danno e il nesso causale rispetto all'inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consistrà nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione imputabile all'organo amministrativo. L'amministratore convenuto dovrà, invece, allegare e provare di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio della società e, quindi, che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti siano stati adottati nell'interesse della società, oppure di non aver potuto adempiere a detti obblighi conservativi per fatto non imputabile.

Il requisito del periculum in mora per la concessione di un sequestro conservativo richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio. Il periculum in mora può essere riconosciuto esistente innanzitutto quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all'entità del credito.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Irrilevanza ai fini della responsabilità dell'amministratore dell'attribuzione di un incarico a terzi per la tenuta della contabilità**

Quando l'azione di responsabilità verso l'amministratore è azionata dalla curatela fallimentare, sono esercitate cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità, avente natura contrattuale, sia l'azione dei creditori sociali il cui credito risarcitorio si fonda su titolo di responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze in ordine al differenziato regime dell'onere di allegazione e prova. La procedura dovrà, pertanto, allegare l'inadempimento degli obblighi gestori in capo all'amministratore, primo tra tutti l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale rispetto all'inadempimento; mentre l'amministratore convenuto dovrà allegare e provare di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio della società.

L'irregolare e disordinata tenuta della contabilità integra una violazione dei doveri dell'amministratore e il conferimento di incarico professionale a un soggetto terzo non elide la responsabilità in capo all'amministratore.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Reclamo avverso l'ordinanza cautelare di sequestro conservativo ante causam**

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Legittimazione e presupposti per il sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità degli amministratori

Discutendosi di azione di responsabilità proposta contro ex amministratori di una s.r.l., il socio può agire come sostituto processuale della società ex art. 2476, co. 3, c.c. e tale legittimazione straordinaria si estende non solo all’azione di merito, ma anche ai provvedimenti cautelari volti a garantirne la fruttuosità.

Ai fini della concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio che si intende far valere nel giudizio di merito sia esattamente determinato nel suo ammontare, ma è sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore che chiede la misura cautelare, che deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.

In relazione al presupposto del periculum in mora, il sequestro conservativo presuppone la sussistenza del fondato timore del creditore di perdita della garanzia patrimoniale generica e che quest’ultimo può desumersi dalla sussistenza sia di elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito, sia di elementi soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio. Tali elementi non devono necessariamente concorrere, essendo sufficiente la sussistenza di anche uno solo di essi. Per quanto riguarda gli elementi soggettivi, la gravità degli illeciti gestori costituisce un elemento che induce a ritenere verosimile che gli amministratori non dedicheranno miglior cura a preservare i propri patrimoni al fine di soddisfare le ragioni di credito della società.

Ai fini della quantificazione del danno è necessario raffrontare il patrimonio del danneggiato effettivamente risultante a seguito dell’illecito con quello che sarebbe stato il patrimonio del danneggiato ove il danneggiante non avesse tenuto la condotta illecita, in modo tale da porre a carico del danneggiante tale differenza e da neutralizzare sul piano risarcitorio le conseguenze negative della condotta illecita, in applicazione della c.d. differenztheorie. [Nel caso di specie il Tribunale ha ricompreso nelle voci di danno non solo i compensi netti erogati agli amministratori resistenti, ma anche le somme che la società ha corrisposto all’erario e agli enti previdenziali a titolo di trattenute effettuate sui compensi lordi, in quanto importi che la società non sarebbe stata chiamata a versare e che non sarebbero usciti dalle casse sociali laddove gli amministratori si fossero astenuti dall’autoliquidarsi compensi in assenza di una valida delibera assembleare].

Con specifico riferimento alla responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata a fronte di somme fuoriuscite dall’attivo della società senza una specifica giustificazione, la società che agisca per il risarcimento del danno può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all’estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell’attività sociale.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## I presupposti del sequestro giudiziale sulla quota

Osta alla concessione del sequestro giudiziale della quota di una società a responsabilità limitata la mancata prova dell'attivazione della clausola risolutiva espressa contenuta nel relativo contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, in quanto tale omissione determina il mancato sorgere dell'obbligo dell'acquirente di restituire la quota compravenduta e, più in generale, sottende l'assenza di alcuna controversia circa la proprietà della suddetta quota.

Ai fini del sequestro giudiziale della quota, sussiste il requisito del *periculum* qualora (i) la quota corra il rischio di alterazione, distruzione, deterioramento; (ii) vi sia una cattiva gestione del bene da parte del possessore e/o detentore; (iii) si prospetti un pregiudizio tale da compromettere l'esercizio del diritto che sarà accertato al termine della controversia. Contribuisce a escludere il pregiudizio di cui al romanino (iii) la circostanza per cui la quota potenzialmente soggetta a sequestro rappresenti una partecipazione di minoranza che, come tale, non ostacola l'adozione delle delibere assembleari funzionali allo svolgimento delle attività sociali.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sequestro conservativo e concezione del periculum

Ai fini della valutazione del requisito del *periculum* per la concessione di un sequestro conservativo deve preferirsi la c.d. concezione “dinamica” per cui il predetto requisito risulterebbe integrato non già al cospetto di una situazione di incipienza patrimoniale preesistente o coeva all’insorgenza della posizione debitoria da tutelare, bensì soltanto al cospetto di un deterioramento dovuto ad atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (diversamente integrandosi il presupposto del *periculum* in senso soggettivo), quali, ad esempio, iniziative *in executivis* da parte di ulteriori creditori avviate o minacciate nell’arco temporale intercorrente tra l’assunzione dell’obbligazione per cui è chiesta tutela e la stessa proposizione della domanda cautelare.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## I presupposti per il sequestro conservativo in assenza di scritture contabili

Al fine di ottenere una tutela anticipata mediante il sequestro conservativo per la futura azione di responsabilità verso gli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.f. per la continuazione dell'attività sociale nonostante la perdita integrale del patrimonio, il Curatore deve provare, quanto meno, che lo sbilancio fallimentare, in assenza di scritture contabili, sia stato determinato dalla condotta dell'amministratore verso cui l'azione è rivolta.

Il Curatore, per assolvere l'onere probatorio di cui sopra, deve provare la perdita patrimoniale attraverso un confronto dei patrimoni rettificati in ottica liquidatoria, previa detrazione dei costi ineludibili, per tutto il periodo individuato, ricostruzione che può essere fornita anche attraverso una relazione tecnica di parte i cui contenuti andranno, comunque, valutati alla luce del contraddittorio tra le parti.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Indici sintomatici della posizione di amministratore di fatto

La nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l'inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, lo svolgimento dell'attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale.

La prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia (quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concerne l'attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza).

Quanto alla qualità di socio occulto, detta figura non è compatibile con la società di capitali, la quale viene costituita in base a un formale contratto di società in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sull'onere della prova nell'azione sociale di responsabilità degli amministratori

L'azione sociale di responsabilità richiede che la società alleghi l'inadempimento degli obblighi gestori in capo all'amministratore, primo tra tutti l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleghi e provi il danno ed il nesso causale rispetto all'inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consisterebbe nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione imputabile all'organo amministrativo.

L'amministratore convenuto dovrà, invece, allegare e provare, ai sensi dell'art. 1218 cc, di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio della società: egli è pertanto onerato di provare che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti siano stati adottati nell'interesse della società, ovvero di non aver potuto adempiere a detti obblighi conservativi per fatto non imputabile.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sull'abuso del pegno di partecipazioni sociali**

Se l'attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce un elemento “connaturale” al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dall'art. 2352 c.c. e 2471 bis c.c., espressione dello possesso della peculiare res data in garanzia, l'eventualità del suo esercizio con finalità diverse da quella della conservazione del valore economico della partecipazione si connota di per sé, quale che sia la giustificazione addotta, come abuso del pegno rilevante ai sensi dell'art. 2793 c.c.

La cessione di azienda stipulata dal legale rappresentante comune delle due società contraenti, con se stesso, è annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c. su iniziativa della rappresentata che non l'abbia validamente ratificato e la causa di invalidità si comunica alla clausola compromissoria in quanto esterna al contratto.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Venezia - *Rel. Maddalena Bassi – RG/13721/2024*

## **Amministratore di società cooperativa: azione di responsabilità**

In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori di società cooperativa – applicandosi alle cooperative, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni sulle società per azioni (ex art. 2519, comma 1, c.c.) – l'art. 2392 c.c. impone agli amministratori di adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze e prevede che essi siano solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale che impone a chi agisce in responsabilità di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso eziologico; per contro, incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

La circostanza che un consigliere sia privo di specifiche deleghe non esime il medesimo, quale componente del CdA, dall'esercitare la propria carica con la diligenza richiesta, nonché dal vigilare ed attivarsi al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale, ponendo rimedio alle eventuali illegittimità rilevate.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Responsabilità solidale e presupposti per il sequestro conservativo

Il socio che propone l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per far valere un danno patito dal patrimonio sociale, e non un danno proprio; pertanto risulta del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso non avesse la qualità di socio al momento del compimento dei fatti contestati, essendo sufficiente che tale qualità il socio rivesta al momento della domanda.

Ai fini dell'operatività dell'art. 1310, comma 1, c.c., è sufficiente l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso; l'atto processuale con il quale viene interrotta la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati opera pertanto ex lege anche nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al processo.

Il *periculum in mora*, quale presupposto del sequestro, va inteso come pericolo di infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. Detto timore deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. La semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell'assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio e quindi, oltre all'oggettiva incipienza patrimoniale, può essere richiesto che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l'impoverimento del debitore nelle more del giudizio.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano - Rel. Guendalina A.V. Pascale – RG/46347/2024

## Domanda di riduzione del sequestro giudiziario e di sostituzione dei beni sequestrati in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Nell'ambito del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c., di sequestro giudiziario, non possono trovare accoglimento le domande di riduzione del sequestro e di sostituzione dei beni sequestrati con altri, essendo proprio i beni oggetto di sequestro quelli sulla cui proprietà vi è contenzioso ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## La valutazione del periculum in mora nel sequestro conservativo

Il sequestro conservativo, quale misura cautelare avente natura “pre-pignoratizia”, ha la precipua funzione di consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul patrimonio del debitore all’esito del giudizio di merito, e quindi all’esito del conseguimento del titolo esecutivo che, riconoscendo il dedotto credito, converte automaticamente la misura cautelare in pignoramento sui beni o sui crediti così gravati.

Il periculum in mora in relazione all’ammontare del credito azionato deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore eo di mere ipotesi; 2) conseguente esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti, ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Catania - *Rel. Vera Marletta – RG/13864/2024*

## La determinazione del pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore nel sequestro conservativo

In tema di sequestro conservativo il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito azionato, deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore eo di mere ipotesi; 2) esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti, ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Sui requisiti del sequestro giudiziario di partecipazioni societarie**

I presupposti per l'autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. sono la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene (o di una quota) e l'opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## 01.02.4. Questioni connesse all'intestazione fiduciaria di quote o azioni

Tribunale di Milano – RG/6082/2018

### Ripetizione dell'indebito e ritrasferimento di partecipazioni sociali oggetto di patto fiduciario

La ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 e ss. c.c. richiede, quali requisiti, la *traditio* da parte del *solvens* e l'assenza - originaria e sopravvenuta - di una valida giustificazione dell'attribuzione. In assenza della *datio* da parte dell'attore al convenuto in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado, *medio tempore* caduate a seguito della mancata riassunzione del giudizio conseguente alla cassazione della corte di legittimità, è da ritenersi mancante il presupposto dell'indebito oggettivo, non potendo diversamente il trasferimento trovare giustificazione in condotte del tutto autonome come quella, verificatasi nel caso di specie, di re-intestazione delle quote litigiose - oggetto di pronunce di primo e di secondo grado - attraverso la semplice annotazione a libro soci.

Anche qualora, ai fini dell'ottenimento del rimedio restitutorio, si invochi l'esistenza di un patto fiduciario vincolante tra le parti, deve rammontarsi che il *pactum fiduciae* ed il relativo obbligo restitutorio possono essere azionati dal fiduciante dal momento in cui l'obbligazione è esigibile e, dunque, dalla scadenza del termine se l'accordo lo prevede, ovvero, in mancanza, dal momento in cui il fiduciario manifesta la propria volontà di non adempire all'obbligazione restitutoria e che, nel caso in esame, è stato individuato nella notifica dell'atto introduttivo del giudizio *de quo*.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano – RG/44690/2017

### Cessione di quote societarie: è ammissibile la prova indiziaria del *pactum fiduciae*

In tema di intestazione fiduciaria di quote va considerata ammissibile la prova indiziaria in ossequio all'orientamento di legittimità secondo cui “*il pactum fiduciae che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem*” (in tal senso Cass. n. 9139/2020 e, analogamente, in tema di *pactum fiduciae* con oggetto immobiliare, Cass. Sez. Un. n. 6459/2020). Il carattere fiduciario del negozio di cessione delle quote sociali deve risultare da elementi indiziari aventi carattere di univocità e non contraddetti da elementi di segno contrario.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Applicabilità della disciplina ex art. 614-bis c.p.c. in ambito cautelare

Deve ritenersi ammissibile l'applicazione del meccanismo dell'art. 614-bis c.p.c. anche nell'ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Requisiti dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.

Differentemente dall'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c., l'azione surrogatoria prevista all'art. 2900 c.c. costituisce un rimedio eccezionale, derogatorio della regola di cui all'art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui ed è pertanto applicabile nei soli casi e alle condizioni previste dalla legge, senza possibilità di applicazione estensiva. Conseguentemente, poiché l'art. 2900 c.c. prevede quale presupposto essenziale dell'azione in parola la sussistenza, in capo a chi agisce, della qualità di creditore, e dunque la sussistenza di un credito certo, non può ritenersi legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché contestato nell'*an* e oggetto di accertamento giudiziale, il quale costituisce una mera aspettativa di fatto (e non di diritto) che si risolve nella speranza dell'accoglimento dell'azione proposta e perciò non consente di ritenere sussistente in capo a chi la vanta la attualità della qualità di creditore necessaria per agire in via surrogatoria.

Inoltre, il presupposto che legittima l'azione ex art. 2900 c.c. consiste nell'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni che gli spettano verso i terzi. Ne deriva che l'esperibilità dell'azione in surrogazione deve ritenersi esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore che, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, costituisca una manifestazione di volontà di gestione e non, invece, un indice di trascuratezza del proprio diritto. Conseguentemente, in assenza di allegazioni a supporto della lamentata inerzia, la mera intestazione fiduciaria di quote sociali non consente di fondare un giudizio di trascuranza in capo al fiduciario e, per l'effetto, non è di per sé idonea ad integrare il requisito dell'inerzia richiesto per l'ammissibilità dell'azione di surrogazione nei suoi confronti.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Sorti dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali nel caso di morte del fiduciario e prova della stessa.

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote, pure essendo tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. Inoltre, il *pactum fiduciae* avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta (neppure *ad probationem*), dovendo esso equipararsi al contratto preliminare, e non richiedendo la cessione di quote – quanto agli effetti fra le sue parti – una forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Intestazione fiduciaria: prova per presunzione ed esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di retrocessione delle quote**

Il patto fiduciario con il quale il soggetto cessionario di quote sociali convenga con il cedente, fra l'altro, l'impegno a reintestare le quote a favore del fiduciante, realizza una interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, e a ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. Tale patto non produce effetto nei confronti della società e dei soci; pertanto, nel giudizio mirante a ottenere l'esecuzione per sentenza dei patti, o una pronuncia sulla validità della cessione, la società delle cui quote si discute non ha legittimazione passiva.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Il fiduciario fa venire meno il pactum fiduciae se aliena azioni o quote senza previa indicazione del fiduciante**

Nel caso di intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie, il fiduciario che ne assume la titolarità, deve comportarsi nella modalità stabilita in precedenza con il fiduciante e restituire i titoli alla scadenza convenuta ovvero nel caso in cui venga meno tale patto fiduciario.

Il rapporto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie, non richiede la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem", in quanto il patto in questione è equiparabile al contratto preliminare il quale, in base all'art. 1351 c.c., deve avere la medesima forma del contratto definitivo e la cessione di quote risulta essere un negozio che "che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili".

Il "pactum fiduciae" viene meno se il fiduciario aliena a terzi le azioni o partecipazioni senza previa indicazione del fiduciante. In tal caso, il fiduciario deve ritrasferire le partecipazioni al fiduciante ed essendo quella in oggetto un'obbligazione di fare infungibile, il fiduciario - soggetto obbligato - è assoggettato al pagamento di una penale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 614 bis c.p.c.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Patto fiduciario avente ad oggetto la costituzione di una s.r.l. e la gestione dell'intera partecipazione societaria**

Il pactum fiduciae avente ad oggetto la costituzione da parte del fiduciario di una s.r.l. e la gestione dell'intera partecipazione societaria (con obbligo del fiduciario di provvedere alla re-intestazione delle quote a mera richiesta del fiduciante) non richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica sul piano obbligatorio. Tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

La richiesta (del fiduciante) di trasferimento della quota ha valore di mero esercizio di un diritto sussistente in capo al fiduciante e non assume alcuna valenza revocatoria del rapporto fiduciario.

Qualora il fiduciario sottoscriva (in costanza del rapporto fiduciario) in nome e per conto proprio e con provvista personale un aumento di capitale, tali versamenti devono comunque essere ricompresi nel patto fiduciario nel caso in cui in sussista una dichiarazione ricognitiva del fiduciante che chiarisca che il perimetro del rapporto fiduciario si estende anche ad ogni somma erogata alla società a titolo di finanziamento o di versamento in conto capitale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Intestazione fiduciaria di quote**

Il trasferimento delle quote per atto fiduciario comporta un reale passaggio di proprietà delle quote, con l'aggiunta di un impegno al ritrasferimento delle medesime. L'unico modo per riottenere le quote, sussistendone tutti i presupposti, è agire ai sensi dell'art. 2932 c.c., quindi con una azione costitutiva finalizzata ad ottenere una sentenza che si sostituisca al contratto di ritrasferimento non concluso.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## **Cessione fiduciaria di quote e obbligo del fiduciario di gestire le quote nell'interesse esclusivo del fiduciante**

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il negozio fiduciario

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso di interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente (in genere di natura obbligatoria), tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venire meno del rapporto fiduciario. In particolare, l'intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie genera una separazione, in ordine al bene amministrato, tra la situazione di proprietà sostanziale (in capo al fiduciante) e l'intestazione o proprietà formale (in capo al fiduciario). In altre parole, nei rapporti esterni e rispetto alla società, socio reale deve considerarsi il soggetto fiduciario, che risulterà l'interstatario effettivo della quota, in quanto il c.d. *pactum fiduciae* assume efficacia soltanto nei rapporti interni tra fiduciante e fiduciario.

L'intestataria fiduciaria delle quote viene ad assumere una posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, e come tale titolare dei diritti connessi a tale qualità, seppure esercitati in virtù del rapporto fiduciario col socio fiduciante.

Tale contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. (contratto con effetti reali), in cui il trasferimento della proprietà è solo strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; sicché, in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. Dovendo, quindi, procedersi all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 c.c., giacché il *pactum fiduciae* non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario, né si applicano le disposizioni dell'art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Il negozio fiduciario: struttura, forma, prova ed esecuzione in forma specifica

Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma mediante il collegamento fra due negozi: (i) il primo, a carattere esterno, realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e destinato a spiegare i suoi effetti nei confronti dei terzi, comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto (fiduciario); (ii) il secondo, di carattere interno e a contenuto obbligatorio, diretto a modificare il risultato del negozio esterno e comportante l'obbligo, per il fiduciario, di trasferire il diritto attribuitogli col negozio esterno all'altra parte del negozio interno (fiduciante), ovvero ad un terzo da quest'ultimo designato.

L'intestazione fiduciaria di un bene integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, ancorché, in virtù del rapporto interno con l'interponente (avente natura obbligatoria), sia tenuto a ritrasferire a quest'ultimo o ad un terzo il bene stesso secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Viene, dunque, stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento del bene (in ciò differenziandosi rispetto all'ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua esterna manifestazione). Sicché, nel negozio fiduciario, il bene esce realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell'esecuzione del patto di ritrasferimento, esce realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo.

L'intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l'interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l'interponente in base al quale si obbliga a trasferire le quote a una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio per il quale non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell'intestazione fiduciaria grava sulla parte che intende valersi dell'accordo in questione, non incontra i limiti previsti per la simulazione e può pertanto essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l'accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.

L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l'ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale deriva la stessa obbligazione di prestare il consenso; si che l'obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.

---

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## Comunione erediaria di quote di S.r.l.

Quando al *de cuius* succedono più eredi si instaura tra loro una comunione sull'intero asse ereditario. Trattandosi di una comunione, tutti gli eredi sono comproprietari dei beni e contitolari dei diritti e dei debiti che fanno parte dell'eredità. È dunque attraverso la divisione ereditaria che il coerede diventa unico proprietario dei beni che gli sono assegnati ed il cui valore corrisponde a quello della sua quota ereditaria; divisione ereditaria che non può avvenire arbitrariamente, ma *secundum legem*. Il coerede, inoltre, può divenire titolare unico dei beni ereditari nel caso di rinuncia all'eredità da parte di tutti gli altri chiamati. [Nel caso di specie, l'attore chiedeva di retrocedere in suo favore le quote societarie del *de cuius* fiduciariamente intestate alle due convenute, quantomeno nella porzione a lui spettante quale erede. Sulle quote in questione, tuttavia, si era formata una comunione ereditaria in ragione della presenza di più coeredi, sicchè la sua pretesa poteva essere accolta solo previa divisione ereditaria o rinuncia all'eredità da parte degli altri coeredi].

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Milano - *Rel. Nicola Fassilla – RG/57153/2019*

## Azione revocatoria ordinaria: il requisito della *scientia damni*

In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Roma - *Rel. Enrica Ciocca – RG/15346/2019*

## Nullità della cessione di quote societarie e negozio fiduciario: distinzione tra simulazione e interposizione reale

In tema di cessione di quote societarie la domanda di nullità dell'atto per simulazione assoluta non può essere accolta quando la cessione risulta essere esecuzione di un precedente patto fiduciario, costituente interposizione reale di persona: in tale ipotesi, la titolarità delle quote passa realmente al fiduciario, il quale è obbligato, in forza di accordo interno, a ritrasferirle al fiduciante o a un terzo su richiesta, secondo quanto previsto dal contratto fiduciario. Non sussiste simulazione né frode alla legge quando la retrocessione delle quote avviene in attuazione di un patto fiduciario validamente documentato, e non risulta provato che l'operazione abbia leso la garanzia patrimoniale dei creditori della società cedente. La prova del patto fiduciario può essere fornita anche mediante scrittura privata autenticata, la cui mancanza di numero di raccolta o repertorio non incide sulla validità dell'atto, salvo querela di falso.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

## 01.02.5. Altre questioni processuali

Tribunale di Torino – RG/351-1/2021

### **Giurisdizione cautelare suppletiva del giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria statutaria ed onere di instaurazione del procedimento arbitrale**

In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la sospensione cautelare della delibera impugnata può essere richiesta al Tribunale, secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio del potere cautelare, loro conferito dall'art. 35 del D.Lgs 5/2003, ad esempio a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo.

La sussistenza della giurisdizione cautelare del Tribunale ordinario, in presenza di clausola compromissoria statutaria, pur avendo ruolo vicario e suppletivo, è volta a garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio *ex art. 24 della Costituzione* (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

Il Tribunale è privo di giurisdizione, anche ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare, laddove l'istante non abbia attivato il procedimento arbitrale previsto dallo Statuto della società; in tal caso, il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si verifica per fatto riconducibile alla parte stessa.

Allorché la competenza in punto di nullità/annullamento della delibera assembleare impugnata rientri nella competenza arbitrale, l'intervento del Tribunale si giustifica solo in funzione suppletiva per il tempo necessario alla costituzione e operatività dell'organo arbitrale.

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)

Tribunale di Bologna – RG/7586/2018

### **Insussistenza di irregolarità della notificazione**

La relazione di notifica che indica un destinatario diverso dalla parte processuale non integra i presupposti per l'irregolarità della notificazione, in quanto il soggetto indicato può essere diverso dalla parte processuale. Ciò, infatti, non impedisce che nei confronti del rappresentante del soggetto convenuto in giudizio possa essere eseguita anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata, indistintamente all'indirizzo pec personale o a quello relativo all'attività professionale del soggetto.

Inoltre, ai fini dell'identificazione del destinatario, ai sensi dell'art. 145 comma 1 ultima parte c.p.c., è sufficiente che la relata non lasci alcun dubbio né sulle generalità della persona né sul luogo di consegna: tale requisito è soddisfatto anche laddove queste ultime informazioni siano indicate nell'atto (e non nella relata di notifica).

[Link alla massima](#) [Link al testo integrale del provvedimento](#)